

# Linee Guida



Linee-guida 02/2022 sull'applicazione dell'articolo 60 del regolamento generale sulla protezione dei dati

Versione 1.0

**Adottate il 14 marzo 2022**

## Cronologia delle versioni

Versione 1.1	1° luglio 2022	Correzioni di lieve entità
Versione 1.0	14 marzo 2022	Adozione delle linee guida 2/2022

## SINTESI

Con l'introduzione del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), il concetto di sportello unico si è configurato come una delle principali innovazioni. Nei casi di trattamento transfrontaliero, l'autorità di controllo nello Stato membro dello stabilimento principale del titolare o del responsabile del trattamento è l'autorità che guida l'applicazione del GDPR per le rispettive attività di trattamento transfrontaliero (autorità di controllo capofila, ACC), in cooperazione con tutte le autorità che possono subire gli effetti delle attività di trattamento in questione: sia attraverso gli stabilimenti del titolare o del responsabile del trattamento sul rispettivo territorio, sia attraverso i reclami presentati dai loro residenti contro tali attività di trattamento. In effetti, gli interessati dovrebbero essere in grado di esercitare facilmente i loro diritti in materia di protezione dei dati e dovrebbero poter sporgere reclamo presso un'autorità di controllo del luogo di residenza abituale. Tale autorità di controllo continua a fungere da punto di contatto per l'interessato nel corso del processo di trattazione del reclamo. Al fine di soddisfare tutti questi requisiti, l'articolo 60 del GDPR disciplina la procedura di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate.

Le presenti linee-guida esaminano le interazioni delle autorità di controllo tra loro, con il comitato europeo per la protezione dei dati e con soggetti terzi ai sensi dell'articolo 60 del GDPR. L'obiettivo è analizzare la procedura di cooperazione e fornire orientamenti sull'applicazione concreta delle disposizioni.

### **Considerazioni generali**

La comprensione condivisa dei termini e dei concetti di base è una condizione preliminare affinché la procedura di cooperazione possa svolgersi nel modo più agevole possibile.

In primo luogo, le linee-guida stabiliscono che:

- la procedura di cooperazione si applica in linea di principio a tutti i casi di trattamento transfrontaliero,
- l'autorità di controllo capofila è responsabile in primo luogo della gestione di tali casi, senza avere in ultima analisi il potere di decidere autonomamente, e
- la procedura di cooperazione non incide sull'indipendenza delle autorità di controllo, che mantengono i propri poteri discrezionali nel quadro delle attività di cooperazione.

Si ricorda che gli effetti delle norme procedurali nazionali non devono comportare limitazioni o impedimenti alla cooperazione prevista dal regolamento generale sulla protezione dei dati.

### **Struttura e contenuto delle linee-guida**

Le linee-guida si basano sui requisiti di cui all'articolo 60 e chiariscono paragrafo per paragrafo le condizioni derivanti dal regolamento stesso e dalla sua attuazione pratica.

Nel contesto dell'articolo 60, paragrafo 1, è previsto che i principi da rispettare durante l'intera procedura di cooperazione comportino obblighi reciproci. Si sottolinea che, sebbene il raggiungimento del consenso tra le autorità di controllo non sia un obbligo, l'adoperarsi al fine di pervenire a una decisione consensuale concordata è un obiettivo generale da conseguire attraverso uno scambio reciproco e coerente di tutte le informazioni pertinenti. Tale scambio di informazioni è obbligatorio per tutte le autorità di controllo interessate, compresa l'autorità di controllo capofila. Viene ulteriormente chiarito il significato del termine "pertinente" in questo contesto, mediante esempi. In termini di tempistica, il documento raccomanda di condividere le informazioni pertinenti in maniera proattiva e con la massima tempestività possibile. Infine, si sottolinea la possibilità di ricorrere a mezzi di comunicazione informali per raggiungere un consenso.

La sezione seguente relativa all'articolo 60, paragrafo 2, riguarda la situazione in cui l'autorità di

controllo capofila chiede a una o più autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 del GDPR e conduce operazioni congiunte a norma dell'articolo 62 del GDPR; sono forniti orientamenti sulle specifiche di tali strumenti nel contesto di una procedura di cooperazione in essere.

Il documento esamina quindi il processo di trasmissione del progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, del GDPR. Sottolinea che l'autorità di controllo capofila deve agire in maniera proattiva e con la massima rapidità possibile e che le autorità di controllo interessate dovrebbero essere in grado di contribuire alla procedura generale, anche prima della creazione del progetto di decisione (ad esempio, attraverso lo scambio di informazioni). Inoltre, l'ACC è tenuta a trasmettere un progetto di decisione alle autorità di controllo interessate in tutti i casi di trattamento transfrontaliero.

Le sezioni relative all'articolo 60, paragrafi 4 — 6, delineano i diversi scenari successivi alla trasmissione di un progetto di decisione da parte dell'autorità di controllo capofila e individuano, pertanto, un approccio coerente tra la trasmissione di un progetto di decisione (anche riveduto) e la realizzazione dell'effetto vincolante di tale progetto in assenza di obiezioni pertinenti e motivate, ovvero l'attivazione della procedura di risoluzione delle controversie. Le linee-guida riconoscono, inoltre, la possibilità per l'autorità di controllo capofila di adattare il progetto di decisione trasmesso a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, ritrasmettendolo in tale forma emendata prima della scadenza del periodo di quattro settimane, a condizione che il sopravvenire di nuovi fattori o considerazioni giustifichi tale adattamento e che l'importanza dei fattori o delle considerazioni in oggetto sia equamente bilanciata rispetto alla natura della procedura di cooperazione. Si chiarisce che possono esservi più progetti di decisioni rivedute, ma solo nei casi in cui è probabile che si riesca a raggiungere un consenso grazie alla convergenza sostanziale tra l'ACC e altre autorità di controllo interessate.

A ciò fa seguito l'analisi dei diversi scenari dopo che il progetto di decisione (riveduto) è diventato vincolante per l'autorità di controllo capofila e per le autorità di controllo interessate. Si chiarisce quale autorità di controllo debba adottare la decisione nazionale finale a norma dell'articolo 60, paragrafi 7-9, sulla base del progetto di decisione divenuto vincolante, e quale autorità di controllo debba informare il titolare /responsabile del trattamento o il reclamante. In tale contesto, viene esaminata anche la distinzione tra notificare la decisione e informare con riguardo alla decisione.

Le linee-guida analizzano le importanti differenze tra situazioni che configurano un rigetto/un'archiviazione del reclamo, con la conseguenza che l'autorità di controllo destinataria del reclamo adotta la decisione finale, e situazioni in cui l'autorità di controllo capofila interviene in relazione al reclamo con riguardo al titolare del trattamento, con la conseguenza che l'autorità di controllo capofila adotta la decisione finale. In tale contesto, si sottolinea che i termini del diritto dell'UE che non fanno espresso riferimento al diritto degli Stati membri devono di norma ricevere un'interpretazione autonoma e uniforme.

La sezione successiva illustra gli obblighi del titolare o del responsabile del trattamento di assicurare la conformità alla decisione finale con riguardo alle attività di trattamento svolte in tutti i suoi stabilimenti (articolo 60, paragrafo 10).

L'ultima sezione esamina i requisiti riferiti specificamente all'applicazione dell'articolo 66 del GDPR (procedura d'urgenza) nel corso di una procedura di cooperazione (articolo 60, paragrafo 11).

Alle linee-guida è allegata una guida rapida di riferimento che è intesa a fornire agli operatori delle autorità di controllo una rapida panoramica e a illustrare le diverse componenti di questa complessa procedura.

## Indice

SINTESI.....	3
1 INTRODUZIONE.....	7
2 L'ARTICOLO 60 NELL'AMBITO DEL SISTEMA OSS .....	8
2.1 Applicabilità della procedura di cooperazione .....	8
2.2 LSA/CSA come attori coinvolti .....	9
2.3 Indipendenza delle autorità di controllo nell'ambito della procedura di cooperazione .....	11
2.4 Impatto delle norme procedurali nazionali .....	12
3 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1 — OBBLIGHI RECIPROCI .....	13
3.1 Considerazioni generali .....	13
3.2 Adoperarsi per raggiungere un consenso.....	13
3.3 Obbligo di scambiare tutte le informazioni pertinenti .....	14
4 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 2 — ASSISTENZA RECIPROCA E OPERAZIONI CONGIUNTE.....	17
4.1 Considerazioni generali .....	17
4.2 Requisiti di cui all'articolo 60, paragrafo 2.....	17
4.3 Richieste di assistenza reciproca .....	19
4.4 Avvio di operazioni congiunte.....	20
5 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 3 — INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA E OBBLIGO DI TRASMETTERE UN PROGETTO DI DECISIONE.....	20
5.1 Articolo 60, paragrafo 3, primo periodo: Obbligo dell'autorità di controllo capofila di comunicare senza indugio le informazioni .....	21
5.2 Articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo: Obbligo dell'autorità di controllo capofila di trasmettere un "progetto di decisione" .....	23
6 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 4 — VALUTAZIONE DELLE OBIEZIONI E POSSIBILITÀ DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	30
6.1 Scopo della disposizione.....	30
6.2 Obiezioni pertinenti e motivate da parte di un'autorità di controllo interessata .....	30
6.3 Deferimento al Comitato .....	34
7 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 5 — PROGETTO DI DECISIONE RIVEDUTO .....	34
7.1 Trasmissione alle altre autorità di controllo interessate.....	34
7.2 Il progetto di decisione riveduto: Procedura di valutazione .....	38
8 L'EFFETTO VINCOLANTE DI UN PROGETTO DI DECISIONE (RIVEDUTO) .....	40
8.1 "si deve considerare che [...] concordano" sul progetto di decisione .....	40
8.2 "vincolate dal progetto di decisione" .....	41
9 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 7 — ADOZIONE E NOTIFICA DELLA DECISIONE DA PARTE DELL'ACC.....	42
9.1 Generale .....	42
9.2 Adozione della decisione finale da parte dell'ACC.....	43
9.3 Notifica e informazione .....	44
9.4 Sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.....	45

10 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 8 — RIGETTO/ARCHIVIAZIONE DI UN RECLAMO .....	45
10.1 La deroga al paragrafo 7 .....	46
10.2 Le nozioni di “archiviazione” e di “rigetto” .....	46
10.3 Adozione della decisione finale .....	50
10.4 Informazione e notifica .....	51
11 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 9 — ARCHIVIAZIONE/RIGETTO PARZIALE .....	51
12 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 10 — NOTIFICA DELLE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE O DAL RESPONSIBILE DEL TRATTAMENTO ALL'ACC/ALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO INTERESSATE .....	52
13 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 11 — PROCEDURA D'URGENZA .....	53
13.1 Le condizioni per invocare l'articolo 66 .....	53
13.2 Interazione con una procedura di cooperazione in corso ai sensi dell'articolo 60 .....	54
GUIDA RAPIDA DI RIFERIMENTO .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

## Il comitato europeo per la protezione dei dati

Visto l'articolo 70, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito "GDPR"),

Visto l'accordo SEE, in particolare l'allegato XI e il protocollo 37 dello stesso, modificati dalla Dichiarazione del 6 luglio 2018 1,

Visti l'articolo 12 e l'articolo 22 del suo regolamento,

### HA ADOTTATO LE SEGUENTI LINEE-GUIDA

## 1 INTRODUZIONE

1. Il numero di procedimenti nazionali riguardanti le attività transfrontaliere di trattamento dei dati è in costante aumento e molti sono stati risolti nell'ambito del meccanismo di cooperazione previsto dal GDPR. Mentre l'articolo 57, paragrafo 1, lettera g), e lettera f), definisce il quadro giuridico generale in tema di cooperazione, gli articoli 56 e 60 GDPR2 disciplinano lo sportello unico (OSS). Questa procedura specifica richiede che l'autorità di controllo capofila (ACC) cooperi con le altre autorità di controllo interessate (altre CSA) nel tentativo di raggiungere un consenso.
2. Va sottolineato che il modello dello sportello unico, che consente alle autorità di controllo di tutti gli Stati membri di partecipare a una procedura di co-decisione, rappresenta un'innovazione nel diritto in materia di protezione dei dati ed è stato introdotto dal regolamento generale sulla protezione dei dati.
3. Le presenti linee-guida esaminano le interazioni delle autorità di controllo tra di loro, con il comitato europeo per la protezione dei dati e con soggetti terzi ai sensi dell'articolo 60. L'obiettivo è analizzare e fornire orientamenti sull'applicazione concreta delle disposizioni. Poiché la procedura di cooperazione riguarda le attività di trattamento, il suo esito riguarda, per definizione, i soggetti coinvolti in tale trattamento (interessato, titolare del trattamento, responsabile del trattamento, ecc.). Tuttavia, poiché l'obbligo di cooperazione di cui all'articolo 60 si applica alle autorità di controllo, il presente documento si concentra sugli obblighi dell'ACC e delle altre autorità di controllo interessate.
4. Esula dall'ambito delle presenti linee-guida la questione dell'individuazione dell'ACC e delle altre autorità di controllo interessate. Le linee-guida presuppongono che ciò sia stato chiarito e concordato a norma dell'articolo 56, in quanto la procedura di cui all'articolo 60 attribuisce competenze e azioni specifiche alle autorità di controllo interessate in base al loro ruolo. Si presume pertanto che siano già state condivise informazioni sufficienti per stabilire i diversi ruoli nel momento in cui inizia l'attività a norma dell'articolo 60 del GDPR.

---

1 I riferimenti agli "Stati membri" contenuti nelle presenti linee-guida vanno intesi come riferimenti agli "Stati membri del SEE".

2 Il termine "articolo" senza ulteriori precisazioni si riferisce agli articoli del regolamento generale sulla protezione dei dati.

5. Tuttavia, in determinate circostanze potrebbe verificarsi successivamente un mutamento delle competenze e dei ruoli delle autorità di controllo (ad esempio, una nuova sede dello stabilimento principale o l'emergere di una contitolarità del trattamento). Pertanto, non appena le autorità di controllo vengono a conoscenza di qualsiasi circostanza che possa incidere sulla competenza a trattare il caso durante la fase di cooperazione, le informazioni dovrebbero essere immediatamente condivise tra le autorità di controllo, al fine di individuare la nuova autorità di controllo capofila e raggiungere un accordo sulla ripartizione dei ruoli<sup>3</sup>.
6. Previo accordo, la procedura di cui all'articolo 60 procederebbe di conseguenza. Se un consenso non può essere raggiunto, la questione deve essere deferita all'EDPB avvalendosi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera b).
7. Ogniqualevolta nelle presenti linee-guida si fa riferimento all'uso del "*sistema di informazione dell'EDPB*", si intende il sistema di informazione del mercato interno ("IMI") a norma del regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla cooperazione amministrativa che utilizza il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione n. 2008/49/CE della Commissione ("*regolamento IMI*"<sup>4</sup>). Il sistema di informazione dell'EDPB è utilizzato conformemente all'articolo 60, paragrafo 12, per fornire tutte le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 60. Inoltre, le autorità di controllo dovrebbero utilizzare ogni altra modalità di comunicazione, quali e-mail, telefono, videoconferenza o contatti personali, per facilitare il processo di raggiungimento del consenso.

## 2 L'ARTICOLO 60 NELL'AMBITO DEL SISTEMA OSS

### 2.1 Applicabilità della procedura di cooperazione

8. La procedura di cooperazione tra l'ACC e le altre autorità di controllo interessate di cui all'articolo 56, paragrafo 1, e all'articolo 60 prevede essenzialmente le seguenti condizioni: il trattamento deve essere transfrontaliero ai sensi dell'articolo 4, punto 23, il che significa anche che il titolare o il responsabile del trattamento deve avere uno stabilimento principale o unico nell'UE. L'articolo 4, punto 23, prevede due definizioni alternative e reciprocamente connesse. In primo luogo, l'articolo 4, punto 23, lettera a), prevede che il titolare o il responsabile del trattamento abbia stabilimenti in più di uno Stato membro. In secondo luogo, la specifica operazione di trattamento in questione deve essere effettuata nel contesto delle attività di più stabilimenti dell'UE. Ai sensi dell'articolo 4, punto 23, lettera b), gli effetti prodotti sugli interessati possono definire la natura transfrontaliera del trattamento. Nel caso in cui il trattamento abbia luogo nel contesto delle attività di uno stabilimento unico di un titolare o di un responsabile del trattamento all'interno dell'UE, si presume che il trattamento sia transfrontaliero ove esso incida o possa incidere in modo sostanziale su interessati in più di uno Stato membro.<sup>5</sup>
9. L'EDPB sottolinea che gli articoli 56 e 60 si applicano alla cooperazione tra autorità di controllo in tutti i casi relativi a un trattamento transfrontaliero, indipendentemente dall'origine del caso (reclamo, indagine d'ufficio, ecc.). Ciò lascia impregiudicate le disposizioni dell'articolo 58 (5) e dell'articolo 65.

---

<sup>3</sup> Cfr. anche: Parere 8/2019 sulla competenza di un'autorità di controllo in caso di mutamento delle circostanze relative allo stabilimento principale o unico

<sup>4</sup> Cfr. anche l'articolo 17 del regolamento interno del comitato europeo per la protezione dei dati.

<sup>5</sup> Cfr. anche: WP244 - Linee guida per l'identificazione dell'autorità di controllo capofila del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

<sup>6</sup> Tranne nel caso descritto al punto 13.

10. Mentre solo l'articolo 60, paragrafo 7, ultima frase e i paragrafi 8 e 9 fanno riferimento alla trattazione di reclami, l'articolo 56, paragrafo 1, e l'articolo 60, in quanto disposizioni fondamentali relative alla procedura di cooperazione, fanno riferimento al trattamento transfrontaliero in generale. Per quanto riguarda il meccanismo di cooperazione, l'articolo 60, paragrafo 3, fa riferimento anche al fatto che l'ACC "comunica le informazioni utili sulla questione", vale a dire sul caso in generale, cosicché ciò non è in alcun modo limitato ai casi relativi a reclami. Il termine "questione" comprende, ad esempio, i procedimenti "d'ufficio" e la possibilità di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera h), di condurre un'indagine, ad esempio sulla base di informazioni provenienti da un'altra autorità di controllo o da un'altra autorità pubblica. Poiché la trattazione dei reclami è già contemplata dall'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), le informazioni fornite ai sensi dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera h), non devono necessariamente riferirsi a un reclamo.
11. Tale interpretazione è supportata da un approccio sistematico per quanto riguarda eventuali sanzioni o mezzi di ricorso di cui all'articolo 58, paragrafo 2, poiché quest'ultimo si applica a tutti i tipi di trattamento e non solo ai reclami.

Esempio 1: Una procedura ai sensi dell'art. 60 può essere avviata anche sulla base di informazioni fornite da un'autorità di controllo interessata e tratte dai media o da whistleblower, purché si tratti di informazioni specifiche e sostanziali, ossia purché i fatti siano presentati in modo concreto ed esaustivo. Tuttavia, la semplice trasmissione di un articolo di giornale senza informazioni più dettagliate, ad esempio una prima valutazione da parte dell'autorità di controllo interessata, non costituisce generalmente un elemento sufficiente a dimostrare l'esistenza di una violazione e non sarebbe pertanto considerata un fondamento sufficiente a determinare misure di controllo. Al contrario, non è necessario fornire prove inconfutabili per avviare una procedura ai sensi dell'articolo 60, in quanto la procedura stessa mira a stabilire l'esistenza o meno di una violazione. Tuttavia, l'ACC dispone di ampi poteri discrezionali per decidere quando avviare un'indagine d'ufficio sulla base delle informazioni ricevute da altre autorità di controllo interessate o da altre fonti in merito a potenziali violazioni.

12. L'applicazione del meccanismo OSS a tutti i casi transfrontalieri discende anche dalla finalità del meccanismo di cooperazione stesso, che è stato creato "per promuovere un'applicazione uniforme delle norme in materia di protezione dei dati attraverso un'interpretazione *uniforme*"<sup>7</sup> e per garantire un controllo e un'applicazione efficaci all'interno dell'Unione. Ipotizzare una sua limitazione ai casi basati su reclami sarebbe in contraddizione con tale finalità.
13. Per i casi che hanno solo un impatto locale, l'articolo 56, paragrafo 2, e l'articolo 56 (3) stabiliscono che l'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo o che è stata informata di una possibile violazione è competente se l'ACC decide di non trattare il caso. L'articolo 60 non si applica in questi casi. Solo se l'autorità di controllo capofila decide di trattare comunque il caso, l'articolo 60 è applicabile ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4.

## 2.2 LSA/CSA come attori coinvolti

14. L'articolo 56, paragrafo 1, contiene una definizione giuridica dell'autorità di controllo capofila competente; tale definizione deve essere letta in combinato disposto con l'articolo 60, che stabilisce i compiti e i poteri essenziali dell'ACC nella procedura di cui all'articolo 60 (8). L'ACC è definita come l'autorità di controllo dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del

---

<sup>7</sup> COM (2020) 264 final, pag. 6.

<sup>8</sup> Per i "casi locali" di cui all'articolo 56, paragrafo 2, devono essere rispettate le disposizioni dell'articolo 56, paragrafo 3 e 4.

trattamento o del responsabile del trattamento nell'Unione, competente per il trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare o responsabile. Essa rappresenta anche l'unico interlocutore per tale titolare o responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6.

15. Il punto di partenza per determinare l'ACC è lo specifico trattamento transfrontaliero dei dati ("effettuato") da parte del rispettivo titolare o responsabile del trattamento<sup>9</sup>.
16. Il documento WP244 chiarisce che *"un'autorità di controllo capofila è l'autorità che ha la responsabilità primaria della gestione di un'attività transfrontaliera di trattamento dei dati"*. In altre parole, l'ACC è competente per il trattamento transfrontaliero effettuato dal titolare o dal responsabile del trattamento in questione, essendo l'unico interlocutore per tale titolare o responsabile nello Stato membro interessato ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6. Nel quadro della procedura di cooperazione di cui all'articolo 60 e a norma dell'articolo 56, paragrafo 1, tale competenza si traduce in una "funzione di guida", ossia in una funzione direttrice nella trattazione del caso, nell'organizzare la procedura di cooperazione al fine di coinvolgere le altre autorità di controllo interessate, coordinare le indagini, raccogliere prove, ecc., nonché nella responsabilità di trasmettere un progetto di decisione che è oggetto di pareri o obiezioni da parte delle altre autorità di controllo interessate<sup>10</sup>.
17. Tuttavia, l'EDPB ritiene che l'autorità di controllo capofila non abbia competenze esclusive per quanto riguarda il processo di cooperazione, vale a dire che il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede una responsabilità condivisa al fine di monitorare e far rispettare l'applicazione del GDPR in modo coerente, cosicché la posizione dell'autorità di controllo capofila è soggetta al parere delle altre autorità di controllo interessate e il risultato dovrebbe essere una decisione raggiunta consensualmente. Ciò è chiarito dalla scelta operata dal legislatore dell'Unione secondo cui, in caso di persistenti disaccordi tra autorità di controllo, questi devono essere risolti dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).
18. Ai sensi dell'articolo 4, punto 22, per autorità di controllo interessata si intende un'autorità di controllo interessata dal trattamento di dati personali in quanto:
  - (a) il titolare o il responsabile del trattamento è stabilito nel territorio dello Stato membro di tale autorità di controllo<sup>11</sup>;
  - (b) gli interessati residenti nello Stato membro di tale autorità di controllo sono o possono essere influenzati in modo sostanziale dal trattamento; oppure
  - (c) un reclamo è stato proposto a tale autorità di controllo.
19. L'EDPB ritiene che tali criteri siano sostanzialmente ovvi e semplici da indicare, di modo che, in linea di principio, non è necessario prendere in considerazione requisiti particolari. Per quanto concerne il criterio a), l'esistenza di uno stabilimento è generalmente facile da determinare. Lo stesso vale per il criterio c) e la questione se una determinata autorità abbia ricevuto un reclamo. Va osservato che, rispetto alla lettera b), è sufficiente che l'interessato risieda nello Stato membro in questione, e non

---

<sup>9</sup> Per ulteriori informazioni al riguardo, si veda anche: WP244 rev.01: "Linee guida per l'identificazione dell'autorità di controllo capofila del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento"

<sup>10</sup> A tale riguardo, il ruolo dell'ACC è stato definito come quello di "primus inter pares", ad esempio dall'Avvocato generale nelle sue conclusioni sulla causa 645/19, punto 111.

<sup>11</sup> Per ulteriori informazioni sul concetto di "stabilimento", cfr. le linee guida 3/2018 dell'EDPB, pagg. 5-7, nonché per quanto riguarda l'espressione "nel contesto delle attività di uno stabilimento", 3/2018, pagg. 7-9.

occorre che sia cittadino di tale Stato<sup>12</sup>.

20. In caso di dubbio, appare opportuno in termini di conseguenze giuridiche che ciascuna autorità sia tenuta a fornire le motivazioni del ragionamento che l'ha condotta a ritenersi un'autorità interessata.
21. L'espressione "*influenzato* in modo sostanziale" è stata ulteriormente approfondita nel documento WP244 mediante la definizione di alcuni fattori (quali l'uso di una particolare lingua, l'uso di una particolare valuta, la disponibilità di un servizio nello Stato membro interessato, l'indirizzo concreto riferito al titolare o al responsabile del trattamento, ecc.) di cui ciascuna autorità tiene conto nel valutare se sia un'autorità interessata.
22. Qualora, in qualsiasi momento, un'autorità di controllo precedentemente non interessata divenga un'autorità interessata nel corso di una procedura di cui all'articolo 60 (ad esempio a seguito della ricezione di un reclamo), si può prevedere la seguente procedura di base:
  - L'autorità di controllo interessata dovrebbe informare immediatamente l'ACC del suo status e chiedere di partecipare alla procedura di sportello unico.
  - L'autorità di controllo capofila dovrebbe assicurarsi di coinvolgere la nuova autorità di controllo interessata in quanto tale, in particolare nel rispettivo registro dei casi, e dovrebbe informare la nuova autorità di controllo interessata della sua inclusione nella procedura decisionale. Se l'autorità di controllo capofila viene a conoscenza del fatto che un'autorità non ancora coinvolta è o è diventata un'autorità di controllo interessata, dovrebbe informarla di tale cambiamento di status<sup>13</sup>.
23. Il coinvolgimento di una nuova autorità di controllo interessata in una procedura di cooperazione in corso dovrebbe essere possibile in qualsiasi fase della trattazione del caso, ma non può avere alcun effetto sulla procedura di cui all'articolo 60. Di conseguenza, tutti i termini e le procedure di cui all'articolo 60 restano invariati; vale a dire, ad esempio, il termine di cui all'articolo 60, paragrafo 4, una volta che l'autorità di controllo capofila abbia trasmesso il suo progetto di decisione, resta invariato a prescindere dal fatto che nel frattempo una nuova autorità di controllo interessata possa aderire alla procedura.
24. Per questo motivo, l'autorità di controllo interessata dovrà valutare se il proprio caso possa ancora essere trattato in modo efficace nell'ambito della procedura di cooperazione in corso, o se non sia piuttosto necessario aprire una nuova procedura, ad esempio perché quella attuale non affronta (alcune) questioni fondamentali sollevate dal caso dinanzi all'autorità di controllo interessata.

## 2.2 Indipendenza delle autorità di controllo nell'ambito della procedura di cooperazione

25. Nell'ambito della procedura di cooperazione, sia l'ACC che le altre autorità di controllo interessate agiscono in qualità di autorità di controllo indipendenti ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1.
26. Tuttavia, la CGUE ha sottolineato<sup>14</sup> che l'indipendenza delle autorità di controllo è stata introdotta al

---

<sup>12</sup> Cfr. anche: WP244 Linee guida per l'identificazione dell'autorità di controllo capofila del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, pag. 9.

<sup>13</sup> L'intero processo dovrebbe essere condotto utilizzando il sistema di informazione dell'EDPB.

<sup>14</sup> Corte di giustizia dell'Unione europea, causa C-518/07, Commissione/Germania, punti 25 e 32 e segg.

[ECLI:EU:C:2010:125], causa C-362/14, Schrems/DPC, punti 99 [ECLI:EU:C:2015:650]; confermata nella causa C-311/18, Schrems II, punto 115 [ECLI:EU:C:2020:559].

fine di offrire una maggiore protezione agli interessati, e non di conferire uno status speciale agli organi di controllo stessi<sup>15</sup>. L'indipendenza deve pertanto essere intesa come una protezione assoluta contro qualsiasi ingerenza esterna. Tuttavia, nel presente contesto, le autorità di controllo costituiscono un'unità all'interno di una rete amministrativa europea, nell'ambito della quale hanno il compito di garantire l'applicazione coerente del GDPR in tutta l'Unione.

27. Il riferimento alla procedura di cooperazione nella disposizione che istituisce le autorità di controllo (articolo 51, paragrafo 2) sottolinea l'importanza del meccanismo di cooperazione in vista di un controllo unificato e di uno standard efficace di protezione attraverso un'applicazione coerente del GDPR all'interno dell'Unione.
28. A tale riguardo, l'EDPB sottolinea che tutte le fasi della procedura di cooperazione sono compatibili con l'indipendenza riconosciuta alle autorità di controllo a norma del diritto primario e dell'articolo 52 GDPR, in quanto tale indipendenza è relativa alle ingerenze esterne, come sopra chiarito, e non ha alcuna incidenza sull'obbligo generale di cooperazione che si configura come obbligo sovraordinato ai sensi dell'articolo 60.
29. Va osservato che le autorità di controllo, in quanto autorità amministrative nazionali, godono di un certo margine di discrezionalità ai sensi del diritto nazionale nel decidere con la dovuta diligenza la linea d'azione più idonea a conseguire l'interesse pubblico da esse perseguito (cfr. articolo 51, paragrafo 1). Tale potere discrezionale deve essere esercitato in linea con le disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati e conformemente alle adeguate garanzie procedurali previste dal diritto dell'Unione e degli Stati membri, in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole.
30. Pertanto, il potere discrezionale da riconoscere alle autorità di controllo che agiscono in qualità di autorità amministrative indipendenti, libere da ingerenze di soggetti esterni, non può essere illimitato, in particolare, rispetto al diritto dell'Unione, in quanto esse (sia l'ACC che le altre autorità di controllo interessate) sono tenute ad agire in modo cooperativo e sono responsabili delle loro decisioni (o mancate decisioni) relative a un determinato caso.

#### 2.4 Impatto delle norme procedurali nazionali

31. Poiché il regolamento generale sulla protezione dei dati non disciplina tutti i dettagli della cooperazione, i compiti e i poteri conferiti alle autorità di controllo dall'articolo 57 e dall'articolo 58 devono essere assolti ricorrendo al diritto procedurale nazionale.
32. È consueto che gli strumenti giuridici dell'UE possano includere disposizioni procedurali (come gli articoli del GDPR che conferiscono determinati poteri alle autorità di controllo); tuttavia, nella misura in cui il diritto dell'UE non prevede norme procedurali specifiche, si applica il diritto procedurale nazionale. In questi casi trova applicazione in linea di massima il principio dell'autonomia procedurale nazionale, che è un principio generale del diritto dell'Unione. Questo principio generale trova una limitazione, come ampiamente illustrato nella giurisprudenza della CGUE, nei principi di equivalenza e di effettività<sup>16</sup> del diritto UE. Tali principi stabiliscono che le norme nazionali applicabili non devono trattare una questione determinata dal diritto UE in modo più sfavorevole di una questione esclusivamente nazionale (equivalenza). Inoltre, l'applicazione delle disposizioni nazionali non deve

---

<sup>15</sup> Causa C-518/07, punto 25 [ECLI:EU:C:2010:125], cfr. anche causa C-362/14, punto 41.

<sup>16</sup> Per quanto riguarda lo sportello unico, cfr.: Causa 645/19, punto 53: "*L'applicazione del meccanismo dello "sportello unico" richiede, come confermato dal considerando 13 del regolamento 2016/679, una cooperazione leale ed efficace tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate*".

complicare in modo significativo né rendere praticamente impossibile la realizzazione dell'obiettivo delle norme giuridiche europee (effettività).

33. Tuttavia, poiché esistono differenti disposizioni amministrative nazionali, la loro applicazione può dar luogo a differenze e ciò spiega (in parte) per quale motivo le autorità di controllo trattino i casi in modi diversi e con diversi approcci istruttori. Tuttavia, tali differenze nel diritto (processuale) nazionale non devono condurre a situazioni in cui siano compromessi i principi di equivalenza e di effettività.
34. Di conseguenza, se non è possibile conciliare in tal modo il diritto dell'Unione e i requisiti nazionali, vale a dire se la disposizione nazionale è in contrasto con il diritto dell'Unione, le norme nazionali confliggenti con il diritto dell'Unione devono, in linea di principio, rimanere inapplicate<sup>17</sup>.
35. Per quanto riguarda il meccanismo di cooperazione, l'EDPB sottolinea pertanto che il diritto (processuale) nazionale che ha l'effetto di "*complicare in modo significativo o rendere praticamente impossibile realizzare*" una cooperazione efficace non è compatibile con il GDPR e "*deve essere conciliato con l'esigenza di un'applicazione uniforme del diritto comunitario in modo da evitare disparità di trattamento*" (CGCE, C-290/91, punto 8). Trattandosi di un obbligo imposto a tutti gli Stati membri, se la conciliazione di cui sopra si rivela impossibile, l'autorità dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di disapplicare il diritto nazionale in questione.

### 3 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 1 — OBBLIGHI RECIPROCI

#### 3.1 Considerazioni generali

36. L'articolo 60, paragrafo 1, prevede un obbligo generale di cooperazione, identico per tutte le autorità di controllo coinvolte nella procedura. La formulazione chiarisce con l'uso del presente deontico, corrispondente all'impiego dell'ausiliare "shall" nel testo inglese, che la cooperazione non è una questione di discrezionalità, bensì un obbligo giuridico.
37. L'articolo 60, paragrafo 1, stabilisce i principi generali e fondamentali che si applicano all'intera procedura di cooperazione tra autorità di controllo. Conformemente alla formulazione di questo articolo, i concetti chiave della procedura di cooperazione consistono nello "*adoperarsi per raggiungere un consenso*" e nell'obbligo di "*scambi[are] tutte le informazioni utili*".
38. L'EDPB sottolinea espressamente che tali obblighi devono essere rispettati dall'ACC e da ogni altra autorità di controllo interessata (obbligo reciproco).

#### 3.2 Adoperarsi per raggiungere un consenso

39. Il fatto di "*adoperarsi per raggiungere un consenso*" deve essere inteso come un obiettivo giuridico<sup>18</sup> che non comporta l'obbligo giuridico di raggiungere il consenso in ogni singolo caso specifico. Tuttavia, questo obiettivo giuridico ha un'influenza decisiva su tutte le azioni di tutte le autorità di controllo interessate durante l'intero processo di cooperazione, ossia stabilisce la direzione dell'agire in forma cooperativa, cosicché le autorità di controllo facciano tutto il possibile e compiano uno "*sforzo serio e determinato*"<sup>19</sup> al fine di raggiungere un consenso.

---

<sup>17</sup> Cfr. anche: CGUE: Causa C-205-215/83, punto 19; C-94/87, punto 12; C-280/13, punto 37.

<sup>18</sup> Cfr. anche: Causa C-645/19, punto 51 "(...) l'autorità di controllo capofila è tenuta, in particolare, a cercare di raggiungere un consenso. "

<sup>19</sup> Secondo la definizione contenuta nel dizionario Merriam-Webster per il termine inglese "*endeavour*" che

40. La procedura di cooperazione condotta nell'ottica dell'"*adoperarsi* per raggiungere un consenso" comporta necessariamente uno scambio reciproco di opinioni e documenti sul tema. Tale scambio reciproco è inteso a garantire che tutte le circostanze pertinenti al caso di specie siano state prese in considerazione e possano quindi contribuire anche a prevenire eventuali controversie<sup>20</sup>.
41. Che tale approccio consensuale dovrebbe essere la regola trova ulteriore conferma nelle disposizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 11, e all'articolo 66, paragrafo 1, secondo cui, rispettivamente, "in circostanze eccezionali" e "in deroga (...)" alla procedura di cui all'articolo 60", un'autorità di controllo<sup>21</sup> interessata può adottare misure urgenti.
42. L'importanza di tale obiettivo è confermata dal confronto tra il testo attuale e la proposta originaria della Commissione del 2012 relativa al regolamento generale sulla protezione dei dati, che non menzionava il "consenso" e prevedeva semplicemente la competenza esclusiva dell'autorità di controllo capofila nei casi transfrontalieri. Il testo attuale rispecchia un approccio diverso voluto dal legislatore dell'UE, in cui si pone l'accento sulla cooperazione obbligatoria delle autorità di controllo, che dovrebbe essere leale e costruttiva<sup>22</sup>. Nell'"*adoperarsi* per raggiungere un consenso", le autorità di controllo dovrebbero avvalersi di tutti gli strumenti possibili, compreso lo scambio reciproco di informazioni pertinenti, offrendosi reciprocamente l'opportunità di esprimere un parere sulle informazioni scambiate e di tenere conto del punto di vista di altre autorità di controllo interessate<sup>23</sup>.

### 3.3 Obbligo di scambiare tutte le informazioni utili

43. Un elemento chiave e ulteriormente prioritario della procedura di cooperazione consiste nello scambio obbligatorio di "tutte le informazioni utili" tra le autorità di controllo interessate, che si applica lungo l'arco dell'intera procedura di cooperazione.
44. Lo scambio di informazioni utili è un obbligo reciproco necessario per consentire all'autorità di controllo capofila e alle altre autorità di controllo interessate di svolgere efficacemente il loro ruolo, ad esempio nel determinare se vi sia stata una violazione del GDPR<sup>24</sup>.
45. Lo scambio reciproco di informazioni è particolarmente importante se l'ACC non prevede operazioni congiunte (articoli 60 (2) e 62) e non si fa affidamento sulle richieste di assistenza reciproca (articoli 60 (2) e 61) per raccogliere congiuntamente informazioni pertinenti. Senza queste procedure aggiuntive, che richiedono naturalmente un ulteriore impegno e coordinamento, l'ACC e le altre autorità di controllo interessate devono basarsi sullo scambio reciproco di informazioni ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo.

#### 3.3.1 "informazioni utili"

- 4 Le informazioni da considerare "*utili*" dipendono dalle circostanze di ogni singolo caso. In linea di principio, tutte le informazioni che contribuiscono direttamente o indirettamente alla conclusione del procedimento dovrebbero essere classificate come utili. Ciò comprende informazioni sufficienti sugli

---

compare nel testo inglese del GDPR.

<sup>20</sup> Cfr. anche: Linee-guida 9/2020 sull'obiezione pertinente e motivata ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679, punto 9.

<sup>21</sup> Cfr. anche: Il considerando 138 afferma che "*in altri casi di rilevanza transfrontaliera, si dovrebbe applicare il meccanismo di cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate (...) senza attivare il meccanismo di coerenza*".

<sup>22</sup> Cfr. anche: Parere dell'AG nella causa C-645/19, punto 87.

<sup>23</sup> Cfr. Proposta di Regolamento, 2012/0011 (COD) articolo 51, paragrafo 2.

<sup>24</sup> Cfr. anche: EDPB, decisione 01/2020 sulla controversia sorta ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del RGPD, punti 134-136.

elementi di fatto e di diritto specifici del caso. Le informazioni già note o disponibili al pubblico non devono necessariamente essere condivise.

- 5 Lo scambio di informazioni non è quindi fine a sé stesso, ma serve a tutte le autorità di controllo coinvolte per trattare il caso ed essere in grado di svolgere adeguatamente il loro ruolo di autorità di controllo. In termini concreti, è pertanto indispensabile che tutte le parti interessate agiscano in modo appropriato, ossia proporzionato e in uno spirito di leale cooperazione. Pertanto, la domanda da porsi in ciascun caso dovrebbe essere in sostanza di quali informazioni ogni autorità di controllo vorrebbe disporre necessariamente per trattare quello specifico caso.
- 6 Ad esempio, nel caso di un'autorità di controllo capofila, si tratta di tutte le informazioni utili raccolte nei rapporti con il titolare o con il responsabile del trattamento: l'autorità di controllo capofila è infatti "l'unico interlocutore" del titolare del trattamento (risultanze delle indagini, relazioni, corrispondenza con il titolare del trattamento, verbali di riunioni, ulteriori elementi di prova, ecc.).
- 7 Se la mole e la natura delle informazioni sono particolarmente rilevanti, l'ACC dovrebbe trovare il modo di fornire sintesi, estratti e relazioni a sostegno delle argomentazioni formulate nel progetto di decisione.
- 8 Nel caso di un'altra autorità di controllo interessata, ciò dovrebbe tradursi nell'obbligo di comunicare proattivamente, all'ACC e alle altre autorità di controllo interessate, tutte le informazioni utili relative al caso (reclamo iniziale, notifica di violazione dei dati, ecc.) di cui tale autorità di controllo è in possesso e che sono utili per valutare la situazione di fatto e di diritto. Ciò può includere qualsiasi memoria, argomentazione, corrispondenza con gli interessati o qualsiasi constatazione effettuata dall'autorità di controllo interessata nel corso, ad esempio, della fase di valutazione preliminare, o a seguito di ispezioni a livello nazionale che hanno portato all'individuazione di una possibile violazione presso lo stabilimento nazionale del titolare in un contesto di trattamento transfrontaliero.

Ad esempio, le autorità di controllo potrebbero scambiarsi le seguenti informazioni:

- Informazioni che hanno conseguenze sulla riassegnazione delle competenze dell'autorità di controllo capofila e sulla distribuzione dei ruoli/delle qualifiche delle autorità di controllo interessate<sup>25</sup> (ad esempio variazioni della titolarità del trattamento o dello stabilimento principale, ecc.)
- Corrispondenza con il titolare del trattamento/gli interessati in merito a un reclamo/un'indagine.
- Riunioni con titolari del trattamento o responsabili del trattamento: Ordine del giorno, ambito e attività, verbale della riunione/valutazione dei risultati della riunione, azioni di follow-up previste
- Processi verbali delle audizioni — anche ove relative a singole questioni del caso in esame
- Questionari inviati al titolare del trattamento/responsabile del trattamento
- Eventuale primo progetto di relazione dell'indagine/ispezione
- Possibili relazioni di esperti (giuridiche, tecniche), anche se esterni
- Portata prevista di un'indagine/rapporto di ispezione/verbale di indagine
- Dichiarazioni e altri elementi di prova, altre indicazioni pertinenti, esperienze pregresse in relazione

---

<sup>25</sup> Cfr. precedente punto 5.

al titolare o al responsabile del trattamento, o allo specifico trattamento dei dati, prassi amministrative

- Informazioni necessarie per focalizzare correttamente il caso: ad esempio, per un'indagine su una questione estremamente tecnica, è probabile che le informazioni relative agli aspetti tecnici siano molto pertinenti, laddove in altri casi gli aspetti tecnici avranno minore importanza.

Nota: Gli esempi di cui sopra non sono esaustivi. Le informazioni che le autorità di controllo riterranno pertinenti dipenderanno dalle circostanze del caso specifico.

Per lo scambio di tali informazioni dovrebbe essere utilizzato il sistema di informazione dell'EDPB.

51. Per quanto riguarda il principio di minimizzazione dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), è opportuno valutare caso per caso se sia necessaria la comunicazione dei dati personali. I dati personali dovrebbero essere condivisi solo ove necessario per affrontare una questione specifica.
52. L'ACC e altre autorità di controllo interessate possono segnalare che determinate informazioni sono (altamente) riservate, in particolare quando ciò risulti necessario per soddisfare i requisiti di confidenzialità previsti dalle legislazioni nazionali. In tal caso, le autorità di controllo dovrebbero informarsi reciprocamente con tempestività e individuare congiuntamente soluzioni giuridiche alla luce della circostanza per cui le disposizioni in materia di confidenzialità si riferiscono solitamente a terzi esterni e non alle autorità di controllo interessate. A tale riguardo, le informazioni ricevute soggette a vincoli nazionali di confidenzialità non dovrebbero essere pubblicate o comunicate a terzi senza previa consultazione dell'autorità da cui esse originano, ove possibile.
53. Per quanto riguarda eventuali richieste di accesso, fatte salve le norme nazionali in materia di trasparenza, le autorità di controllo dovrebbero consultarsi prima di concedere o rifiutare l'accesso ai documenti scambiati nel corso della procedura di cooperazione.

### 3.3.2 Tempistica dello scambio di informazioni

54. Il paragrafo 1 non prevede una tempistica specifica, trattandosi di un obbligo generale svincolato da riferimenti temporali. Tuttavia, l'applicazione efficace del GDPR in tutta l'UE richiede che tutte le autorità di controllo interessate ricevano tutte le informazioni utili in modo tempestivo, ossia non appena ragionevolmente possibile. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'obbligo reciproco di scambiare tutte le informazioni utili si applichi già prima della trasmissione di un progetto di decisione da parte dell'autorità di controllo capofila.
55. Al fine di facilitare il raggiungimento di un consenso, le informazioni dovrebbero essere condivise in una fase in cui sia ancora possibile per l'ACC tenere conto dei punti di vista delle altre autorità di controllo interessate. Ciò dovrebbe applicarsi a tutte le fasi del procedimento e, in particolare, dovrebbe evitare che le altre autorità di controllo interessate siano messe dinanzi al fatto compiuto – ad esempio perché il diritto nazionale prevede preclusioni in rapporto a determinate fasi del procedimento.
56. A tale riguardo, l'articolo 60 prevede anche uno "spazio di riflessione" sia per le autorità di controllo capofila che per le altre autorità di controllo interessate, in quanto vi è spazio per facilitare il raggiungimento di un consenso attraverso scambi "informali" di "tutte le informazioni *utili*" senza scadenze rigorose, prima di avviare le fasi "formali". Quanto più ampio e tempestivo è lo scambio di informazioni tra le autorità di controllo interessate, tanto maggiore sarà la probabilità di raggiungere un consenso il prima possibile.
57. L'EDPB raccomanda pertanto, come norma minima, che l'autorità di controllo capofila compia ogni

sforzo per condividere in modo proattivo, con le altre autorità di controllo interessate, l'ambito e le principali conclusioni del suo progetto di decisione prima della trasmissione formale di quest'ultimo. Ciò consente alle altre autorità di controllo interessate di esprimere le proprie opinioni al riguardo e di segnalare tempestivamente eventuali quesiti all'autorità di controllo capofila. L'ACC può decidere di affrontare tali questioni prima di trasmettere formalmente il progetto di decisione e, dunque, prima di avviare la procedura molto rigorosa prevista all'articolo 60, paragrafo 4 e paragrafo 5, per sollevare obiezioni al progetto di decisione stesso.

58. In ultima analisi, occorre tenere presente che il meccanismo di cooperazione è inteso a sostenere e a contribuire all'efficace attuazione della protezione dei dati all'interno dell'UE. Le autorità di controllo dovranno sviluppare le migliori pratiche attraverso l'acquisizione costante di esperienza operativa e un approccio flessibile nell'individuare modalità ottimali di cooperazione.

## 4 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 2 — ASSISTENZA RECIPROCA E OPERAZIONI CONGIUNTE

### 4.1 Considerazioni generali

59. L'articolo 60, paragrafo 2, riguarda forme specifiche di cooperazione tra l'ACC e le altre autorità di controllo interessate durante l'intera procedura di cooperazione di cui all'articolo 60, ossia nel quadro del meccanismo dello sportello unico.
60. L'articolo 60, paragrafo 2, va oltre l'obbligo di scambiare tutte le informazioni utili di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e prevede un tipo specifico di cooperazione che l'autorità di controllo capofila può, se necessario, perseguire in un caso concreto: chiedere alla o alle autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca o chiedere a una o più autorità di controllo interessate di impegnarsi in un'operazione congiunta condotta dall'ACC.
61. L'applicazione degli articoli 61 e 62 nei termini di cui all'articolo 60, paragrafo 2, implica la lettura delle disposizioni di tali articoli in combinato disposto con l'articolo 60. Pertanto, tale applicazione deve essere calibrata sullo specifico contesto di una procedura di cooperazione e in rapporto alla ripartizione dei ruoli prevista dal meccanismo dello sportello unico, in particolare dall'articolo 60, paragrafo 2.
62. Precisando le finalità principali di tale cooperazione, vale a dire lo svolgimento di indagini o il controllo dell'attuazione di una misura riguardante un titolare o un responsabile del trattamento in un altro Stato membro, l'articolo 60, paragrafo 2, pone l'accento su due fasi della procedura di cooperazione in cui trovano applicazione i suddetti strumenti di cooperazione: in primo luogo, durante la fase di indagine, prima dell'adozione della decisione finale; in secondo luogo, durante la fase di attuazione, dopo che la decisione finale è stata adottata e notificata al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento.

### 4.2 Requisiti di cui all'articolo 60, paragrafo 2

#### 4.2.1 "L'ACC può chiedere"

63. Attraverso il riferimento all'ACC, questa disposizione inquadra le azioni da intraprendere nell'ambito del meccanismo dello sportello unico e in rapporto allo specifico caso trattato, una volta che sia stata individuata l'ACC. Occorre pertanto sottolineare che il possibile ricorso all'assistenza reciproca o alle indagini congiunte a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, è limitato alla procedura di cooperazione avviata in riferimento a uno specifico caso transfrontaliero.

64. In linea con la discrezionalità riconosciuta all'autorità di controllo capofila nello svolgimento dell'indagine o nel gestire il follow-up delle misure adottate dal titolare o dal responsabile del trattamento per conformarsi alla sua decisione, la formulazione "può chiedere" conferisce all'ACC il potere di assumere l'iniziativa, ma solo ove lo ritenga necessario o opportuno per il caso in questione. Spetta all'autorità di controllo capofila decidere se presentare una richiesta di assistenza reciproca o se effettuare un'operazione congiunta, a norma, rispettivamente, degli articoli 61 e 62, in quanto il GDPR non impone all'ACC l'obbligo di avvalersi di tali possibilità.
65. L'articolo 60, paragrafo 2, riguarda solo le richieste presentate dall'autorità di controllo capofila e non le richieste dell'autorità di controllo interessata<sup>26</sup> rivolte all'autorità di controllo capofila nel contesto della procedura di cooperazione di cui all'articolo 60, in quanto tali richieste sono già contemplate dall'articolo 60, paragrafo 1, nell'ambito dello scambio di "*tutte le informazioni utili*".

#### 4.2.2 "in qualunque momento"

66. Ciò significa che l'autorità di controllo capofila può inviare richieste di assistenza reciproca o di svolgere operazioni congiunte ogniqualvolta ritenga che l'azione sia giustificata per esercitare pienamente la propria competenza, nel corso dell'intera procedura di cooperazione di cui all'articolo 60.
67. Infatti, nell'ambito di una stessa procedura di cooperazione relativa a un caso specifico, l'ACC può inviare più richieste, relative all'assistenza reciproca, allo svolgimento di un'operazione congiunta o a entrambe. Tuttavia, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere presente che tali richieste dovrebbero essere necessarie e adeguate ai fini dell'indagine e/o del processo decisionale o per monitorare l'attuazione della decisione dell'ACC da parte del titolare o del responsabile del trattamento.

#### 4.2.3 Le altre autorità di controllo interessate in quanto destinatarie delle richieste

68. A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, le richieste dell'ACC sono in generale rivolte alle altre autorità di controllo interessate che hanno manifestato attivamente l'interesse a partecipare alla specifica procedura di cooperazione<sup>27</sup>. Nel caso delle richieste di assistenza reciproca di cui all'articolo 61, ciò non implica che tutte le autorità di controllo interessate siano automaticamente destinatarie delle richieste o debbano essere coinvolte nell'azione in questione. Ciò dipenderà piuttosto dalla valutazione dell'ACC su quale autorità sia nella posizione migliore per contribuire al caso in corso. Per contro, quando l'ACC intende effettuare operazioni congiunte, tutte le autorità di controllo interessate hanno il diritto di partecipare ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2.<sup>28</sup>
69. Anche nell'ultima fase della procedura di cooperazione di cui all'articolo 60, paragrafo 10, relativa al seguito dato alla decisione finale dell'autorità di controllo capofila da parte del titolare o del responsabile del trattamento, l'ACC può decidere, sulla base delle specificità del caso in questione, quali autorità di controllo interessate debbano essere coinvolte nelle azioni volte a *verificare* in loco l'attuazione della decisione, e invierà le richieste di assistenza di conseguenza (ad esempio, alle autorità di controllo interessate dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento hanno

---

<sup>26</sup> A norma dell'articolo 56, paragrafo 5, qualora l'autorità di controllo capofila decida di non trattare il caso in considerazione della sua natura locale, l'autorità di controllo interessata assume il ruolo guida dell'indagine e lo gestisce conformemente agli articoli 61 e 62. Se l'autorità di controllo interessata che tratta il caso ritiene di dover chiedere assistenza all'ACC, la procedura di cui all'articolo 60 non si applica, pertanto gli articoli 61 e 62 saranno direttamente applicabili al di fuori dell'ambito di applicazione dell'articolo 60, paragrafo 2.

<sup>27</sup> Cfr. i paragrafi 189 e seguenti sull'effetto vincolante del progetto di decisione.

<sup>28</sup> Tuttavia, l'ACC è libera di estendere la partecipazione alle autorità di controllo che non sono autorità di controllo interessate.

stabilimenti).

### 4.3 Richieste di assistenza reciproca

70. Lo strumento dell'assistenza reciproca offre una serie di possibilità di cooperazione alle autorità di controllo al fine di attuare e applicare il GDPR in modo coerente, tenendo conto della dispersione geografica degli stabilimenti dei titolari o dei responsabili del trattamento e degli interessati. Tuttavia, la specifica tipologia di assistenza richiesta dipenderà dalle circostanze del caso, tenendo anche presente che l'ACC è l'unico interlocutore del titolare o del responsabile del trattamento per lo specifico caso di trattamento transfrontaliero in questione.
71. In un caso transfrontaliero nell'ambito della procedura di cui all'articolo 60, l'ACC può inviare alla o alle autorità di controllo interessate qualsiasi richiesta di assistenza reciproca ritenuta utile per giungere a una decisione nel caso specifico.
72. Durante la fase di indagine, vi sono diverse situazioni in cui l'autorità di controllo capofila può dover chiedere assistenza reciproca ad altre autorità di controllo interessate. Il caso più frequente è probabilmente la richiesta di assistenza all'autorità di controllo interessata che ha ricevuto il reclamo iniziale (ad esempio, per chiedere ulteriori informazioni al reclamante, per la verifica di determinati fatti o la raccolta di elementi probatori presso lo stabilimento del titolare/responsabile in tale Stato membro). In tali circostanze, sarebbe coinvolta una sola autorità interessata.
73. Tuttavia, l'autorità di controllo capofila può dover chiedere alla o alle autorità di controllo interessate di fornire informazioni o di svolgere accertamenti presso uno o più stabilimenti specifici del titolare o del responsabile del trattamento in alcuni Stati membri, alla luce delle condizioni relative al trattamento dei dati o della ripartizione delle responsabilità tra gli stabilimenti stessi. In tali circostanze, l'ACC invierà la richiesta alla o alle autorità di controllo interessate.
74. Al termine della procedura di cui all'articolo 60, dopo che il titolare o il responsabile del trattamento ha notificato all'autorità di controllo capofila le misure adottate per conformarsi alla decisione finale di quest'ultima, a norma dell'articolo 60, paragrafo 10, l'autorità di controllo capofila, dopo averne informato l'altra o le altre autorità di controllo interessate, può comunque chiedere a tale/tali autorità di fornire assistenza reciproca verificando se, e in quali termini, lo stabilimento del titolare o responsabile del trattamento nel rispettivo Stato membro abbia concretamente dato attuazione alla decisione suddetta.
75. Le richieste di assistenza reciproca inviate a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, dovrebbero seguire le norme generali di cui all'articolo 61 per quanto riguarda, da un lato, le finalità e i motivi che giustificano la richiesta dell'autorità di controllo capofila e, dall'altro, l'eventuale risposta da parte della o delle autorità di controllo interessate.
76. A norma dell'articolo 61, paragrafo 2, la o le autorità di controllo interessate che riceva(no) una richiesta dall'ACC adotta(no) le misure appropriate per rispondere "senza ingiustificato ritardo" e, in ogni caso, "entro un mese dal ricevimento della richiesta".
77. Il principio di dare priorità, in una certa misura, alla procedura di cui all'articolo 60 è già sancito dall'articolo 60, paragrafo 3, in cui viene utilizzato il termine "senza indugio", nonché dalla rigida tempistica di cui ai paragrafi 4 e 5. Anche l'espressione "ingiustificato ritardo" utilizzata all'articolo 61 sottolinea la necessità che l'autorità di controllo agisca tempestivamente; tuttavia, l'ampia gamma di attività oggetto delle richieste di assistenza reciproca può comportare tempistiche diverse per fornire pienamente l'assistenza richiesta. A ogni modo, la o le autorità di controllo interessate informano l'ACC

entro un mese dal ricevimento della richiesta "*dell'esito o, a seconda dei casi, dei progressi delle misure adottate per rispondere alla richiesta*" ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 61, paragrafo 5.

#### 4.4 Avvio di operazioni congiunte

78. A norma dell'articolo 60, paragrafo 2, l'ACC può condurre operazioni congiunte ai sensi dell'articolo 62, in particolare per svolgere indagini o controllare l'attuazione di una misura riguardante un titolare o un responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro.
79. Pertanto, nell'ambito del ruolo di capofila della procedura di cui all'articolo 60, qualora l'ACC ritenga che un'indagine congiunta o misure di esecuzione congiunte possano essere di beneficio per il caso all'esame, l'ACC può istituire un'operazione congiunta chiedendo alla o alle autorità di controllo interessate di intraprendere determinate attività, sebbene non vi sia alcun obbligo per un'autorità di controllo interessata di ottemperare a tale richiesta.
80. Un'operazione congiunta può essere ospitata dall'autorità di controllo capofila nel proprio Stato membro, oppure può essere organizzata dall'autorità di controllo capofila sotto forma di attività investigativa comune delle autorità di controllo interessate da condurre in più Stati membri, quelli in cui vi siano stabilimenti del titolare o del responsabile del trattamento, per effettuare verifiche in loco necessarie per accertare l'esito della procedura di cooperazione. Un'operazione congiunta può essere anche attivata dall'autorità di controllo capofila, sotto forma di misura esecutiva congiunta delle autorità di controllo interessate finalizzata a monitorare in modo simultaneo l'attuazione della decisione adottata dall'autorità di controllo capofila in ciascuno stabilimento del titolare o del responsabile del trattamento per il quale tale decisione è vincolante.

## 5 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 3 — INFORMAZIONI DA PARTE DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO CAPOFILA E OBBLIGO DI TRASMETTERE UN PROGETTO DI DECISIONE

81. L'articolo 60, paragrafo 3, descrive il processo decisionale, che costituisce una tappa fondamentale della procedura di cooperazione tra l'ACC e le autorità di controllo interessate. L'obiettivo di questa fase è trovare rapidamente una decisione consensuale sull'esito del caso.
82. L'articolo 60, paragrafo 3, si concentra sui compiti dell'autorità di controllo capofila e stabilisce tre obblighi fondamentali:
- comunicare senza indugio alle autorità di controllo interessate le informazioni utili sulla questione;
  - trasmettere senza indugio un progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate per il loro parere, e
  - tenere debitamente conto delle opinioni delle autorità di controllo interessate.

Tali obblighi devono essere considerati alla luce dell'approccio consensuale di cui all'articolo 60, paragrafo 1.

## 5.1 Articolo 60, paragrafo 3, primo periodo: Obbligo dell'autorità di controllo capofila di comunicare senza indugio le informazioni

### 5.1.1 L'espressione "senza indugio"

83. L'espressione "senza indugio" è utilizzata in entrambi i periodi dell'articolo 60, paragrafo 3. Mentre il primo periodo contiene l'obbligo per l'autorità di controllo capofila di comunicare senza indugio le informazioni utili in materia alle altre autorità di controllo interessate, il secondo periodo stabilisce l'obbligo per l'ACC di trasmettere senza indugio un progetto di decisione alle autorità di controllo interessate.
84. Sebbene l'espressione "senza indugio" ricorra in varie disposizioni del regolamento generale sulla protezione dei dati, essa non trova ulteriore definizione all'articolo 4.
85. Poiché l'articolo 60, paragrafo 3, è una disposizione giuridica del diritto dell'Unione, l'espressione "senza indugio" deve essere interpretata in modo autonomo rispetto al diritto nazionale al fine di garantire un'applicazione uniforme del GDPR.
86. L'espressione "senza indugio" è stata oggetto della sentenza della CGUE (18.11.1999, C-151/98 P, paragrafo 25) nel contesto del regolamento (UE) n. 2377/90. La CGUE ha ritenuto che il Tribunale di primo grado avesse correttamente dichiarato che l'articolo 8, paragrafo 3, lettera b), di tale regolamento non indicava con precisione il termine entro il quale la Commissione doveva proporre al Consiglio le misure da adottare e che, utilizzando l'espressione "senza indugio", il legislatore comunitario avesse lasciato alla Commissione un certo margine di discrezionalità pur imponendole di agire rapidamente.
87. Pertanto, conformemente alla sentenza della CGUE, l'EDPB ritiene che l'espressione "senza indugio" nel contesto dell'articolo 60, paragrafo 3, primo periodo, configuri l'obbligo di agire rapidamente<sup>29</sup>.
88. Il fatto che il legislatore abbia utilizzato l'espressione "senza indugio" in questo contesto segnala la ritenuta necessità di promuovere una maggiore speditezza del flusso di informazioni connesso al progetto di decisione. Tuttavia, data la diversità dei casi, non è stato possibile fissare un termine specifico a tale riguardo. Pertanto, l'EDPB ritiene che l'espressione "senza indugio" significhi non già che le informazioni devono essere fornite immediatamente o entro un determinato lasso di tempo, bensì senza esitazioni, vale a dire entro un periodo (a fini valutativi) commisurato alle circostanze del singolo caso. In sintesi, ciò significa che l'ACC deve agire in modo proattivo e il più rapidamente possibile, in modo adeguato al caso. Ciò vale ovviamente anche per la reazione delle altre autorità di controllo interessate alle richieste dell'autorità di controllo capofila.
89. Per facilitare la pianificazione delle altre autorità di controllo interessate ai fini del loro contributo al progetto di decisione, l'ACC dovrebbe prendere in considerazione modalità utili a supportare le altre autorità di controllo interessate nella calendarizzazione delle rispettive attività. Ciò potrebbe avvenire ad esempio, se del caso, mediante la definizione di un cronoprogramma indicativo.

---

<sup>29</sup> Al punto 115 delle sue conclusioni nella causa C 645/19, l'avvocato generale Bobek afferma che, in linea di principio, il RGPD impone all'ACC di agire tempestivamente nei casi riguardanti un trattamento transfrontaliero. Sebbene "agire tempestivamente" non sia sinonimo di "agire rapidamente", l'EDPB ritiene che, se l'autorità di controllo capofila agisce in modo proattivo e il più rapidamente possibile, siano soddisfatti anche i requisiti di un agire tempestivo.

**Esempio 2:** Prima dell'indagine, l'ACC condivide proattivamente un sintetico cronoprogramma delle azioni che intende compiere. A tempo debito, dopo il completamento dell'indagine, l'ACC invia una sintesi dei risultati delle indagini alle autorità di controllo interessate sotto forma di una nota, con un termine breve e ragionevole<sup>30</sup> per le osservazioni nel contesto di una "consultazione informale" attraverso il sistema informativo dell'EDPB.

A seguito di ciò, condivide le informazioni utili raccolte e aggiorna il cronoprogramma, aggiungendo la data entro cui intende condividere un progetto preliminare di decisione, un termine previsto per le osservazioni delle autorità di controllo interessate su tale progetto preliminare di decisione, e la tempistica prevista per la consultazione delle parti interessate.

90. Come migliore prassi, l'ACC e le autorità di controllo interessate possono convenire che l'obbligo di scambiare "senza indugio" le informazioni utili sia soddisfatto se vi è uno scambio proattivo, rapido e completo di tutte le informazioni utili, che consenta alle autorità di controllo interessate di esaminare, valutare e reagire a tali informazioni con sufficiente anticipo.

#### 5.1.2 L'espressione "informazioni utili"

91. Per quanto riguarda il concetto di informazioni utili, si può fare riferimento alle osservazioni di cui alla sezione 3.3.
92. L'articolo 60, paragrafo 3, primo periodo, stabilisce un obbligo di informazione dell'ACC nei confronti delle autorità di controllo interessate; per contro, l'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, disciplina lo scambio reciproco di informazioni tra l'ACC e altre autorità di controllo interessate. La comunicazione delle informazioni utili da parte dell'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, primo periodo, in combinato disposto con l'articolo 60, paragrafo 1, secondo periodo, è connessa in ultima analisi alla trasmissione del progetto di decisione. Le informazioni utili accessibili solo all'ACC dovrebbero essere fornite alle altre autorità di controllo interessate tramite il sistema informativo dell'EDPB.
93. L'idea fondamentale della procedura di cooperazione è il raggiungimento di una decisione consensuale con risoluzione del caso mediante un'interazione collaborativa tra l'ACC e le altre autorità di controllo interessate. Pertanto, la partecipazione delle altre autorità di controllo interessate alla procedura di cooperazione non si limita al diritto di esprimere un'obiezione pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4. In particolare, prima della creazione del progetto di decisione, le autorità di controllo interessate dovrebbero essere in grado di contribuire alla procedura nel suo complesso e possono esprimere il loro parere.
94. A tal fine, l'ACC dovrebbe in generale adoperarsi per scambiare con le altre autorità interessate i risultati preliminari prima di trasmettere il progetto di decisione, in particolare qualora si possano prevedere divergenze di opinioni o se le altre autorità di controllo interessate hanno bisogno di un certo lasso di tempo per familiarizzarsi con la questione. Ciò consente all'autorità di controllo capofila di essere informata delle opinioni delle altre autorità di controllo interessate, al fine di tenerne debitamente conto già nella preparazione del progetto di decisione.

**Esempio 3:** In una fase precoce, dopo la valutazione preliminare di un caso basato su un reclamo dal quale emerge l'utilizzo ulteriore di dati personali per altre finalità da parte dei partner commerciali, l'ACC condivide tale informazione con le altre autorità di controllo interessate per concordare sull'eventuale opportunità di procedere esclusivamente per il reclamo oppure di estendere l'ambito dell'istruttoria a tale

<sup>30</sup> La definizione di quanto sia "ragionevole" necessita di una valutazione caso per caso e può variare da un paio di settimane a un mese o più.

trattamento secondario dei dati.

**Esempio 4:** Al termine dell'indagine, l'ACC fornisce una sintesi dei principali risultati alle altre autorità di controllo interessate e, se del caso, individua anche le questioni chiave da esaminare, al fine di iniziare a costruire un terreno comune per la valutazione del merito del caso. Questa prevista interazione tra l'ACC e le altre autorità di controllo interessate si rivela essenziale per individuare sin dall'inizio divergenze interpretative e, di conseguenza, per promuovere il più possibile la necessaria convergenza.

**Esempio 5:** In una fase successiva, prossima alla trasmissione del progetto di decisione, tutte le autorità di controllo interessate dispongono di una panoramica dei fatti e di una valutazione delle potenziali violazioni constatate durante la fase di indagine. Tali risultati preliminari e l'ulteriore valutazione comprendono le disposizioni che potrebbero essere state violate e le misure previste a norma dell'articolo 58, paragrafo 2, e dell'articolo 83, paragrafo 2.

95. Come indicato in precedenza e negli esempi, lo scambio di opinioni giuridiche controverse o divergenti, nonché lo scambio di opinioni sulle misure complementari da adottare o meno e/o sugli elementi forniti o meno, dovrebbe costituire una prassi generale. Così facendo, si impedirebbe che le discussioni sull'interpretazione del GDPR e le relative decisioni siano demandate alla procedura di risoluzione delle controversie.
96. Tuttavia, se decide di avviare un'indagine di propria iniziativa anziché sulla base degli elementi trasmessi dalle altre autorità di controllo interessate, l'ACC agisce nell'ambito del suo potere discrezionale e, pertanto, le opinioni espresse delle altre autorità di controllo interessate non comportano l'obbligo per l'ACC di modificare l'ambito della sua indagine<sup>31</sup>.

## 5.2 Articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo: Obbligo dell'autorità di controllo capofila di trasmettere un "progetto di decisione"

### 5.2.1 Obbligo giuridico di trasmettere un progetto di decisione

97. L'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, stabilisce l'obbligo per l'autorità di controllo capofila di trasmettere un progetto di decisione all'altra o alle altre autorità di controllo interessate. Ciò è dimostrato dall'uso del presente deontico, che corrisponde all'impiego dell'ausiliare modale "shall" associato al verbo "submit" nel testo inglese del regolamento, a indicare una regola da seguire in tutti i casi in cui si applica l'articolo 60.
98. La trasmissione di un progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, è un obbligo che si applica all'ACC nel contesto di tutte le procedure di sportello unico. La competenza dell'ACC si fonda sull'articolo 56, paragrafo 1, che deve essere considerato come "*lex specialis*" ogniqualvolta sorga una questione relativa a trattamenti transfrontalieri. La competenza dell'autorità di controllo capofila ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 1, è esercitata in tali casi "secondo la procedura di cui all'articolo 60"; pertanto, l'ACC che agisce nel quadro dello sportello unico è vincolata dalle disposizioni dell'articolo 60, compreso l'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo.
99. Di conseguenza, l'ACC è tenuta a trasmettere un progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate in tutti i casi, anche qualora il reclamo sia ritirato dall'interessato dopo l'avvio della

---

<sup>31</sup> Tuttavia, un'autorità di controllo interessata può sollevare, in ultima istanza, un'obiezione in merito all'ambito dell'indagine, come evidenziato al punto 9 delle linee guida 09/2020 dell'EDPB sull'obiezione pertinente e motivata, a condizione che soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 4 (24) nei termini illustrati nelle linee guida.

procedura di cui all'articolo 60 o qualora ai sensi del diritto nazionale non sia assunta alcuna decisione (definitiva) vera e propria nel caso specifico.

100. Anche in questi casi, il progetto di decisione funge da coordinamento finale tra tutte le autorità di controllo coinvolte nella procedura dello sportello unico, e lascia aperte le opportunità giuridiche di cui all'articolo 60, paragrafo 4 e seguenti. Nei casi derivanti da reclami, il progetto di decisione costituisce inoltre il fondamento per le decisioni finali delle autorità di controllo interessate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 8 e 9.

**Esempio 6:** Successivamente all'avvio di un procedimento OSS a seguito di un reclamo, il titolare del trattamento elimina prontamente la violazione dopo essere stato contattato dall'ACC. In considerazione del caso e del comportamento del titolare del trattamento, l'ACC conclude che il caso può essere chiuso. L'autorità di controllo capofila trasmette un progetto di decisione in cui dichiara l'intenzione di archiviare il caso, esponendo in dettaglio le motivazioni della sua linea d'azione, dopo di che si procede secondo le altre fasi previste dalla procedura di cui all'articolo 60.

101. Come spiegato nella sezione 3.2 e ricordato dall'EDPB nelle linee guida 09/2020 in tema di obiezione pertinente e motivata, "le autorità di controllo coinvolte (l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate) dovrebbero adoperarsi per eliminare qualsiasi carenza nel processo di ricerca del consenso, in modo tale da pervenire a un progetto di decisione consensuale". L'autorità di controllo capofila trasmette il progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate "per ottenere il loro parere", ossia lo scopo è consultare le autorità di controllo interessate sul merito del progetto di decisione (cfr. anche il riferimento, all'articolo 60, paragrafo 4, alla "consultazione" che l'ACC è tenuta a svolgere "a norma del paragrafo 3 del presente articolo"). La consultazione alla quale è intesa la trasmissione del progetto di decisione dovrebbe pertanto essere vista alla luce, ancora una volta, dell'obiettivo del consenso su cui si fonda l'intero meccanismo dell'articolo 60 (cfr. la sezione 5.2.4 sulla necessità di "tenere debitamente conto delle loro opinioni").

102. Come migliore pratica, l'EDPB raccomanda che l'autorità di controllo capofila informi preventivamente le altre autorità di controllo interessate dell'intenzione di trasmettere un progetto di decisione. Ciò potrebbe avvenire in linea con un cronoprogramma indicativo fornito dall'autorità di controllo capofila nell'ambito dello scambio di informazioni utili (a norma dell'articolo 60, paragrafo 1), in particolare per i casi che coinvolgono un numero consistente di autorità di controllo interessate e/o che sollevano questioni sensibili. In ogni caso, conoscere in anticipo ciò che è in preparazione aiuterà le autorità di controllo interessate a organizzare la loro valutazione del progetto di decisione e a sfruttare appieno il termine di quattro settimane di cui all'articolo 60, paragrafo 4.

103. Per quanto riguarda la componente "trasmette" dell'obbligo in questione, il comitato raccomanda che tale trasmissione avvenga solo mediante il sistema di informazione dell'EDPB, in modo da avere certezza circa la data dalla quale decorre il periodo di quattro settimane di cui all'articolo 60, paragrafo 4, e al fine di assicurare che tutte le autorità di controllo interessate possano ricevere il progetto di decisione contemporaneamente. Tale approccio garantirà la sicurezza e la riservatezza della trasmissione ed è necessario anche alla luce di eventuali obiezioni al progetto di decisione e di disaccordi tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate, con successiva attivazione della procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) 32. L'uso del sistema di

---

32 Infatti, l'articolo 11, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di procedura del comitato dispone che l'ACC fornisca "la documentazione comprovante i tempi e il formato della presentazione del progetto di decisione (riveduto)" per consentire al segretariato di verificare che il progetto di decisione (o progetto di decisione riveduto) e le obiezioni siano stati presentati entro i termini applicabili.

informazione dell'EDPB sembra essere il canale più appropriato per garantire una chiara marcatura temporale rispetto alla presentazione del progetto di decisione anche ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 12.

104. Per quanto riguarda il contenuto trasmesso, in linea di principio il progetto di decisione dovrebbe essere tale da contenere tutti gli elementi necessari affinché le autorità di controllo interessate possano valutarlo (cfr. sezione 6.2.2). Inoltre, in particolare nei casi che prevedono l'adozione di una misura correttiva e che comportano lo scambio di una mole consistente di informazioni utili al fine di comprendere le motivazioni e l'analisi che hanno condotto al progetto di decisione, le "informazioni utili" ai fini del progetto di decisione avrebbero dovuto essere scambiate prima della trasmissione del progetto stesso - alla luce dell'obiettivo del consenso sotteso all'intera procedura di cooperazione. In altri casi, più semplici, in cui le motivazioni del progetto di decisione sono evidenti e la necessità di scambiare informazioni utili è nulla o molto contenuta, le informazioni utili possono essere condivise unitamente al progetto di decisione stesso. Pertanto, in linea di principio, l'obbligo di cui all'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, impone all'ACC di trasmettere solo il progetto di decisione in quanto tale.
105. Inoltre, l'EDPB ricorda che, ove applicabile ai sensi del diritto nazionale, l'autorità di controllo capofila dovrebbe assicurarsi che il progetto di decisione trasmesso in questa fase sia pienamente conforme alle disposizioni del diritto nazionale relative al diritto al contraddittorio delle parti cui la decisione è rivolta (in particolare il titolare /responsabile del trattamento in questione e il reclamante, ove si preveda di rigettare o archiviare un reclamo conformemente al diritto nazionale applicabile). Pertanto, l'ACC non è tenuta a trasmettere, congiuntamente al progetto di decisione e contemporaneamente a quest'ultimo, le evidenze documentali relative al rispetto del diritto al contraddittorio; tuttavia, dovrebbe fare riferimento nel progetto di decisione alle misure adottate per garantire la conformità a tale diritto.

### 5.2.2 Il "progetto di decisione"

106. La trasmissione di un progetto di decisione deve essere considerata uno degli elementi chiave del meccanismo di cooperazione, in quanto costituisce, da un lato, un'opportunità decisiva e definitiva di consultazione reciproca in merito ai restanti disaccordi e offre, dall'altro lato, l'unica opportunità per le altre autorità di controllo interessate di esprimere obiezioni pertinenti e motivate.
107. Il GDPR non contiene una definizione di "progetto di decisione". In considerazione del significato e dello scopo della procedura di cooperazione, la nozione di progetto di decisione a livello dell'UE dovrebbe essere soggetta alla definizione di standard minimi comuni in modo da consentire a tutte le autorità di controllo interessate di partecipare adeguatamente al processo decisionale.
108. Ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 1, TFUE, una decisione costituisce un atto di esercizio delle competenze [dell'Unione]. In tale contesto, il GDPR utilizza i termini "compiti" (articolo 57) e "poteri" (articolo 58) con riguardo alle competenze delle autorità di protezione dei dati.
109. Per quanto riguarda le misure giuridicamente vincolanti che le autorità di controllo hanno il potere di adottare, una descrizione dei requisiti formali è rinvenibile nel considerando 129:
- Forma scritta
  - Formulazione chiara e inequivocabile
  - Indicazione dell'autorità di controllo che ha adottato la misura<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Ciò comprende il rigetto o l'archiviazione di un reclamo.

- Data di adozione della misura
- Firma del responsabile autorizzato dell'autorità di controllo
- Indicazione delle motivazioni della misura
- Riferimento al diritto a un ricorso effettivo.

110. Tali requisiti formali sono in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia sulle decisioni degli organi dell'UE ai sensi dell'articolo 288, paragrafo 1, del TFUE<sup>34</sup> e con la Carta dei diritti fondamentali.<sup>35</sup> Sebbene le disposizioni di cui sopra siano intese a disciplinare gli organismi dell'UE, esse offrono indicazioni orientative e possono consentire conclusioni sulla forma e sul contenuto di un progetto di decisione in quanto il diritto dell'Unione in questo caso attribuisce le relative competenze alle autorità di controllo.

111. Ne consegue che ogni decisione intesa a produrre effetti giuridici deve prevedere una descrizione dei fatti pertinenti, essere adeguatamente motivata e contenere un'adeguata analisi giuridica. Tali requisiti sono essenzialmente funzionali alla certezza del diritto e alla tutela giuridica delle parti interessate. Guardando al settore della protezione dei dati, ciò significa che il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e il reclamante dovrebbero essere messi in grado di conoscere tutte le motivazioni per decidere se adire l'autorità giudiziaria<sup>36</sup>. Tenuto conto del processo decisionale nell'ambito del meccanismo di cooperazione, anche le autorità di controllo interessate devono essere in grado di decidere in merito all'eventuale adozione di misure (ad esempio, approvare la decisione, esprimere un parere sul merito).

112. Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, si tratta di un "progetto" di "decisione". Con il termine "progetto" si indica generalmente un documento che non è definitivo: una versione del documento che deve ancora essere completata. A parte tale completamento finale, un progetto contiene tutti gli elementi del documento finale, ma può essere oggetto di ulteriori discussioni o adeguamenti. A seguito di tali discussioni, il progetto può essere accettato dai revisori o modificato in base alle loro osservazioni. Ciò è coerente con la formulazione utilizzata nel regolamento generale sulla protezione dei dati, che stabilisce che il progetto di decisione deve essere sottoposto alle altre autorità di controllo interessate "per ottenere il loro parere".

113. Al fine di adempiere ai loro compiti in qualità di autorità di controllo interessate nel quadro di una procedura di cooperazione, è necessario che le altre autorità di controllo interessate siano in grado di valutare il caso sulla base di una documentazione esaustiva. Le altre autorità di controllo interessate devono essere in grado di comprendere appieno il caso, le conclusioni dell'ACC e il ragionamento che ha portato a tali conclusioni.

**Esempio 7:** Per poter comprendere l'adeguatezza di una sanzione pecuniaria, le altre autorità di controllo interessate devono conoscere l'importo della sanzione proposta e le circostanze specifiche della relativa valutazione. Ciò dovrà essere di norma illustrato in modo comprensibile nel contesto di una decisione conforme agli standard minimi di cui sopra.

<sup>34</sup> Cfr. CGCE, cause riunite 11/66 ("*effetti giuridici vincolanti*"); CGUE, C-317/19 P ("*esaminare la loro denuncia in modo sufficientemente dettagliato e fornire una motivazione adeguata*"), CGCE, cause riunite da 8 a 11/66 ("*motivazione della presente decisione con sufficiente chiarezza*"); CGCE, C-24/62 ("*principali questioni di diritto e di fatto sulle quali si basa*").

<sup>35</sup> Articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali ("*obbligo dell'amministrazione di motivare le proprie decisioni*").

<sup>36</sup> Cfr. anche: Considerando 129, ultima frase.

114. Tenuto conto delle conclusioni di cui sopra, un progetto di decisione costituisce una proposta provvisoria avente la stessa forma di una decisione finale. L'unica differenza, fatta eccezione per le considerazioni procedurali, tra un progetto di decisione e una decisione finale è legata alla fase della consultazione (finale) con le altre autorità di controllo interessate, non ancora condotta, nonché alla circostanza che il progetto di decisione non è ancora vincolante esternamente. In assenza di obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 4 e 5, il progetto di decisione diventa giuridicamente vincolante per tutte le autorità di controllo (cfr. articolo 60, paragrafo 6) 37.
115. Alla luce dei summenzionati requisiti costitutivi applicabili a una decisione di natura giuridica ai sensi del diritto dell'Unione, e tenuto conto del significato e della finalità della procedura di cooperazione, appare necessario che il progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo corrisponda, per forma e contenuto, alla decisione che l'autorità di controllo competente deve adottare nel caso specifico. A tale riguardo, l'EDPB ritiene che la nozione di "progetto" si riferisca soltanto alla natura provvisoria della decisione conseguente al requisito del coinvolgimento obbligatorio di cui all'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo.
116. Nei casi in cui i reclami siano ritirati dopo l'avvio della procedura di cui all'articolo 60 o non sia emessa alcuna decisione (definitiva) sul punto ai sensi del diritto nazionale, il progetto di decisione dovrebbe essere modificato in funzione del caso al fine di prospettare le conclusioni in linea con il precedente paragrafo 113. Ciò significa che il progetto di decisione deve in ogni caso indicare l'intenzione dell'ACC di archiviare il caso e specificare una motivazione adeguata al caso, tale da consentire come minimo, alle altre autorità di controllo interessate di difendere il caso all'interno delle rispettive giurisdizioni.
117. L'EDPB sottolinea inoltre che, in linea di principio, gli obblighi di informazione esistenti nell'ambito della procedura di cooperazione non incidono sulla forma e sul contenuto del progetto di decisione. Garantire piena trasparenza in tutte le fasi della procedura è fondamentale, ma ciò non pregiudica la necessità di una corretta descrizione del caso e della valutazione giuridica nell'ambito del progetto di decisione stesso.
118. Il sistema di cooperazione concepito dal legislatore suggerisce che le autorità di controllo competenti si adoperino per raggiungere il consenso su tutte le questioni pertinenti relative al caso in questione in una fase precedente, attraverso uno scambio continuo di informazioni. Pertanto, l'EDPB desidera sottolineare che tutte le autorità di controllo interessate dovrebbero puntare all'eliminazione di eventuali carenze nel processo di formazione del consenso in modo da pervenire a un progetto di decisione consensuale.
119. Tali considerazioni si applicano fatti salvi eventuali requisiti supplementari riferiti al processo decisionale derivanti dal rispettivo diritto nazionale.

### 5.2.3 Utilizzo dell'espressione "senza indugio" per quanto riguarda la trasmissione del progetto di decisione

120. A norma dell'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, l'ACC trasmette il progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate "senza indugio". La trasmissione tempestiva del progetto di decisione riduce i rischi per la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati, in quanto le misure correttive adottate a tempo debito dalle autorità di controllo impediscono il persistere di violazioni.

---

37 In questa fase è opportuno chiarire se la decisione finale sarà adottata ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 7, 8 o 9. Cfr. punto 227.

121. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica del termine "senza indugio", si rinvia all'analisi contenuta nella sezione 5.1.1. Pertanto, l'autorità di controllo capofila deve iniziare rapidamente a creare il progetto di decisione al fine di trasmetterlo all'altra o alle altre autorità di controllo interessate; tuttavia, tenuto conto della complessità e della diversità dei casi, la tempistica applicabile alla rapida trasmissione di un progetto di decisione da parte dell'ACC può essere alquanto variabile.

122. Il tempo necessario per la trasmissione del progetto di decisione deve essere valutato sulla base di un criterio oggettivo. Sono prese in considerazione anche le caratteristiche del singolo caso e l'obbligo generale di cooperare "nell'adoperarsi per raggiungere un consenso" di cui all'articolo 60, paragrafo 1, obbligo che in questo caso fa riferimento alla fase precedente la trasmissione del progetto di decisione.

**Esempio 8:** Un'indagine relativamente semplice su un reclamo riguardante i diritti degli interessati, il cui esito deve essere comunicato all'altra autorità di controllo interessata in quanto informazione utile ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, primo periodo, dovrebbe consentire all'autorità di controllo capofila di trasmettere il progetto di decisione entro breve tempo dalla conclusione delle indagini.

In caso di risultanze e indagini complesse, l'ACC può essere legittimata a trasmettere il progetto di decisione dopo un certo lasso di tempo dalla conclusione delle indagini (tale informazione sarà comunicata alle autorità di controllo interessate)<sup>38</sup>.

123. Va sottolineato che, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali, il reclamante ha diritto a che il suo reclamo sia trattato entro un termine ragionevole. La Corte di giustizia ha dichiarato in una sentenza dell'8 maggio 2014 (C-604/12) che il diritto a una buona amministrazione, sancito dall'articolo 41 della Carta, riflette un principio generale del diritto dell'UE. Tale principio deve essere rispettato integralmente anche nel dare attuazione al diritto dell'Unione attraverso l'applicazione del diritto amministrativo degli Stati membri, come nel caso della procedura di cui all'articolo 60; ciò è tanto più vero se si tiene conto che il considerando 129 ricorda come i poteri delle autorità di controllo (quali i poteri di indagine e i poteri correttivi, comprese le sanzioni) dovrebbero essere esercitati "in modo (...) equo ed entro un termine ragionevole". Pertanto, il termine entro il quale un'autorità di controllo capofila può trasmettere un progetto di decisione in un caso basato su un reclamo dovrebbe essere tale da non comportare che la trattazione di tale reclamo richieda tempi irragionevoli.

#### 5.2.4 L'espressione "tiene debitamente conto delle loro opinioni"

124. Per consentire all'autorità di controllo capofila di tenere conto delle opinioni di altre autorità di controllo interessate, le altre autorità di controllo interessate hanno il compito di esprimere il loro parere il prima possibile nell'ambito della procedura. Le opinioni da esprimere sono quindi intese in modo più ampio rispetto alle sole obiezioni pertinenti e motivate. Infatti, l'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, fa riferimento a un concetto più ampio rispetto alla semplice presa in considerazione da parte dell'ACC di obiezioni pertinenti e motivate (articolo 60, paragrafi 4 e 5), tale da ricomprendervi

---

<sup>38</sup> È opportuno ricordare che la necessità di una definizione consensuale dell'ambito dell'istruttoria nei singoli casi è stata riconosciuta dall'EDPB nelle linee guida 09/2020 sul concetto di obiezione pertinente e motivata (cfr. punto 27): "Nelle procedure avviate sulla base di un reclamo o di una violazione segnalata da un'autorità di controllo interessata, l'ambito della procedura (ossia gli aspetti del trattamento dei dati che sono potenzialmente oggetto di violazione) dovrebbe essere definito in base al contenuto del reclamo o della segnalazione trasmessa dall'autorità di controllo interessata. In altri termini, l'ambito della procedura dovrebbe essere definito in base agli aspetti oggetto del reclamo o della segnalazione. Per le indagini svolte d'ufficio, l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate dovrebbero cercare un consenso in merito all'ambito della procedura (ossia gli aspetti del trattamento sottoposti ad esame) prima del suo avvio formale."

anche commenti, dichiarazioni di sostegno o osservazioni.

125. L'EDPB ritiene che l'autorità di controllo capofila abbia l'obbligo di tenere in debito conto i pareri delle altre autorità di controllo interessate prima e dopo la trasmissione del progetto di decisione, in quanto l'obbligo di adoperarsi per raggiungere un consenso pervade l'intera procedura di cooperazione e non si esaurisce con la trasmissione del progetto di decisione.
126. A tal fine, il progetto di decisione dovrebbe già esaminare il più possibile le argomentazioni e le opinioni comunicate dalle altre autorità di controllo interessate. Il considerando 125, secondo periodo, stabilisce che l'ACC dovrebbe coinvolgere e coordinare strettamente le autorità di controllo interessate già nel processo decisionale. In che misura ciò sia necessario può variare a seconda dei casi.
127. L'obbligo per l'autorità di controllo capofila di tenere debitamente conto delle opinioni delle altre autorità di controllo interessate nella preparazione del progetto di decisione può essere desunto anche dalla formulazione dell'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, nella misura in cui esso fa riferimento alle opinioni espresse prima della trasmissione del progetto di decisione. L'obbligo per l'autorità di controllo capofila di tenere debitamente conto delle opinioni delle altre autorità di controllo interessate dopo la trasmissione del progetto di decisione richiede che l'ACC prenda in considerazione non solo le obiezioni pertinenti e motivate, ma anche i commenti o le osservazioni formulati durante il periodo di cui all'articolo 60, paragrafi 4 e 5.
128. L'obbligo di tenere debitamente conto significa che l'autorità di controllo capofila dovrà esaminare le opinioni e le argomentazioni delle altre autorità di controllo interessate nella sostanza, con la dovuta diligenza, in quanto la procedura di cooperazione mira a una decisione consensuale.
129. Come migliore prassi, l'ACC dovrebbe manifestare la propria reazione alle opinioni fornite da tutte le autorità di controllo interessate. L'obbligo generale di adoperarsi per raggiungere un consenso impone obblighi concomitanti sia all'ACC che alle altre autorità di controllo interessate. Ciò significa che l'ACC deve tenere conto di tutte le opinioni espresse. Tuttavia, l'ACC non è tenuta a seguire ogni singola posizione espressa. Ciò vale in particolare quando vi siano opinioni reciprocamente confliggenti fra le altre autorità di controllo interessate.
130. L'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, utilizza la formulazione "tiene debitamente conto" delle opinioni delle altre autorità di controllo interessate, mentre il considerando 130, secondo periodo, menziona la necessità di "tenere nella massima considerazione"<sup>39</sup> il parere dell'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo nell'adottare misure intese a produrre effetti giuridici, compresa l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie. La diversa formulazione ("massima considerazione" anziché "debitamente conto") riflette il ruolo specifico dell'autorità di controllo interessata che ha ricevuto il reclamo e suggerisce che il parere di tale autorità di controllo interessata abbia un'influenza più significativa sul progetto di decisione. Ciò è dovuto allo stretto legame tra l'autorità di controllo interessata e il caso specifico, in quanto l'autorità di controllo interessata funge da punto di contatto unico per il reclamante e, inoltre, tale autorità di controllo può essere tenuta ad

---

<sup>39</sup> Nelle procedure di cooperazione di cui all'articolo 56, ove l'autorità di controllo capofila ha esercitato il diritto di cui all'articolo 56, paragrafo 4, primo periodo, e ha deciso di trattare autonomamente il caso, il RGPD prevede un coinvolgimento ancora più significativo dell'autorità di controllo interessata. In questi casi, l'autorità di controllo interessata può presentare all'ACC un progetto di decisione ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 4, secondo periodo, e l'ACC è espressamente tenuta a tenere "nella massima considerazione" tale progetto. Questa formulazione suggerisce una soglia più elevata in quanto introduce un obbligo ancora più cogente per l'autorità di controllo capofila di tenere in considerazione i pareri dell'autorità di controllo interessata, rispetto a quanto indicato dall'espressione "tiene debitamente conto delle loro opinioni".

adottare e difendere (in giudizio) una decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9.

## 6 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 4 — VALUTAZIONE DELLE OBIEZIONI E POSSIBILITÀ DI AVVIARE UNA PROCEDURA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

### 6.1 Scopo della disposizione

131. L'articolo 60, paragrafo 4, riguarda il periodo immediatamente successivo alla trasmissione del progetto di decisione da parte dell'autorità di controllo capofila. Al momento della trasmissione, inizia a decorrere un termine di quattro settimane durante il quale ogni autorità di controllo interessata può sollevare obiezioni al progetto di decisione.
132. Nell'ambito delle singole disposizioni dell'articolo 60, l'articolo 60, paragrafo 4, occupa una posizione specialissima nella misura in cui stabilisce un collegamento tra la procedura di cooperazione e la procedura di coerenza. Qualora un'autorità di controllo interessata "sollevi un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione, l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata, sottopone la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 63." Ciò merita particolare attenzione alla luce del fatto che in questo scenario non è stato possibile raggiungere un consenso tra le autorità di controllo, elemento essenziale per la procedura di cooperazione.
133. L'EDPB ricorda che il raggiungimento di un accordo consensuale sull'esito del caso è l'obiettivo ultimo dell'intera procedura di cui all'articolo 60 e che il raggiungimento di un consenso dovrebbe avere la priorità rispetto all'avvio del processo di risoluzione delle controversie. L'obbligo di cooperazione si applica a tutte le fasi della procedura e a tutte le autorità di controllo interessate. Per quanto riguarda l'articolo 60, paragrafo 4, ciò significa che tanto le altre autorità di controllo interessate quanto l'ACC dovrebbero applicare la massima cura nelle fasi precedenti di cui all'articolo 60, paragrafi 1 e 3.

### 6.2 Obiezioni pertinenti e motivate da parte di un'autorità di controllo interessata

134. Dopo essere state consultate dall'ACC, a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, le altre autorità di controllo interessate possono sollevare obiezioni pertinenti e motivate entro un termine di quattro settimane, poiché le autorità di controllo interessate devono essere state consultate "conformemente al paragrafo 3".

#### 6.2.1 Calcolo del termine

135. Il periodo di quattro settimane inizia a decorrere dal momento in cui l'autorità di controllo capofila ha trasmesso il progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, attraverso il sistema di informazione dell'EDPB. Il calcolo del termine per sollevare eventuali obiezioni è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1182/71. 40 Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1182/71, "un periodo di tempo espresso in settimane comincia a decorrere all'inizio della prima ora del primo giorno del periodo e termina con lo spirare dell'ultima ora del giorno che, nell'ultima settimana, nell'ultimo mese o nell'ultimo anno, porta la stessa denominazione o lo stesso numero del

---

40 Regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini. L'articolo 40 RoP conferma che "Per calcolare i termini e i termini espressi nel regolamento generale sulla protezione dei dati e nel presente regolamento interno, si applica il regolamento (CE) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini".

giorno iniziale".

136. Se un evento a partire dal quale inizia a decorrere un periodo espresso in settimane si verifica, ad esempio, il lunedì, il periodo termina egualmente di lunedì, in questo caso allo scadere del lunedì (ossia alle ore 11: 59: 59) quattro settimane dopo.
137. Il periodo comprende i giorni festivi, le domeniche e i sabati, in quanto il GDPR non li esclude espressamente<sup>41</sup>. Tuttavia, se l'ultimo giorno di un periodo di tempo è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il termine scade con lo spirare dell'ultima ora del giorno lavorativo successivo, per cui il termine scade il giorno lavorativo successivo<sup>42</sup>. Data la natura europea della procedura di cooperazione, ai fini della determinazione dei giorni festivi<sup>43</sup> dovrebbero essere presi in considerazione i giorni festivi pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle istituzioni dell'UE. Inoltre, dovrebbe essere utilizzato il fuso orario del luogo in cui è istituito il comitato europeo per la protezione dei dati.
138. Per evitare che il termine venga a cadere durante il fine settimana, il soggetto che attiva la procedura (ossia l'autorità di controllo capofila) dovrebbe dare inizio all'iter solo nei giorni lavorativi assicurandosi che il termine non scada in occasione di uno dei giorni festivi dell'UE<sup>44</sup>. Nello spirito della cooperazione, l'EDPB invita le autorità di controllo capofila a valutare il possibile impatto dei periodi festivi prolungati prima di trasmettere il rispettivo progetto di decisione così da lasciare alle altre autorità di controllo interessate quanto più tempo possibile per reagire al progetto stesso.
139. Durante il periodo di quattro settimane, un'autorità di controllo interessata può esprimere una o più obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall'ACC. Tuttavia, in considerazione della necessità che le obiezioni pertinenti e motivate siano sollevate con riguardo al progetto di decisione nel suo complesso, l'autorità di controllo interessata dovrebbe presentare le proprie obiezioni in un'unica soluzione, pur distinguendo chiaramente le diverse obiezioni. Questa migliore pratica faciliterà l'analisi da parte dell'autorità di controllo capofila e, in ultima analisi, da parte del comitato europeo per la protezione dei dati, nel caso in cui sia attivato il meccanismo di risoluzione delle controversie. Se, dopo aver inserito una o più obiezioni nel sistema di informazione dell'EDPB, l'autorità di controllo interessata desidera modificare quanto inserito, in qualsiasi modo e per qualsiasi motivo, ciò sarebbe comunque possibile, a condizione che avvenga entro il termine di cui all'articolo 60, paragrafo 4. Pertanto, l'autorità di controllo interessata dovrebbe eliminare la precedente versione dell'obiezione o delle obiezioni e caricare la nuova versione nel sistema informativo dell'EDPB<sup>45</sup>, in modo che il documento messo a disposizione dell'autorità di controllo capofila e delle altre autorità di controllo interessate rappresenti sempre il testo aggiornato dell'obiezione o delle obiezioni in questione.

### 6.2.2 Obiezioni pertinenti e motivate

140. Uno degli elementi chiave in questa fase della procedura di cooperazione è l'interpretazione condivisa della nozione di "*obiezione pertinente e motivata*". L'articolo 4, paragrafo 24, definisce l'obiezione

---

<sup>41</sup> Articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 1182/71.

<sup>42</sup> Articolo 3, paragrafo 4 del regolamento 1182/71.

<sup>43</sup> Aggiornamento annuale mediante decisione della Commissione, cfr. per il 2021: Decisione della Commissione, del 2 marzo 2020, relativa ai giorni festivi 2021: 2020/C 69/05 (<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020D0303%2801%29>); ad eccezione delle festività nazionali del Belgio e del Lussemburgo.

<sup>44</sup> Poiché attualmente nel sistema informativo dell'EDPB non è garantita alcuna estensione automatica del termine.

<sup>45</sup> Il sistema informativo dell'EDPB notificherà automaticamente il nuovo inserimento all'autorità di controllo capofila e alle altre autorità di controllo interessate.

pertinente e motivata come un'obiezione a un progetto di decisione in merito all'esistenza di una violazione del regolamento o al fatto che l'azione prevista in relazione al titolare o al responsabile del trattamento sia conforme al regolamento, la quale obiezione dimostri chiaramente la rilevanza dei rischi posti dal progetto di decisione riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli interessati e, ove applicabile, alla libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.

141. Come suggerito dal legislatore dell'UE (frase finale del considerando 124), l'EDPB ha pubblicato linee-guida sulla nozione di obiezione pertinente e motivata. I paragrafi seguenti contengono pertanto solo chiarimenti essenziali per la procedura di cui all'articolo 60 nella misura in cui non siano già contemplati nelle linee-guida 09/2020.
142. Ciascuna autorità di controllo interessata ha il diritto di sollevare un'obiezione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, individualmente e in modo indipendente. Pertanto, è irrilevante che un'altra autorità di controllo interessata abbia già sollevato un'obiezione sulla stessa questione. Nella misura in cui un'autorità di controllo interessata si opponga sulla base di più elementi, ciascuno di essi deve soddisfare separatamente i requisiti di un'obiezione pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24. 46 Di conseguenza, l'adesione o il rinvio all'obiezione pertinente e motivata espressa da un'altra autorità di controllo interessata non configura, di per sé, un'obiezione pertinente e motivata. In tale contesto, per motivi di certezza del diritto nonché di chiarezza e affidabilità nell'ambito del processo di obiezione, l'EDPB raccomanda che ciascuna autorità di controllo interessata presenti un'autonoma e completa obiezione (formale) all'ACC anche ove desideri aderire all'obiezione di un'altra autorità di controllo interessata<sup>47</sup>.
143. Al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, il documento trasmesso da un'autorità di controllo interessata dovrebbe, in linea di principio, fare esplicito riferimento a ciascun elemento della suddetta disposizione con riguardo a ciascuna specifica obiezione sollevata. Se possibile, in un'ottica di migliori pratiche, l'obiezione può comprendere anche la proposta di una nuova formulazione suggerita all'autorità di controllo capofila, ove a parere dell'autorità di controllo interessata tale formulazione consenta di porre rimedio alle presunte carenze del progetto di decisione.
144. Come previsto dall'articolo 60, paragrafo 12, le autorità di controllo interessate presentano le obiezioni in un formato elettronico e standardizzato. A tale scopo, viene utilizzato il sistema di informazione dell'EDPB.
145. Una semplice "osservazione" espressa da un'autorità di controllo interessata in relazione a un progetto di decisione non configura un'obiezione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24. L'esistenza di osservazioni non comporta, pertanto, l'obbligo di avviare la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a),

---

46 Linee-guida 09/2020 del Comitato europeo per la protezione dei dati sulle obiezioni pertinenti e motivate a norma del regolamento (UE) n. 2016/679, disponibili all'indirizzo: [edpb\\_guidelines\\_202009\\_rro\\_final\\_it.pdf](https://edpb.europa.eu/it/linee-guida/linee-guida-09-2020/linee-guida-09-2020_rro_final_it.pdf) ([europa.eu](https://europa.eu)).

47 Secondo le linee guida 09/2020 dell'EDPB sulle obiezioni pertinenti e motivate a norma del regolamento 2016/679, il rinvio a un'altra obiezione non può essere considerato conforme al requisito di cui all'articolo 4, paragrafo 24. Al punto 7 le linee-guida chiariscono che "(...) quanto presentato da un'autorità di controllo interessata dovrebbe, in linea di principio, menzionare in modo esplicito ogni elemento della definizione per ogni obiezione specifica". Inoltre, al punto 8, le linee-guida stabiliscono che "il criterio relativo all'obiezione pertinente e motivata" si fonda sul presupposto che l'autorità di controllo capofila rispetti l'obbligo di scambiare tutte le informazioni utili, in modo da consentire alle autorità di controllo interessate di avere una conoscenza approfondita del caso in questione e di presentare un'obiezione solida e ben motivata."

se l'autorità di controllo capofila decide di non darvi alcun seguito. 48

### 6.2.3 Valutazione delle obiezioni al progetto di decisione presentate a norma dell'articolo 60, paragrafo 4

146. L'ACC dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi possibili per confrontarsi con le altre autorità di controllo interessate rispetto alle questioni sollevate nell'obiezione pertinente e motivata. L'EDPB ricorda che il progetto di decisione dell'autorità di controllo capofila in primo luogo non dovrebbe necessitare di spiegazioni supplementari. Tuttavia, in risposta a un'obiezione, l'ACC dovrebbe, anche come buona pratica, fornire all'autorità di controllo interessata una spiegazione dei motivi per cui è stata adottata una determinata posizione nel progetto di decisione e dovrebbe anche dare all'autorità di controllo interessata la possibilità di illustrare ulteriormente le proprie obiezioni senza indebito ritardo. L'ACC può anche prendere l'iniziativa di organizzare riunioni o ricorrere in altro modo alla consultazione informale per garantire una piena comprensione dell'analisi condotta dalle singole autorità.
147. In seguito a tale ulteriore fase di cooperazione successivamente alla presentazione di un'obiezione, l'autorità di controllo interessata può valutare se la risposta dell'autorità di controllo capofila risponda adeguatamente alle sue preoccupazioni e, in caso affermativo, può prendere in considerazione la possibilità di ritirare la sua obiezione<sup>49</sup>. Ciò può verificarsi in particolare quando, a seguito delle spiegazioni dell'ACC, residuino solo divergenze marginali per quanto riguarda i rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.
148. Se un'autorità di controllo interessata decide di ritirare la sua obiezione, dovrebbe sempre indicare esplicitamente l'obiezione che intende ritirare e segnalare chiaramente l'intenzione di procedere in tal senso. Il ritiro può aver luogo durante il periodo di quattro (ovvero due, nel caso di un progetto di decisione riveduto) settimane successivo alla presentazione del progetto di decisione, utilizzando la stessa notifica del sistema di informazione dell'EDPB con cui è stata sollevata l'obiezione. Un'obiezione può essere ritirata anche dopo la scadenza del termine suddetto<sup>50</sup>. L'autorità di controllo capofila dovrebbe assicurarsi di documentare quando ciò si è verificato e notificare il ritiro dell'obiezione alle altre autorità di controllo interessate senza indebito ritardo, tramite il sistema di informazione dell'EDPB, in quanto tali informazioni devono essere intese come informazioni pertinenti ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1.
149. Quando le obiezioni delle diverse autorità di controllo interessate sono reciprocamente in conflitto per quanto riguarda la valutazione di una questione specifica<sup>51</sup>, l'ACC dovrebbe indicare quali obiezioni intende seguire e in che misura/in che modo intende seguirle. D'altro canto, le altre autorità di controllo interessate dovrebbero valutare attentamente l'opportunità di ritirare un'obiezione alla luce dei pareri espressi dall'ACC e/o da altre autorità di controllo interessate<sup>52</sup>. È importante ricordare che l'obiettivo generale dell'articolo 60 è che le decisioni siano adottate in maniera consensuale, per quanto possibile.

---

48 Cfr. punto 17 delle linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del GDPR (versione per la consultazione pubblica).

49 Dopo la scadenza del termine fissato per questa procedura, l'autorità di controllo interessata può valutare di non sollevare nuovamente la sua obiezione in caso di revisione del progetto di decisione.

50 Come previsto al punto 27 delle linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), l'autorità di controllo interessata può ritirare l'obiezione anche dopo l'avvio di una procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

51 Uno scambio costante di informazioni tra le autorità di controllo interessate potrebbe impedire il verificarsi di circostanze del genere.

52 Le autorità di controllo interessate dovrebbero tenere presente che, in caso di attivazione della procedura di risoluzione delle controversie, l'EDPB adotterà la sua decisione sulla base di un voto a maggioranza (qualificata).

Questo obiettivo riguarda tanto l'ACC quanto le altre autorità di controllo interessate.

### 6.3 Devoluzione al Comitato

150. L'articolo 60, paragrafo 4, prevede due condizioni alternative, ciascuna delle quali ha l'effetto di imporre all'ACC di chiedere una decisione al Comitato:

- L'ACC ritiene che l'obiezione o le obiezioni non siano pertinenti e/o motivate.
- L'ACC non dà seguito a obiezioni pertinenti e motivate.

151. Nella prima situazione, l'ACC ritiene che l'obiezione presentata dall'autorità di controllo interessata non soddisfi tutti i requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 24, vale a dire ritiene che l'obiezione non sia pertinente e/o non sia motivata, in termini di esistenza di una violazione del GDPR e/o di conformità al GDPR dell'azione prevista in relazione al titolare o al responsabile del trattamento. Nella seconda situazione, l'ACC ritiene che le obiezioni siano pertinenti e motivate, ma non intende darvi seguito.

152. La "questione" da sottoporre al Comitato riguarda unicamente le obiezioni che l'ACC non intende seguire o che l'ACC non ritiene raggiungano la soglia di cui all'articolo 4, paragrafo 24. Pertanto, gli elementi sui quali non vi è controversia non devono essere oggetto della procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

153. Sebbene l'articolo 60, paragrafo 4, non preveda un termine esplicito per sottoporre la questione al Comitato, il fatto che sia pendente una decisione che incide sui rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati dovrebbe comportare l'obbligo di rivolgersi quanto prima al Comitato tenendo conto delle specifiche circostanze del caso<sup>53</sup>.

154. D'altro canto, nelle situazioni in cui l'autorità di controllo capofila desidera dare seguito ad alcune obiezioni, ma non ad altre, e/o non ritiene altre obiezioni pertinenti e/o motivate, l'ACC dovrebbe presentare un progetto riveduto secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 5, conformemente alla sezione seguente. L'autorità di controllo capofila dovrebbe indicare chiaramente, attraverso uno scambio informale, a quali obiezioni intende dare seguito nel progetto di decisione riveduto e in quali termini. Inoltre, l'ACC dovrebbe indicare chiaramente quali obiezioni potranno essere oggetto di un'eventuale successiva procedura di risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a). <sup>54</sup>

155. Tuttavia, poiché il progetto di decisione riveduto è un nuovo atto giuridico, le altre autorità di controllo interessate che intendano mantenere obiezioni sollevate in precedenza dovranno ribadire la loro posizione presentando nuovamente le loro obiezioni una volta che sia stato trasmesso il progetto di decisione riveduto. L'EDPB è del parere che sia necessario seguire tale linea d'azione in quanto ciò consentirà di ricorrere alla procedura di risoluzione delle controversie solo con riguardo a quelle obiezioni che residuano nonostante gli sforzi compiuti da tutte le parti per cercare in prima battuta una soluzione consensuale.

## 7 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 5 — PROGETTO DI DECISIONE RIVEDUTO

### 7.1 Trasmissione alle altre autorità di controllo interessate

#### 7.1.1 L'ACC intende dare seguito

---

<sup>53</sup> Cfr. anche considerando 129, frase 4 e 5.

<sup>54</sup> Cfr. anche le linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

156. L'articolo 60, paragrafo 5, primo periodo, permette all'autorità di controllo capofila di dare seguito a un'obiezione pertinente e motivata. È importante osservare che dare seguito a un'obiezione pertinente e motivata significa darvi seguito nella sua totalità, in quanto l'obiezione in questione è considerata dall'ACC pertinente e motivata e l'ACC concorda con l'analisi svolta.
157. L'accento è posto sull' "intenzione" di dare seguito. L'intenzione dell'ACC di dare seguito a un'obiezione si sostanzia nella presentazione di un progetto di decisione riveduto. In che misura il progetto di decisione riveduto dia seguito all'obiezione pertinente e motivata nel suo insieme in quanto sollevata da un'autorità di controllo interessata è, tra l'altro, l'oggetto della procedura disciplinata dall'articolo 60, paragrafo 5, secondo periodo (cfr. infra, sezione 7.2) e, in ultima analisi, dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), in caso di controversie.
158. Va inoltre ricordato che la soglia stabilita dal legislatore dell'UE nella definizione di obiezione pertinente e motivata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 24, deve essere rispettata anche in termini di strutturazione dell'obiezione pertinente e motivata da parte di un'autorità di controllo interessata, come indicato nelle linee-guida 09/2020.<sup>55</sup> Ciò incide sulla valutazione dell'obiezione pertinente e motivata da parte dell'autorità di controllo capofila. Tuttavia, è indiscutibile che l'intenzione di dare seguito a un'obiezione pertinente e motivata sia in linea con l'obiettivo del consenso sotteso all'intera procedura di cui all'articolo 60. La revisione del progetto di decisione dovrebbe mirare ad affrontare tutti gli elementi di rischio intrinseci al progetto di decisione iniziale per quanto riguarda i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e, se del caso, la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione, così come individuati attraverso l'obiezione.
159. L'EDPB ricorda che l'autorità di controllo capofila dovrebbe avvalersi di tutti i mezzi possibili per confrontarsi con le altre autorità di controllo interessate rispetto alle questioni sollevate nell'obiezione pertinente e motivata. L'ACC può prendere l'iniziativa di organizzare riunioni o ricorrere in altro modo alla consultazione informale per garantire la piena comprensione dell'analisi svolta dalle singole autorità.<sup>56</sup> In ogni caso, tale confronto dovrebbe comportare che il contenuto del progetto di decisione riveduto non giunga come inaspettato per le altre autorità di controllo interessate, proprio in quanto dovrebbe essere il frutto di una sincera cooperazione.

#### 7.1.2 Obbligo di trasmettere un progetto di decisione riveduto

160. L'ACC è tenuta a trasmettere un progetto di decisione riveduto se intende dare seguito a un'obiezione pertinente e motivata, vale a dire non vi è alcuna alternativa ai sensi del GDPR, come chiarito dall'uso del presente deontico ("trasmette"). In effetti, l'alternativa alla trasmissione di un progetto di decisione riveduto può consistere solo nel sottoporre la questione al meccanismo di coerenza di cui all'articolo 60, paragrafo 4, ultima frase.
161. È opportuno sottolineare che soltanto un'obiezione pertinente e motivata cui l'autorità di controllo capofila intenda dare seguito configura l'obbligo e la possibilità per l'autorità di controllo capofila di trasmettere un progetto di decisione riveduto a norma del GDPR. L'articolo 60, paragrafo 5, primo periodo (nonché l'articolo 60, paragrafo 4) fa riferimento esclusivamente alla "obiezione pertinente e motivata" presentata da un'autorità di controllo interessata — contrariamente, in particolare, all'articolo 60, paragrafo 3, che fa riferimento alle "opinioni" delle altre autorità di controllo interessate.

---

<sup>55</sup> Per maggiori informazioni, cfr. le linee guida 09/2020 dell'EDPB, punti 6-8.

<sup>56</sup> Cfr. anche i paragrafi 146 e seguenti.

<sup>57</sup> Cfr. la sezione 5.2.4 su "tenere debitamente conto".

162. Di conseguenza, il fatto che un'autorità di controllo interessata abbia formulato commenti, osservazioni o considerazioni all'ACC nel corso del periodo di quattro settimane di cui all'articolo 60, paragrafo 4, senza segnalare in modo chiaro e inequivocabile che si tratta di obiezioni pertinenti e motivate, non comporta l'obbligo o la possibilità per l'ACC di trasmettere un progetto di decisione riveduto. A tale riguardo, va ricordato che sia l'ACC che le altre autorità di controllo interessate sono vincolate dal progetto di decisione qualora non siano presentate obiezioni "nel periodo di cui ai paragrafi 4 e 5" a norma dell'articolo 60, paragrafo 6. Ciò significa che all'autorità di controllo capofila non è consentito trasmettere un progetto di decisione riveduto se l'autorità di controllo interessata non presenta formalmente obiezioni, attraverso il sistema di informazione dell'EDPB, nel periodo di quattro settimane di cui all'articolo 60, paragrafo 4 (maggiori dettagli nella sezione 8). 58

163. Qualora l'autorità di controllo capofila ritenga comunque necessario adeguare il suo progetto di decisione quale trasmesso a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, a causa di fattori o considerazioni che sopravvengono durante il periodo di quattro settimane, comprese le osservazioni o i commenti formulati dalle altre autorità di controllo interessate, o a seguito di ulteriori comunicazioni da parte del titolare del trattamento/responsabile del trattamento, l'ACC dovrebbe ritirare il progetto di decisione prima della scadenza del periodo di quattro settimane e trasmettere un nuovo progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate. In questo contesto, l'ACC dovrebbe effettuare il bilanciamento tra, da un lato, l'importanza delle considerazioni o dei fattori sopravvenuti e, dall'altro, la necessità di garantire la rapidità della procedura di cooperazione<sup>59</sup>. In ogni caso, l'ACC dovrebbe chiarire a tutte le autorità di controllo interessate il motivo per cui sta ritirando il progetto di decisione facendo riferimento al fattore o alla considerazione specifici che la inducono ad adottare tale misura. Un nuovo periodo di quattro settimane inizierà a decorrere dalla trasmissione del nuovo progetto di decisione. Come detto, questa opzione è preclusa dopo la scadenza del termine di cui sopra in assenza di obiezioni pertinenti e motivate, e il progetto di decisione inizialmente trasmesso diventa vincolante per l'ACC e le altre autorità di controllo interessate.

164. Alla luce di quanto precede, è importante che l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate si consultino sull'interpretazione delle obiezioni da parte dell'ACC e su come quest'ultima intenda darvi seguito.

165. Per quanto riguarda le modalità di trasmissione del progetto di decisione riveduto, valgono le stesse considerazioni relative alla trasmissione del progetto di decisione da parte dell'ACC 60. Una chiara marcatura temporale (data, ora) della trasmissione costituisce il punto di partenza per il periodo di due settimane di cui all'articolo 60, paragrafo 5, secondo paragrafo; pertanto, il progetto di decisione riveduto è trasmesso solo tramite il sistema di informazione dell'EDPB.

### 7.1.3 Trasmissione del progetto di decisione riveduto

166. Per quanto riguarda il contenuto della trasmissione, si applicano le considerazioni formulate in merito al contenuto del progetto di decisione<sup>61</sup>. In sintesi, l'ACC è tenuta a trasmettere solo un progetto di decisione riveduto in quanto tale. Le considerazioni formulate in merito al progetto di decisione e alla

---

58 Tuttavia, possono essere prese in considerazione le osservazioni che segnalano errori redazionali e tipografici per evitare errori materiali nella decisione finale.

59 Cfr. la considerazione relativa, ad esempio, al termine ragionevole per la gestione dei reclami di cui al considerando 129.

60 Cfr. la precedente sezione 5.2.3 sull'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, in merito alla trasmissione e ai tempi per tale trasmissione.

61 Cfr. la sezione 5.2.2 che analizza il termine "progetto di decisione".

necessità di garantire il rispetto del diritto al contraddittorio<sup>62</sup> si applicano, *mutatis mutandis*, anche al progetto di decisione riveduto, cosicché l'autorità di controllo capofila deve assicurarsi che il progetto di decisione riveduto faccia riferimento alle misure adottate per garantire il rispetto di tale diritto e illustri, senza necessità di integrazioni successive, le modifiche introdotte per dare seguito alle obiezioni pertinenti e motivate e le relative motivazioni<sup>63</sup>.

167. L'articolo 60, paragrafo 5, primo periodo, non fissa alcun termine specifico per la trasmissione del progetto di decisione riveduto da parte dell'autorità di controllo capofila. Si tratta di uno dei casi in cui il regolamento generale sulla protezione dei dati conferisce alle autorità di controllo una certa flessibilità, anche al fine di facilitare il tentativo di raggiungere un consenso. Tuttavia, continua ad applicarsi il principio di buona amministrazione, compresi i principi di ragionevolezza e di economia procedurale. Inoltre, alcuni fattori che dovrebbero essere presi in considerazione dall'autorità di controllo capofila a tale riguardo sono i seguenti:

- il fatto che un progetto di decisione riveduto sia soggetto a un periodo di valutazione più breve (2 settimane) rispetto al progetto di decisione;
- il riferimento a "senza indugio" che si applica alla trasmissione del progetto di decisione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3;
- la considerazione, di cui alla sezione 5.2.4 relativa all'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo, della necessità di tenere conto al riguardo della complessità del caso in esame, in particolare del numero e della natura delle obiezioni pertinenti e motivate ricevute dall'ACC;
- più in generale, l'obbligo per tutte le autorità di controllo di cooperare lealmente e in uno spirito di fiducia reciproca.

168. Tutte le considerazioni di cui sopra evidenziano la necessità che l'ACC garantisca che il lasso di tempo intercorrente tra la ricezione delle obiezioni pertinenti e motivate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 3, e la trasmissione del progetto di decisione riveduto sia quanto più breve possibile e adeguato al contesto della procedura di sportello unico. Ciò lascia impregiudicati gli sforzi compiuti per raggiungere un consenso e l'eventuale obbligo dell'autorità di controllo capofila di assicurare nuovamente il diritto al contraddittorio, a norma del diritto nazionale, in considerazione delle modifiche previste nel progetto di decisione riveduto che incideranno ancora una volta sui diritti del titolare o del responsabile del trattamento.

#### 7.1.4 Il parere delle altre autorità di controllo interessate

169. Lo scopo della trasmissione di un progetto di decisione riveduto da parte dell'ACC è consentire a tutte le autorità di controllo interessate di trovare un consenso e di raccogliere i loro pareri sul progetto di decisione riveduto. È importante osservare, a tale riguardo, che lo scopo dell'articolo 60, paragrafo 5, è offrire alle autorità di controllo interessate la possibilità di esprimere un parere su eventuali modifiche/revisioni apportate al testo originale del progetto di decisione che era stato originariamente trasmesso dall'ACC a norma dell'articolo 60, paragrafo 4. La formulazione "per ottenere il loro parere" di cui all'articolo 60, paragrafo 5, primo periodo, rispecchia, a tale riguardo, la formulazione dell'articolo 60, paragrafo 3, secondo periodo (cfr. la precedente sezione 5.2.1).

170. Ciò significa che, come per il progetto di decisione, la trasmissione di un progetto di decisione riveduto dovrebbe essere preceduta da interazioni tra l'autorità di controllo capofila e tutte le autorità di

---

<sup>62</sup> Cfr. il precedente punto 105.

<sup>63</sup> Cfr. anche il punto 159 per gli scambi informali prima della trasmissione di un progetto di decisione riveduto.

controllo interessate al fine di condividere le nuove conclusioni cui l'ACC è pervenuta alla luce delle obiezioni pertinenti e motivate cui intende dare seguito, unitamente alla relativa motivazione, in modo da raccogliere i pareri delle altre autorità di controllo interessate<sup>64</sup>. Ciò è particolarmente opportuno se le obiezioni pertinenti e motivate affrontano diverse questioni nel caso di specie, cosicché la portata e la profondità delle interazioni di cui sopra possono variare da caso a caso. L'ACC può ad esempio, se del caso, condividere una versione preliminare del progetto di decisione riveduto prima di trasmettere ufficialmente il progetto di decisione riveduto.

171. A sua volta, ciò consentirà alle altre autorità di controllo interessate di segnalare questioni residuali o comunque da affrontare in questa fase per l'autorità di controllo capofila, sempre nell'ottica dell'adoperarsi per raggiungere un consenso, prima della trasmissione formale di un progetto di decisione riveduto. In particolare, le altre autorità di controllo interessate dovrebbero indicare chiaramente i punti in relazione ai quali ritengono che l'ACC non abbia in realtà accolto le obiezioni pertinenti e motivate (ossia, non vi abbia dato seguito). In ultima analisi, questa fase di consultazione informale è intesa ad evitare che i pareri delle altre autorità di controllo interessate si trasformino in obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione riveduto e, pertanto, avviino le fasi successive della procedura, come illustrato nella sezione seguente, con tutte le conseguenze del caso.

## 7.2 Il progetto di decisione riveduto: procedura di valutazione

### 7.2.1 Combinato disposto dell'articolo 60, paragrafo 5, secondo periodo, e della procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 4

172. L'articolo 60, paragrafo 5, secondo periodo, disciplina la procedura formale applicabile all'esame del progetto di decisione riveduto da parte delle altre autorità di controllo interessate. Questa procedura è quella di cui all'articolo 60, paragrafo 4, con la differenza che il termine è ridotto a due settimane. <sup>65</sup>

173. Va osservato che, attraverso il rinvio all'articolo 60, paragrafo 4, la disposizione contenuta nel secondo periodo del paragrafo 5 disciplina anche la procedura che l'ACC deve seguire qualora rigetti o non dia seguito ad alcuna obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione riveduto che sia sollevata da altre autorità di controllo interessate nelle due settimane successive alla trasmissione. Ciò ha diverse conseguenze.

174. In entrambi i casi l'unico risultato previsto secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 4, è il deferimento della questione da parte dell'ACC al meccanismo di coerenza, ossia all'EDPB (come descritto nella sezione 6.2.3) in vista di una decisione vincolante che componga la controversia e che l'ACC e le altre autorità di controllo interessate sono quindi tenute a rispettare (ai sensi dell'articolo 65, paragrafi 2 e 6).

175. Se le altre autorità di controllo interessate non sollevano obiezioni nel periodo di due settimane di cui all'articolo 60, paragrafo 5, secondo periodo, si applica l'articolo 60, paragrafo 6. Pertanto, il progetto di decisione riveduto diventa vincolante sia per l'ACC che per le altre autorità di controllo interessate, in quanto l'articolo 60, paragrafo 6, fa riferimento alla mancata presentazione di obiezioni pertinenti e motivate entro i termini di cui ai "paragrafi 4 e 5".

176. Ne consegue che, ove nell'arco delle due settimane vengano sollevate obiezioni pertinenti e motivate

---

<sup>64</sup> In questa fase, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere conto anche delle opinioni delle altre autorità di controllo interessate espresse sotto forma di osservazioni.

<sup>65</sup> Cfr. la precedente sezione 6.2.1 per il calcolo del termine.

e l'ACC intenda darvi seguito, l'unica possibilità è quella di applicare nuovamente l'articolo 60, paragrafo 5, primo periodo, al fine di raggiungere, in ultima analisi, l'accordo sul progetto di decisione (riveduto) di cui all'articolo 60, paragrafo 6, che diventerà allora vincolante sia per l'ACC che per le altre autorità di controllo interessate.

177. Ciò sarebbe coerente, da un lato, con la previsione dell'adoperarsi per raggiungere un consenso di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e, dall'altro, eviterebbe di ricorrere all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), qualora non vi sia alcuna controversia da risolvere in questa fase. In effetti, il considerando 138 supporta tale interpretazione indicando la necessità di esaurire tutte le opzioni previste nell'ambito del meccanismo di cooperazione prima di attivare il meccanismo di coerenza.

178. Tuttavia, tenuto conto delle procedure di cooperazione rafforzata delineate nei presenti orientamenti (ad esempio, lo scambio di informazioni utili nelle diverse fasi e la consultazione informale precedente la trasmissione di un progetto di decisione), questa situazione dovrebbe essere del tutto eccezionale e limitata ai casi in cui, nonostante gli sforzi compiuti, circostanze specifiche non abbiano consentito in precedenza di raggiungere una posizione consensuale.

179. Le altre autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila dovranno tenere presente che il regolamento generale sulla protezione dei dati richiede un'azione rapida e che i poteri delle autorità di controllo siano esercitati in modo equo ed entro un termine ragionevole, come indicato al considerando 129. In realtà, è lecito sostenere che non fosse intenzione del legislatore promuovere un ciclo infinito di progetti di decisione riveduti. Per questo motivo, l'eventuale trasmissione di ulteriori progetti di decisione riveduti dovrebbe avere carattere straordinario, ove risulti necessaria nel caso specifico al fine di raggiungere un consenso in via definitiva.

180. Pur riconoscendo che l'obbligo di adoperarsi per raggiungere un consenso in quanto obiettivo generale della procedura di cooperazione di cui all'articolo 60, paragrafo 1, non comporta l'obbligo di raggiungere un consenso a tutti i costi, quando l'autorità di controllo capofila intende dare seguito pienamente a un'obiezione pertinente e motivata e, così facendo, conseguire tale obiettivo, ciò dovrebbe essere reso possibile attraverso la trasmissione di un progetto di decisione (ulteriormente) riveduto.

181. Qualora l'autorità di controllo capofila concluda che raggiungere il consenso non è possibile in quanto non vi è convergenza sostanziale tra l'ACC e altre autorità di controllo interessate, vuoi perché vi sono opinioni reciprocamente confliggenti delle autorità di controllo interessate, vuoi perché alcune questioni giuridiche rimangono irrisolte, l'autorità di controllo capofila è allora tenuta, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, secondo periodo, ad avviare la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 4, e, di conseguenza, a sottoporre la questione al comitato europeo per la protezione dei dati secondo la procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).

#### 7.2.2 Limitazioni applicabili alla presentazione di obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione riveduto da parte delle altre autorità di controllo interessate

182. Un'ulteriore questione da esaminare riguarda l'ambito di applicazione della "procedura di cui al paragrafo 4" nel contesto della disposizione di cui all'articolo 60, paragrafo 5, secondo periodo. Ci si riferisce in particolare all'eventuale sussistenza di specifiche limitazioni di ordine giuridico quanto alla legittimazione delle autorità di controllo interessate o alla portata di un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione riveduto trasmesso dall'autorità di controllo capofila.

183. Va ricordato che l'ACC e le altre autorità di controllo interessate sono vincolate dal progetto di decisione

(riveduto) a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, solo se non sono state sollevate obiezioni a tale progetto di decisione (riveduto). In caso contrario, vale a dire se sono state effettivamente sollevate obiezioni pertinenti e motivate al progetto di decisione secondo la procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 4, nessuna autorità di controllo interessata è vincolata dal progetto di decisione; inoltre, il progetto di decisione riveduto trasmesso dall'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 60, paragrafo 5, primo periodo, è un atto giuridico diverso dal progetto di decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 4. Di conseguenza, un'autorità di controllo interessata può sollevare un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione riveduto anche se non aveva sollevato obiezioni al progetto di decisione iniziale durante il periodo di quattro settimane di cui all'articolo 60, paragrafo 4.

184. In effetti, le modifiche introdotte dall'autorità di controllo capofila per dare seguito alle obiezioni pertinenti e motivate possono sollevare nuove questioni e interrogativi tali da comportare il disaccordo di un'autorità di controllo interessata nel contesto del progetto di decisione riveduto. In base alle linee-guida sopra menzionate, l'autorità di controllo interessata dovrebbe assicurarsi che ogni obiezione pertinente e motivata da essa sollevata "indichi *ciascuna* parte del progetto di decisione [qui: progetto di decisione riveduto] ritenuta carente, errata o *priva* di *alcuni* elementi necessari, *facendo riferimento a specifici* articoli/paragrafi o *ad* altre indicazioni chiare"<sup>66</sup>.

185. L'EDPB incoraggia vivamente l'autorità di controllo capofila a comunicare in anticipo l'intenzione di rivedere il progetto di decisione non solo all'autorità di controllo interessata che ha sollevato obiezioni, ma anche a tutte le altre autorità di controllo interessate. Ciò garantirà che il progetto di decisione riveduto e le rispettive argomentazioni non giungano inattesi alle altre autorità di controllo interessate e contribuirà a prevenire un'eventuale reazione negativa alle modifiche proposte.

186. L'obiettivo della trasmissione di un progetto di decisione riveduto ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 5, è la ricerca del consenso su questioni per le quali non era stata precedentemente raggiunta una posizione consensuale. Di conseguenza, un'autorità di controllo interessata dovrebbe astenersi dal sollevare un'obiezione pertinente e motivata con riguardo a un progetto di decisione riveduto se in precedenza non era stata sollevata alcuna obiezione pertinente e motivata rispetto alla questione specifica e quest'ultima non è stata oggetto della revisione del progetto di decisione da parte dell'ACC.

## 8 L'EFFETTO VINCOLANTE DI UN PROGETTO DI DECISIONE (RIVEDUTO)

187. L'articolo 60, paragrafo 6, descrive la fase finale del processo decisionale nei casi in cui è stato possibile raggiungere un consenso tra l'ACC e altre autorità di controllo interessate. In questo caso, il consenso è segnalato dall'assenza di obiezioni al progetto di decisione (riveduto), il che significa che si applica l'articolo 60, paragrafo 6. Ciò comporta due conseguenze giuridiche:

- si deve considerare che l'ACC e le altre autorità di controllo interessate concordano sul progetto;
- l'ACC e le altre autorità di controllo interessate sono vincolate dalla decisione nel senso che il processo di valutazione successivo alla trasmissione del progetto di decisione è giunto a termine.

### 8.1 "si deve considerare che [...] concordano" sul progetto di decisione

188. In primo luogo, l'articolo 60, paragrafo 6, stabilisce che, in assenza di obiezioni, si deve considerare che

---

<sup>66</sup> Cfr. le linee guida 09/2020 dell'EDPB sulle obiezioni pertinenti e motivate a norma del regolamento 2016/679, punto 7.

le autorità di controllo concordano sul progetto di decisione (riveduto) nella sua interezza. L'espressione "si deve *ritenere* che [...] concordano" chiarisce che non è necessaria l'approvazione espressa del progetto di decisione (riveduto) da parte delle autorità di controllo interessate. Il regolamento generale sulla protezione dei dati prevede un accordo tacito e presuppone che le autorità di controllo abbiano raggiunto un consenso nel corso della procedura di cooperazione. Tale accordo tacito riguarda il contenuto del progetto di decisione (riveduto).

## 8.2 "vincolate dal progetto di decisione"

189. Poiché si presume che l'ACC e le altre autorità di controllo interessate concordino sul progetto di decisione, esse sono vincolate dal contenuto di tale progetto di decisione (riveduto). Ciò ha effetti vincolanti immediati per tutte le autorità di controllo interessate; pertanto, l'adozione di qualsiasi ulteriore misura ai sensi del diritto nazionale, come il rigetto di un reclamo, deve essere rigorosamente in linea con il progetto di decisione concordato.
190. Si possono distinguere due diverse dimensioni dell'effetto vincolante, vale a dire una dimensione soggettiva (per quanto riguarda i soggetti vincolati dal progetto di decisione (riveduto), ossia LSA/CSA) e una dimensione oggettiva (l'ambito del progetto di decisione (riveduto) divenuto vincolante).
191. In primo luogo, sia l'ACC che le altre autorità di controllo interessate sono vincolate dal progetto di decisione (riveduto) in quanto non sono state sollevate o mantenute obiezioni. Le conseguenze giuridiche di tale vincolatività comportano l'impossibilità di modificare ulteriormente o ritirare successivamente il progetto di decisione (riveduto)<sup>67</sup>. La decisione che deve essere adottata dall'ACC (articolo 60, paragrafo 7) o da un'autorità di controllo interessata (articolo 60, paragrafo 8) o in forma condivisa da entrambe le autorità di controllo (articolo 60, paragrafo 9) si basa su questa versione del progetto di decisione (riveduto).
192. La decisione vincola solo l'ACC e le altre autorità di controllo interessate che hanno partecipato alla procedura di cooperazione. Solo le autorità di controllo che hanno partecipato alla procedura di cooperazione (ossia, che hanno formalmente confermato il rispettivo ruolo di autorità di controllo interessata nel contesto della procedura di cui all'articolo 60) e hanno avuto la possibilità di sollevare un'obiezione pertinente e motivata nei confronti del progetto di decisione possono essere vincolate da una decisione adottata nell'ambito di tale procedura. Le altre autorità di controllo non hanno avuto la possibilità di presentare il loro punto di vista nell'ambito della procedura di cooperazione né hanno potuto sollevare un'obiezione pertinente e motivata contro il progetto di decisione.
193. Pertanto, se un'autorità di controllo interessata con un reclamo che potrebbe essere trattato nell'ambito della procedura in corso chiede all'autorità di controllo capofila di includere il suo caso in tale procedura e di aderire alla procedura di cooperazione prima della trasmissione del progetto di decisione, e ha quindi l'opportunità di sollevare un'obiezione pertinente e motivata, la procedura può proseguire e la "nuova" autorità di controllo interessata sarà vincolata dal progetto di decisione purché siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 60, paragrafo 6.
194. Per contro, se un'autorità di controllo interessata con un reclamo che potrebbe essere trattato nell'ambito della procedura di cooperazione in corso invia il suo caso all'ACC per associarlo a quelli dell'altra o delle altre autorità di controllo dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 60, paragrafo 4, o all'articolo 60, paragrafo 5 (ad esempio perché tale autorità di controllo ha ricevuto il reclamo relativo alla medesima supposta violazione successivamente alla scadenza dei termini suddetti) e,

---

<sup>67</sup> In taluni casi eccezionali previsti dalla legge, tali modifiche o revoche potrebbero rendersi ancora necessarie; cfr. punto 207.

pertanto, non ha avuto l'opportunità di esprimere un'obiezione pertinente e motivata, tale autorità di controllo interessata dovrebbe valutare con grande attenzione se non sia piuttosto opportuno avviare una nuova procedura di cooperazione a tal fine, in quanto essa rinuncia di fatto alla possibilità di sollevare un'obiezione alla decisione<sup>68</sup> chiedendo all'ACC di inserire il nuovo caso nell'ambito della procedura in corso in questa fase.

195. L'EDPB ritiene che, in linea di principio, l'autorità di controllo capofila non sia tenuta a verificare costantemente che tutte le autorità di controllo eventualmente interessate, in quanto investite di casi che potrebbero essere associati a procedure in via di trattazione, siano a conoscenza della procedura di cooperazione in corso.
196. Pertanto, l'effetto vincolante che la disposizione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, conferisce alla decisione specifica è strettamente limitato alla specifica procedura di cooperazione. La procedura di cooperazione tratta una questione specifica e mira a raggiungere un consenso sul caso specifico.
197. Ne deriva, al di là dell'effetto vincolante della decisione di cui all'articolo 60, paragrafo 6, che il risultato di una determinata procedura di cooperazione non può essere esteso automaticamente ad altre procedure di cooperazione, nonostante possibili analogie. Tuttavia, a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, ciascuna autorità di controllo contribuisce all'applicazione coerente del GDPR e, pertanto, l'ACC può riutilizzare il testo e le conclusioni di un progetto di decisione sul quale era stato raggiunto un accordo in una precedente procedura di cooperazione relativa allo stesso o a un diverso titolare del trattamento e a un'identica violazione del GDPR per accelerare la procedura in corso, se ritiene che ciò possa facilitare il raggiungimento di un consenso anche nel caso in questione.
198. L'EDPB ritiene che la vincolatività di una decisione specifica ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, non possa estendersi al chiarimento di questioni giuridiche astratte, che non siano collegate al caso concreto. Un'autorità di controllo che intenda chiedere all'EDPB chiarimenti su questioni giuridiche astratte dovrebbe invece valutare il ricorso alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, ove si tratti di una questione di applicazione generale o che produce effetti in più di uno Stato membro.

## 9 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 7 — ADOZIONE E NOTIFICA DELLA DECISIONE DA PARTE DELL'ACC

### 9.1 Generale

199. I paragrafi da 7 a 9 dell'art. 60 disciplinano i diversi scenari possibili una volta che si sia configurata la vincolatività del progetto di decisione per l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate. In questo senso, essi presuppongono che:
- (i) la procedura di cui al capitolo precedente si sia conclusa con il raggiungimento di un consenso, oppure
  - (ii) si sia conclusa la procedura di risoluzione delle controversie da parte del Comitato.
200. I paragrafi suddetti disciplinano quanto segue:
- (i) quale autorità di controllo adotta una decisione finale in rapporto alle fasi precedenti, e
  - (ii) quale autorità di controllo notifica la decisione o ne informa, rispettivamente, il titolare/responsabile del trattamento e il reclamante.

---

<sup>68</sup> Cfr. supra, paragrafi 22 e segg.

201. L'articolo 60, paragrafo 7, stabilisce la procedura da seguire nel caso in cui l'ACC debba adottare una decisione indirizzata al titolare o al responsabile del trattamento. I paragrafi 8 e 9 dell'articolo 60 si applicano solo nei casi in cui la decisione riguardi un reclamo. L'articolo 60, paragrafo 8, disciplina i casi in cui il reclamo viene rigettato o archiviato e la relativa decisione dovrebbe essere adottata dall'autorità di controllo destinataria del reclamo<sup>69</sup>. Infine, l'articolo 60, paragrafo 9, chiarisce la procedura da seguire nel caso in cui alcune parti di un reclamo siano rigettate o archiviate, cosicché la rispettiva decisione è adottata nei confronti del reclamante dall'autorità di controllo destinataria del reclamo, e invece si intervenga su altre parti di tale reclamo, cosicché la rispettiva decisione è adottata nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento da parte dell'autorità di controllo capofila.
202. A causa delle interrelazioni sopra ricordate, molte delle nozioni e considerazioni riferite all'articolo 60, paragrafo 7, saranno applicabili per analogia anche ai paragrafi 8 e 9 dell'articolo 60.

### 9.2 Adozione della decisione finale da parte dell'ACC

203. L'articolo 60, paragrafo 7, primo periodo, stabilisce che l'autorità di controllo capofila è tenuta ad adottare una decisione. Tale adozione configura:

un atto implementativo, mediante decisione nazionale, del consenso raggiunto a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, e/o

un atto implementativo, mediante decisione nazionale, assunto sulla base della decisione vincolante dell'EDPB adottata a norma dell'articolo 65, successivamente alla procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 6.

204. In entrambi i casi, la decisione nazionale deve dare piena esecuzione al consenso vincolante raggiunto a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, e/o agli orientamenti vincolanti stabiliti nella decisione dell'EDPB 70 ai sensi dell'articolo 65.
205. Allo stesso tempo, l'ACC dovrà adeguare il formato della decisione per conformarsi alle proprie norme amministrative nazionali. In ultima analisi, essa potrà apportare modifiche puramente redazionali prima di adottare la decisione nazionale<sup>71</sup>.
206. L'articolo 60, paragrafo 7, non stabilisce un termine specifico entro il quale tale adozione deve aver luogo. Tuttavia, l'adozione dovrebbe avvenire il più rapidamente possibile, in linea con il principio di buona amministrazione. Per contro, se si è giunti a tale fase successivamente a una procedura di coerenza, occorre rispettare il termine di un mese di cui all'articolo 65, paragrafo 6.
207. Tuttavia, potrebbero verificarsi situazioni eccezionali in cui l'adozione di una decisione nazionale che dia attuazione alle conclusioni alle quali le autorità di controllo sono vincolate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, configurerebbe un atto illegittimo. Ciò potrebbe verificarsi qualora sopravvenga una sentenza della CGUE che sancisca un'interpretazione diversa rispetto a quella cui sono vincolate le altre autorità di controllo interessate e l'autorità di controllo capofila, oppure a seguito di una modifica sopravvenuta della normativa. In tali circostanze, l'autorità di controllo interessata che venga a

---

<sup>69</sup> L'articolo 60 attribuisce alle autorità di controllo interessate che hanno ricevuto un reclamo, oggetto della procedura, un ruolo particolare. Questo aspetto è ulteriormente approfondito nella parte relativa all'articolo 60, paragrafo 8, e all'articolo 60, paragrafo 9. Per evitare confusione tra queste autorità di controllo e altre autorità di controllo interessate, si utilizza l'espressione "autorità destinataria di/del reclamo". È importante notare che anche l'autorità di controllo capofila può essere un'autorità destinataria di reclamo.

<sup>70</sup> Cfr. paragrafi 114 e 192. Cfr. anche il punto 50 delle linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del GDPR — versione per la consultazione pubblica.

<sup>71</sup> Cfr. nota 58.

conoscenza dei nuovi elementi dovrebbe informarne immediatamente l'ACC, e viceversa. Successivamente, l'ACC dovrebbe informare in merito le altre autorità di controllo interessate e trasmettere loro un nuovo progetto di decisione che tenga conto delle mutate circostanze. Il nuovo progetto di decisione dovrebbe essere allineato il più possibile al precedente progetto di decisione, per avvalersi del consenso già raggiunto.

### 9.3 Notifica e informazione

208. Una volta adottata la decisione, l'ACC la notifica ai suoi destinatari. Nei casi basati su reclami, l'autorità di controllo destinataria del reclamo informa il reclamante di tale decisione. Sebbene il GDPR non contenga specificazioni ulteriori rispetto all'interpretazione dei termini "notificare" e "informare", tale specificazione può ben rinvenirsi nel diritto nazionale. Tuttavia, la CGUE ha chiarito che l'obbligo di notifica è soddisfatto quando il destinatario è messo in condizione di conoscere effettivamente dell'esistenza della decisione e delle relative motivazioni addotte dall'istituzione che l'ha adottata<sup>72</sup>.
209. In linea con quanto precede, l'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, sembra conferire al termine "*notifica*" un carattere maggiormente formale, in quanto è utilizzato per la comunicazione alla parte che può subire una compressione della propria situazione giuridica a causa della decisione e può, pertanto, avere interesse a impugnare tale decisione. <sup>73</sup>
210. Pertanto, per quanto riguarda l'articolo 60, paragrafi da 7 a 9, nel notificare la decisione al destinatario, l'autorità di controllo dovrebbe fornire una copia completa della decisione stessa in una lingua conforme alla rispettiva legislazione nazionale. Inoltre, lo Stato membro in cui è stata notificata la decisione sarà lo Stato membro in cui tale decisione può essere impugnata e, come indicato in appresso, le parti che hanno ricevuto una semplice informazione rispetto a tale decisione dovrebbero essere rese edotte del fatto che un'eventuale azione giudiziaria dovrà essere intentata sempre nel suddetto Stato membro.
211. In ogni caso, nel contesto dell'articolo 60, paragrafo 7, dopo che l'ACC ha notificato<sup>74</sup> la decisione allo stabilimento principale o unico del titolare o del responsabile del trattamento, a seconda dei casi, essa informa della decisione in questione le altre autorità di controllo interessate e il comitato, fornendo anche le informazioni specificate nella sottosezione seguente. A tal fine, l'ACC dovrebbe avvalersi della procedura di "Notifica della decisione finale ex art. 60" nel sistema di informazione dell'EDPB.
212. Oltre a garantire la trasparenza nei confronti delle autorità di controllo interessate, fornire tali informazioni al comitato è essenziale per consentire alle autorità di controllo di rispettare l'obbligo di contribuire all'applicazione coerente del regolamento generale sulla protezione dei dati, come stabilito all'articolo 51, paragrafo 2. Ciò consentirà a tali autorità di evitare un'applicazione difforme del GDPR qualora in futuro si trovassero a trattare un caso analogo.
213. Le autorità di controllo destinatarie di reclamo sono quindi tenute a informare il reclamante dell'esito del reclamo stesso, conformemente al diritto e/o alla prassi nazionali. Inoltre, la o le autorità di controllo destinataria/e del reclamo dovrebbe(ro) informare il reclamante/ i reclamanti a norma dell'articolo 77, paragrafo 2, della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale dinanzi a un organo

---

<sup>72</sup> Cfr. per ulteriori dettagli, C-6/72, sezione 15, pag. 2; cause riunite T-121/96 e T-151/96, pag. 40; cause riunite C-115/81, C-116/81, pag. 13.

<sup>73</sup> Cfr. anche il punto 55 delle linee guida 03/2021 dell'EDPB sull'applicazione dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), del GDPR; cfr. inoltre articolo 78 e considerando (143) del GDPR.

<sup>74</sup> Cfr. anche la sezione 5.2.2 in merito ai requisiti formali del "*progetto di decisione*".

competente nello Stato membro dell'ACC, qualora la decisione dell'autorità di controllo capofila li riguardi ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 1. 75

**Esempio 9:** A seguito di notizie di stampa che hanno messo in dubbio la legittimità del trattamento effettuato da HappyCompany, varie persone presentano reclami presso la competente autorità di controllo. Una volta individuata l'ACC, quest'ultima decide di accorpate i reclami in un unico fascicolo, in quanto si riferiscono alla stessa attività di trattamento e alla stessa violazione. Successivamente all'adozione di una decisione da parte dell'ACC e della notifica di tale decisione al titolare del trattamento, ciascuna delle autorità di controllo destinatarie di reclami informa i rispettivi reclamanti in merito alla decisione suddetta. Con l'occasione, le autorità di controllo destinatarie di reclami informano i rispettivi reclamanti della possibilità di proporre ricorso giurisdizionale nello Stato membro dell'autorità di controllo capofila.

214. In questa fase, l'autorità di controllo capofila dovrebbe altresì informare il titolare / responsabile del trattamento in merito agli obblighi che gli incombono ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 10, e alle possibili conseguenze in caso di inosservanza.

#### 9.4 Sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti

215. Quando informa le altre autorità di controllo interessate e il Comitato, l'ACC fornisce una sintesi<sup>76</sup> dei fatti e delle motivazioni pertinenti alla decisione in questione. Tale sintesi dovrebbe comprendere sia gli aspetti procedurali sia quelli sostanziali della decisione stessa.

216. Pertanto, la sintesi dovrebbe contenere almeno le seguenti informazioni<sup>77</sup>:

- La data della decisione finale;
- L'identificazione dell'autorità di controllo capofila e delle altre autorità di controllo interessate;
- L'indicazione del titolare e/o del responsabile del trattamento;
- Le pertinenti conclusioni giuridiche (violazione di disposizioni/mancato riconoscimento di diritti<sup>78</sup>), in relazione ai fatti oggetto del procedimento<sup>79</sup>;
- L'esito del procedimento e, se del caso, le misure correttive adottate<sup>80</sup>.

217. Per quanto possibile, la sintesi dovrebbe consentire a ogni membro del comitato di comprendere la materia e la conclusione raggiunta nella decisione. Si raccomanda all'autorità di controllo capofila di fornire anche una copia della decisione in inglese. A tal fine si dovrebbero utilizzare gli opportuni campi del sistema di informazione dell'EDPB.

## 10 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 8 — RIGETTO/ARCHIVIAZIONE DI UN RECLAMO

218. L'articolo 60, paragrafo 8, riguarda la situazione in cui le autorità di controllo interessate, compresa l'autorità di controllo capofila, hanno concordato di rigettare o archiviare integralmente un reclamo,

---

<sup>75</sup> L'autorità di controllo destinataria del reclamo dovrebbe essere in grado di individuare l'autorità giudiziaria competente sulla base della decisione adottata e trasmessa dall'ACC.

<sup>76</sup> Si tratta di cosa diversa dalla sintesi della decisione.

<sup>77</sup> Queste informazioni sono contenute nei campi da compilare del modulo "Decisione finale" nel sistema informativo dell'EDPB.

<sup>78</sup> Per esempio, a seguito delle limitazioni previste dall'articolo 23.

<sup>79</sup> Cfr. ad esempio i campi "Descrizione del caso di cooperazione" e "Riferimenti giuridici nel GDPR".

<sup>80</sup> Cfr. ad esempio il campo "Natura della decisione".

ovvero questa è la conclusione raggiunta dal comitato europeo per la protezione dei dati a norma dell'articolo 65. L'autorità di controllo destinataria del reclamo può essere l'ACC o un'altra autorità di controllo interessata. La disposizione prevede tre diversi obblighi in capo all'autorità di controllo destinataria del reclamo:

- Adozione della decisione finale,
- Notifica della decisione al reclamante,
- Informazione sulla decisione al titolare del trattamento.

Tutto ciò è in deroga all'articolo 60, paragrafo 7.

### 10.1 La deroga al paragrafo 7

219. L'articolo 60, paragrafo 8, deroga alla situazione in cui l'autorità di controllo capofila adotta e notifica la decisione allo stabilimento principale o unico del titolare o del responsabile del trattamento nell'UE. Esso si applica unicamente in caso di rigetto o archiviazione di un reclamo nella sua interezza.

220. Sebbene, in via generale, il meccanismo dello sportello unico preveda che l'ACC debba rimanere l'unico interlocutore del titolare /responsabile del trattamento con riferimento al trattamento transfrontaliero effettuato da tale titolare o responsabile, in questa situazione specifica spetta all'autorità di controllo interessata (destinataria del reclamo) informare il titolare /responsabile del trattamento in merito all'archiviazione o al rigetto del reclamo stesso.

### 10.2 Le nozioni di “archiviazione” e di “rigetto”

221. Le nozioni di archiviazione e rigetto possono corrispondere a definizioni diverse a livello nazionale e, quindi, comportare anche implicazioni procedurali/amministrative diverse. Tuttavia, il GDPR fa sempre riferimento a entrambe le nozioni indifferentemente, ossia archiviazione o rigetto<sup>81</sup>.

222. Secondo costante giurisprudenza della CGUE, una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per la determinazione del suo senso e della sua portata deve di regola essere oggetto, nell'intera Unione, di un'interpretazione autonoma e uniforme che tenga conto non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto e della finalità perseguita dalla disposizione di cui trattasi. Ciò discende dalla necessità di un'applicazione uniforme del diritto dell'Unione nonché dal principio di uguaglianza<sup>82</sup>.

223. Per quanto riguarda più specificamente l'interpretazione di cosa configuri un'archiviazione/un rigetto, si può fare riferimento alla formulazione dell'articolo 60, paragrafo 9, in cui le nozioni di archiviazione/rigetto sono contrapposte alla decisione di “intervenire” sul reclamo. Va osservato che l'articolo 60, paragrafo 9, fa riferimento all'adozione di una decisione da parte dell'autorità di controllo capofila “per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento”, nel qual caso la decisione sarà notificata dall'ACC al titolare/responsabile del trattamento, mentre fa riferimento all'adozione di una decisione da parte dell'autorità di controllo interessata “per la parte *relativa all'archiviazione o al rigetto* di detto reclamo”, nel qual caso la decisione sarà notificata al reclamante dall'autorità di controllo destinataria del reclamo. Pertanto, l'articolo 60, paragrafo 9, in combinato disposto con l'articolo 60, paragrafo 8, può essere interpretato nel senso che l'archiviazione o il rigetto di un reclamo all'esito di una procedura di cui all'articolo 60 implicano che la (parte della) decisione

---

<sup>81</sup> Le autorità di controllo interessate avranno preventivamente concordato le conseguenze sostanziali della decisione. Le conseguenze devono trovare attuazione conformemente al diritto nazionale, ossia mediante archiviazione ovvero rigetto del reclamo.

<sup>82</sup>Cfr. ad esempio causa C-617/15, Hummel Holding, punto 22 e giurisprudenza ivi citata.

finale da adottare non contempri alcuna azione in relazione al titolare del trattamento.

224. Da questo punto di vista, si può ritenere che una tale decisione incida negativamente sul reclamante. Ciò è confermato dagli atti del processo legislativo concernente il regolamento generale sulla protezione dei dati, in cui era presente un riferimento più generale alle decisioni "sfavorevoli" al reclamante<sup>83</sup>. Anche il richiamo espresso al diritto di ricorso giurisdizionale e al principio di prossimità al reclamante (come ricordato in particolare al punto 213) sembra indicare che le decisioni sfavorevoli ai reclamanti dovrebbero rientrare in questa categoria. Se al reclamo non è dato alcun seguito nella decisione finale e l'autorità di controllo capofila non interviene in alcun modo in relazione al titolare /responsabile del trattamento attraverso tale decisione, il titolare /responsabile del trattamento non avrà interesse a un ricorso giurisdizionale nello Stato membro del suo stabilimento principale. Il reclamante, d'altro lato, avrà interesse a contestare le decisioni che incidono negativamente sulla sua situazione soggettiva all'interno del proprio Stato membro e utilizzando la propria lingua<sup>84</sup>.
225. Pertanto, una decisione di rigetto o di archiviazione di un reclamo (o di parti di esso) dovrebbe essere interpretata come la constatazione da parte dell'autorità di controllo capofila che non vi è motivo di provvedere in merito alla doglianza del reclamante e che non è intrapresa alcuna azione nei confronti del titolare del trattamento. In tal caso, il reclamo deve essere rigettato o archiviato attraverso la decisione adottata dall'autorità di controllo destinataria di tale reclamo, a seconda dei casi<sup>85</sup>.
226. La notifica ricevuta in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 8, può essere utilizzata dal reclamante per esercitare il diritto a un ricorso giurisdizionale avverso la decisione adottata da un'autorità di controllo. Poiché tale decisione deve essere adottata dall'autorità di controllo destinataria del reclamo, ciò consentirà di assicurare la prossimità del reclamante all'autorità giudiziaria competente, ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 3, e dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (grazie all'adizione di un'autorità giudiziaria nello Stato membro del reclamante, in quanto la decisione oggetto dell'impugnazione è stata adottata dall'autorità di controllo interessata in tale Stato membro) <sup>86</sup>.
227. Ciò significa che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 60, paragrafi 8 e 9, e dell'articolo 60, paragrafo 7, ultima frase, la decisione risultante dalla procedura di cooperazione dovrebbe prevedere chiaramente il rigetto o l'archiviazione del reclamo ovvero l'azione da intraprendere nei confronti del titolare del trattamento da parte dell'ACC, cosicché l'ACC e l'autorità di controllo interessata possano disporre di conseguenza la successiva adozione delle rispettive decisioni nazionali, in applicazione dell'articolo 60, paragrafo 8, 9 o 7.

---

<sup>83</sup> Cfr. <https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14788-2014-REV-1/en/pdf>. In questa versione, la disposizione recita: "Se la decisione concordata *riguarda* un reclamo e *se incide negativamente* sul reclamante, in particolare *se* il reclamo è rigettato, archiviato o accolto solo in parte, *ciascuna* autorità di controllo che *ha* ricevuto il reclamo adotta la decisione *relativa a* tale reclamo e la *notifica* al reclamante." pag. 36.

<sup>84</sup> Cfr. anche le conclusioni dell'A.G. nella causa C-645/19 Facebook. Al punto 105 del parere si legge quanto segue: "Tali meccanismi di trasferimento della competenza ad adottare le decisioni e, ove necessario, ad adottare potenzialmente decisioni a due livelli (l'ACC nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento, e l'autorità locale nei confronti del reclamante) sembrano specificamente intesi a evitare che gli interessati debbano «fare il giro» delle aule di giustizia dell'Unione europea al fine di intentare un'azione nei confronti delle autorità di controllo che restano inerti."

<sup>85</sup> Eventualmente in conformità con le disposizioni nazionali applicabili, qualora esse definiscano l'esatta portata di un'archiviazione/ di un rigetto.

<sup>86</sup> Cfr. considerando 141: "il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo *ai sensi* dell'articolo 47 della Carta (...) *qualora* l'autorità di controllo *archivi o rigetti* in tutto o in parte *un reclamo* (...)".

228. Ove esistano previsioni specifiche nel diritto nazionale, le autorità di controllo dovrebbero basarsi sulle definizioni normative di archiviazione/rigetto nonché sulle prassi amministrative nazionali che configurano l'archiviazione / il rigetto di un reclamo, e procedere di conseguenza <sup>87</sup>. In ogni caso, il progetto di decisione, trasmesso come indicato nelle sezioni precedenti, dovrebbe motivare con chiarezza l'archiviazione/il rigetto del reclamo ai sensi delle pertinenti disposizioni nazionali.
229. È importante notare che una decisione di archiviazione o rigetto in questa fase è diversa dall'eventuale archiviazione o rigetto del reclamo nella fase di valutazione preliminare. Come sottolineato al paragrafo 50, tale valutazione preliminare si colloca a monte della trasmissione del reclamo all'autorità di controllo capofila ed è effettuata dall'autorità di controllo destinataria del reclamo. In un caso del genere, il reclamo sarebbe rigettato o archiviato prima di raggiungere la fase di cooperazione.
230. È inoltre opportuno riconoscere che possono verificarsi situazioni in cui gli interessi del reclamante non sono pregiudicati dall'esito della procedura di sportello unico, a causa delle azioni intraprese dall'ACC nel corso della trattazione del reclamo. In questi casi, il fattore chiave è la comprovata rimozione della pretesa a fondamento dell'azione (*causa petendi*), vale a dire che il reclamante ha ottenuto la soddisfazione dei suoi diritti attraverso l'intervento dell'ACC nei confronti del titolare del trattamento, che nel frattempo ha accolto la richiesta del reclamante. In tali casi, a condizione che il reclamante sia stato informato nel corso della procedura in merito al risultato positivo conseguito, l'ACC può decidere di non intervenire più nei confronti del titolare del trattamento – ossia, non trova applicazione nessuno dei fattori sopra menzionati in rapporto all'archiviazione / al rigetto in quanto contrapposti alle azioni intraprese nei confronti del titolare.
231. È il caso, in particolare, delle fattispecie di composizione amichevole, ossia quelle situazioni in cui il caso è stato risolto in modo soddisfacente per un interessato, quando l'autorità di controllo capofila ha individuato la violazione denunciata nel reclamo e il reclamante ha acconsentito a una risoluzione amichevole del reclamo stesso. Tale situazione rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 60, paragrafo 7. Infatti, come già sottolineato, la decisione non incide negativamente sul reclamante, che ha manifestato soddisfazione per la transazione proposta, e in quanto tale non deve essere adottata dall'autorità di controllo destinataria del reclamo ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 8 o 9 — non configurandosi alcuna archiviazione né un rigetto del reclamo in questione. Spetterà all'autorità di controllo capofila adottare la decisione finale in tal caso<sup>88</sup>, con cui darà atto dell'accordo raggiunto in qualità di unico interlocutore del titolare/responsabile del trattamento ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6.
232. Quanto sopra vale anche per i casi che non rientrano nelle fattispecie di composizione amichevole, in quanto l'ACC non ha cercato o non ha potuto esperire una tale composizione, ma, ciononostante, il suo intervento durante la trattazione del reclamo ha indotto il titolare del trattamento a porre fine alla violazione e a soddisfare pienamente la richiesta del reclamante. Alla luce di tale risultato e delle circostanze specifiche del caso, l'ACC può ritenere che la decisione più adeguata in rapporto al reclamo in questione sia quella di chiudere il procedimento, prendendo atto della soluzione raggiunta e senza

---

<sup>87</sup> Le autorità di controllo dovrebbero assicurarsi che l'applicazione di tali definizioni sia coerente con l'interpretazione dei termini di cui alla presente sezione.

<sup>88</sup> Poiché questa è la regola generale, cfr. anche CGUE, causa C-645/19, punto 56: "*Ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 7, di tale regolamento, spetta all'autorità di controllo capofila, di norma, adottare una decisione in merito al trattamento transfrontaliero in questione, (...)*".

intraprendere alcuna azione nei confronti del titolare del trattamento<sup>89</sup>.

233. Tuttavia, poiché l'autorità di controllo capofila ha nei fatti accertato una violazione, la decisione di non intervenire nei confronti del titolare del trattamento dovrebbe basarsi su un'attenta valutazione delle circostanze del reclamo nel suo complesso, al fine di mantenere inalterato il livello delle garanzie offerte agli interessati.
234. D'altro canto, in tale contesto, la decisione finale non sarà adottata dall'autorità di controllo destinataria del reclamo, bensì dall'autorità di controllo capofila, come indicato al paragrafo (7), pur se tale decisione finale non prevede alcun intervento nei confronti del titolare del trattamento, in considerazione del ruolo dell'ACC quale unico interlocutore del titolare del trattamento oggetto del reclamo in questione nonché del fatto che la constatazione di una violazione può incidere negativamente sulla situazione giuridica del titolare del trattamento. Ciò impedirebbe al reclamante di impugnare la decisione nello Stato membro in cui è stato presentato il reclamo, indipendentemente dal fatto che tale reclamante abbia ancora o meno una pretesa da far valere attraverso la proposizione di un ricorso giurisdizionale nei confronti dell'autorità di controllo. Si tratta di una questione che spetta ai giudici decidere nel caso concreto. Pertanto, ogniqualvolta possa configurarsi tale scenario, l'autorità di controllo capofila dovrebbe assicurarsi attraverso l'autorità di controllo destinataria del reclamo che il reclamante sia debitamente informato dell'esito positivo e dei seguiti previsti in rapporto al reclamo e non esprima alcun disaccordo in merito.
235. Infine, va ricordato che la decisione di non intervenire nei confronti del titolare del trattamento, anche ove si sia verificata una violazione, deve essere stata comunque concordata dall'ACC e dalle altre autorità di controllo interessate, il che implica che tutte le circostanze del caso siano state prese in debita considerazione, comprese le garanzie per i diritti e le libertà del reclamante.

**Esempio 10:** Un cliente insoddisfatto presenta un reclamo alla propria autorità di controllo nello Stato membro A. L'autorità effettua una valutazione preliminare e inoltra il reclamo all'ACC. Una volta ricevuto il reclamo ed esaminata la questione, l'ACC non riesce a individuare elementi di prova a sostegno del reclamo. Pertanto, l'ACC non è in grado di accertare la violazione e conclude che il reclamo deve essere rigettato/archiviato, in quanto non si interviene in alcun modo nei confronti del titolare del trattamento. L'ACC condivide un progetto di decisione in tal senso e, in assenza di obiezioni, a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, l'autorità di controllo destinataria del reclamo adotta la decisione nazionale finale di rigetto/archiviazione del reclamo e la notifica al reclamante.

**Esempio 11:** Un reclamante segnala di aver inviato una richiesta al titolare del trattamento e di non aver ricevuto alcuna risposta. L'autorità destinataria del reclamo non riceve alcun riscontro a seguito della sua valutazione preliminare, e inoltra il reclamo all'ACC. L'ACC osserva che la richiesta è stata inviata a un indirizzo errato/inesistente rispetto a quanto indicato sul sito web del titolare del trattamento (il reclamante sembra aver utilizzato un indirizzo "contact@XXX.com" senza verificare le informazioni di contatto menzionate sul sito web). L'ACC trasmette un progetto di decisione proponendo l'archiviazione/il rigetto del reclamo in quanto si è trattato puramente di un errore del reclamante. Poiché non viene sollevata alcuna obiezione, l'autorità di controllo destinataria del reclamo adotta la decisione finale di archiviazione/rigetto a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, e la notifica al reclamante.

**Esempio 12:** Un cliente insoddisfatto presenta un reclamo alla propria autorità di controllo nello Stato membro A, sostenendo che il sito Internet HappyCompany viola i suoi diritti. Dopo una valutazione

---

<sup>89</sup> Ciò lascia impregiudicata la valutazione delle "indagini opportune" in merito al singolo reclamo di cui all'articolo 57, paragrafo 1, lettera f), che è rimessa alla discrezionalità delle autorità di controllo.

preliminare, il reclamo è trasferito all'ACC nello Stato membro B. L'autorità di controllo capofila avvia un'indagine ma non è in grado di accedere al sito web in questione. Dopo ulteriori ricerche, ritiene che nel frattempo il titolare del trattamento abbia cessato di esistere. Pertanto, l'istruttoria non può proseguire e l'autorità di controllo capofila non può individuare sufficienti elementi di prova a sostegno delle affermazioni del reclamante. L'ACC trasmette un progetto di decisione proponendo il rigetto/l'archiviazione del reclamo a seguito del venir meno della *causa petendi*. Poiché non viene sollevata alcuna obiezione, l'autorità di controllo destinataria del reclamo adotta la decisione nazionale finale di rigetto/archiviazione del reclamo a norma dell'articolo 60, paragrafo 8, e la notifica al reclamante.

**Esempio 13:** Un cliente insoddisfatto presenta un reclamo alla propria autorità di controllo, sostenendo che i suoi dati sono conservati e trattati illecitamente da HappyCompany, che viola i suoi diritti. Dopo una valutazione preliminare del reclamo, quest'ultimo è trasferito all'ACC. L'ACC avvia un'indagine ed è informata dal titolare del trattamento che i dati del reclamante sono effettivamente conservati nei loro archivi a causa di un errore nella gestione dei clienti che non ha provveduto a cancellare le informazioni a tempo debito (preferenze, cronologia degli acquisti, ecc.); tuttavia, hanno immediatamente cancellato le informazioni a seguito della lettera inviata dall'ACC e ne viene fornita prova all'ACC. Pertanto, l'autorità di controllo capofila trasmette un progetto di decisione in cui constata una violazione da parte del titolare del trattamento e rappresenta la situazione che è stata sanata a seguito dell'intervento dell'autorità di controllo capofila, senza proporre misure correttive nei confronti del titolare del trattamento, in particolare perché si tratta della prima volta che tale violazione è stata commessa. Di conseguenza, l'ACC propone di optare per la possibilità di adottare essa stessa la decisione finale ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 7. Poiché non viene sollevata alcuna obiezione, l'ACC adotta una decisione nazionale finale nei termini suddetti e la notifica al titolare del trattamento, mentre l'autorità di controllo destinataria del reclamo informa il reclamante di tale decisione.

### 10.3 Adozione della decisione finale

236. L'autorità di controllo che è tenuta ad adottare la decisione finale è l'autorità destinataria del reclamo/dei reclami; l'obbligo in questione può applicarsi a più autorità di controllo, e tutte dovrebbero rispettare le modalità previste dalla pertinente legislazione nazionale. Anche nel caso in cui l'autorità di controllo destinataria del reclamo sia l'ACC, la sua decisione deve essere adottata secondo la procedura di cui al paragrafo 8 in deroga al paragrafo 7 (in ossequio al principio di specialità). Pertanto, l'autorità di controllo destinataria del reclamo cui spetta adottare la decisione finale può essere l'autorità di controllo capofila, un'altra autorità di controllo interessata, oppure l'una e l'altra (o tutte le autorità di controllo), a seconda del numero e della natura dei reclami.
237. Quando il reclamo è presentato a una o più autorità di controllo interessate, l'autorità di controllo capofila prepara il progetto di decisione di rigetto/archiviazione del reclamo e le autorità di controllo interessate caricano la rispettiva decisione finale nel sistema informativo dell'EDPB, adottandola anche a livello nazionale e introducendo le necessarie disposizioni giuridiche nazionali.
238. Nell'adottare la decisione, l'autorità di controllo interessata deve dare pienamente effetto al progetto di decisione, che è vincolante per l'ACC e le altre autorità di controllo interessate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, e/o della decisione vincolante dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a). 90

---

90 La portata delle possibili modifiche è illustrata al paragrafo 207.

## 10.4 Informazione e notifica

239. Una volta adottata la decisione, la o le autorità di controllo destinataria/e del reclamo la notifica(no) al reclamante e ne informa(no) il titolare/responsabile del trattamento<sup>91</sup>. A tale scopo, ciascuna autorità di controllo destinataria del reclamo si conforma alle rispettive legislazioni e prassi nazionali e utilizza la lingua prevista da tali disposizioni. Le autorità di controllo destinatarie di reclamo possono avvalersi dell'assistenza dell'autorità di controllo capofila al fine di informare il titolare/responsabile del trattamento per loro conto. In ogni caso, le autorità di controllo destinatarie di reclamo devono informare sia il reclamante che il titolare/responsabile del trattamento in merito alla possibilità di presentare ricorso giurisdizionale nel rispettivo Stato membro.
240. L'autorità di controllo destinataria del reclamo dovrebbe quindi informare le altre autorità di controllo interessate e il comitato, fornendo anche una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti, come illustrato nella sezione 9.4. Tale obbligo discende dalla stessa *ratio* di quello previsto all'articolo 60, paragrafo 7, per quanto riguarda la decisione adottata dall'autorità di controllo capofila, ossia garantire la coerenza attraverso l'informazione fornita alle altre autorità di controllo interessate e al comitato in quanto tale. Lo scambio di informazioni sulla decisione adottata in ultima analisi a livello nazionale — indipendentemente dall'autorità di controllo che adotta tale decisione finale — è inteso a garantire la conoscenza reciproca delle decisioni nazionali ed evitare l'insorgere di incongruenze nell'attuazione del diritto dell'UE. Si può pertanto ritenere che, sebbene l'articolo 60, paragrafo 8, non imponga esplicitamente all'autorità di controllo interessata di fornire una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti, ciò costituisca un requisito generale e trasversale inteso a garantire un'applicazione coerente del GDPR.

## 11 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 9 — ARCHIVIAZIONE/RIGETTO PARZIALE

241. L'articolo 60, paragrafo 9, è principalmente una disposizione di ordine procedurale che, nel quadro della procedura di cui all'articolo 60, si applica una volta che le autorità di controllo interessate abbiano concordato su un progetto di decisione, venendone vincolate, in cui si prevedono sia interventi nei confronti del titolare sia disposizioni di archiviazione/rigetto.<sup>92</sup>
242. In pratica, ciò significa che, in questa fase della procedura, la decisione di archiviazione/rigetto parziale sarà già stata assunta e le parti del progetto di decisione relative all'archiviazione/al rigetto e quelle che fanno riferimento a ulteriori azioni da parte dell'ACC saranno state chiaramente indicate nel progetto di decisione stesso. Le autorità dovranno soltanto formalizzare tali decisioni attraverso le necessarie procedure di adozione di cui all'articolo 60, paragrafo 9. Ne risulteranno decisioni nazionali finali che devono dare piena attuazione al progetto di decisione, il quale è vincolante per tutte le autorità di controllo interessate ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 6, e/o della decisione vincolante dell'EDPB ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a).
243. Di conseguenza, i relativi obblighi di notifica/informazione sono ripartiti tra l'ACC e le autorità di controllo destinatarie di reclami. L'ACC adotta una decisione per le parti del reclamo che non sono state né archiviate né rigettate in linea con quanto indicato nella sezione 10.2. L'ACC notifica la propria decisione al titolare del trattamento e ne informa il reclamante; a tale riguardo, l'EDPB ritiene che l'autorità di controllo capofila possa fare affidamento sull'autorità di controllo destinataria del reclamo per trasmettere tali informazioni al reclamante, in un'ottica di efficienza amministrativa. Ciascuna

---

<sup>91</sup> Cfr. la sezione 10.4 sulla differenza tra notifica e informazione.

<sup>92</sup> Cfr. sezione 10.2. Il significato da attribuire ai concetti in questione è identico.

autorità destinataria di reclamo adotta una decisione per le parti che sono state archiviate/rigettate in relazione al reclamo stesso, seguendo l'approccio illustrato nella sezione precedente (cfr., in particolare, paragrafo 239).

**Esempio 14:** Un cliente insoddisfatto presenta un reclamo alla propria autorità di controllo nazionale, sostenendo che i suoi dati sono conservati e trattati illecitamente dalla HappyCompany, in violazione dei suoi diritti. Dopo aver effettuato la valutazione preliminare del reclamo, il reclamo è trasferito all'ACC. L'ACC avvia un'indagine ed è informata dal titolare del trattamento che i dati del reclamante sono effettivamente conservati nei loro archivi a causa di un errore nella gestione dei clienti che non ha provveduto a cancellare le informazioni a tempo debito (preferenze, cronologia degli acquisti, ecc.). Tuttavia, alcuni dati del reclamante devono essere conservati più a lungo in ottemperanza a obblighi di natura finanziaria e fiscale, e di ciò viene fornita prova all'autorità di controllo capofila. Pertanto, l'autorità di controllo capofila condivide un progetto di decisione in cui interviene su parti del reclamo ingiungendo al titolare del trattamento di cancellare definitivamente le informazioni non necessarie e rivolgendogli un ammonimento, ma riconoscendo il diritto del titolare del trattamento di conservare i restanti dati personali come previsto dalla legge e la necessità che l'autorità di controllo destinataria del reclamo rigetti il reclamo stesso a tale riguardo. Poiché non viene sollevata alcuna obiezione, l'ACC adotta una decisione nazionale finale con cui ingiunge al titolare del trattamento di dare seguito alla richiesta del reclamante per quanto riguarda la cancellazione delle informazioni non necessarie, notificandola al titolare del trattamento e informandone il reclamante; l'autorità di controllo destinataria del reclamo adotta una decisione nazionale finale di rigetto del reclamo per quanto riguarda la richiesta di cancellare le informazioni necessarie e la notifica al reclamante, informandone il titolare del trattamento. L'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata forniranno una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti alle altre autorità di controllo e al comitato tramite il sistema informativo dell'EDPB, ciascuna di esse con riguardo alla rispettiva decisione nazionale finale.

## 12 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 10 — NOTIFICA DELLE MISURE ADOTTATE DAL TITOLARE O DAL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO ALL'ACC/ALLE AUTORITÀ DI CONTROLLO INTERESSATE

244. Il paragrafo 10 disciplina la situazione che, nell'ambito del meccanismo dello sportello unico, si configura successivamente alla notifica al titolare o al responsabile del trattamento di una decisione adottata da parte dell'autorità di controllo capofila con cui si impone di dare seguito al reclamo.
245. La decisione è notificata a norma dell'articolo 60, paragrafo 7, ovvero a norma dell'articolo 60, paragrafo 9, qualora l'autorità di controllo capofila intervenga solo su alcune delle doglianze di cui al reclamo contro il titolare o il responsabile del trattamento.
246. L'articolo 60, paragrafo 10, primo periodo, prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di adottare le misure necessarie per garantire l'osservanza della decisione con cui si dà applicazione ai poteri correttivi di cui all'articolo 58, paragrafo 2.
247. Il titolare / responsabile del trattamento è tenuto a garantire che tali misure siano attuate da tutti i suoi stabilimenti nel SEE nei quali viene svolto il trattamento in questione.
248. L'articolo 60, paragrafo 10, secondo periodo, prevede un ulteriore obbligo per il titolare/responsabile del trattamento, ossia notificare all'autorità di controllo capofila tutte le misure adottate per conformarsi alla decisione di quest'ultima, qualora essa comporti misure correttive. Tale obbligo è teso a garantire l'efficacia delle prescrizioni impartite e costituisce anche il presupposto per eventuali azioni

di follow-up ritenute necessarie dall'autorità di controllo capofila, anche in cooperazione con le altre autorità di controllo interessate<sup>93</sup>.

249. Inoltre, l'articolo 60, paragrafo 10, secondo periodo, prevede l'obbligo per l'ACC di informare le altre autorità di controllo interessate delle misure adottate dal titolare / responsabile del trattamento per conformarsi alla decisione adottata nei suoi confronti. Sebbene non sia fissato un termine per tale comunicazione, le informazioni dovrebbero essere fornite non appena l'ACC riceve la notifica delle misure adottate dal titolare / responsabile del trattamento.

Quando informa le altre autorità di controllo interessate, l'ACC dovrebbe considerare la possibilità di comunicare anche la propria valutazione ove ritenga che le misure adottate siano insufficienti, in particolare al fine di stabilire la necessità di interventi ulteriori.

## 13 ARTICOLO 60, PARAGRAFO 11 — PROCEDURA D'URGENZA

250. L'articolo 60, paragrafo 11, disciplina le "circostanze eccezionali" in cui un'autorità di controllo può ricorrere alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 nel corso di una procedura di cui all'articolo 60.

251. Ai fini delle presenti linee-guida, l'accento sarà pertanto posto principalmente sulla formulazione dell'articolo 60, paragrafo 11, vale a dire sulle condizioni per invocare l'articolo 66 nel corso di una procedura di sportello unico, e sulle conseguenze che ciò comporta per la procedura stessa.

### 13.1 Le condizioni per invocare l'articolo 66

252. Affinché un'autorità di controllo possa invocare la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 a norma dell'articolo 60, paragrafo 11, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

- l'autorità in questione è un'autorità di controllo interessata;
- sussistono circostanze eccezionali;
- l'autorità di controllo interessata ritiene che vi sia un'urgente necessità di agire; e
- tale urgenza mira a tutelare gli interessi delle persone interessate.

Nei paragrafi seguenti sono illustrate in modo più dettagliato le singole condizioni.

253. L'articolo 60, paragrafo 11, fa riferimento all'autorità di controllo interessata nel contesto di una procedura di cui all'articolo 60, ossia un'autorità di controllo interessata che partecipa a una procedura di sportello unico. <sup>94</sup> Tale autorità di controllo può invocare l'articolo 66 se sono soddisfatte tutte le condizioni applicabili. Poiché anche l'ACC è un'autorità di controllo interessata ai sensi della definizione di cui all'articolo 4, paragrafo 22, in linea di principio anche un'autorità di controllo capofila può invocare l'articolo 60, paragrafo 11, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni.

254. Per quanto riguarda il concetto di "circostanze eccezionali", esse potrebbero sussistere qualora l'urgenza della situazione sia tale da non consentire il ricorso alle procedure "standard" di cooperazione o di coerenza in un lasso di tempo adeguato. La natura eccezionale di tali circostanze impone un'interpretazione restrittiva. Ciò vale in modo particolare se, nonostante sia in corso una procedura di cui all'articolo 60, l'autorità di controllo interessata intende chiedere all'EDPB, a norma dell'articolo

---

<sup>93</sup> Cfr. sezione 4.

<sup>94</sup> Cfr. paragrafo 22 e seguenti.

60, paragrafo 11, di adottare un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 3 - vale a dire ove si ritenga che un'autorità di controllo competente (molto probabilmente l'ACC, nel contesto specifico) "non abbia adottato misure adeguate". In precedenza l'autorità di controllo in questione avrà esperito ogni tentativo per ottenere informalmente un intervento dall'autorità di controllo competente, e ciò è indubbiamente in linea con l'obiettivo del consenso su cui si basa l'intera procedura di cui all'articolo 60.

255. Per quanto riguarda il fatto che "urga intervenire" e i criteri che l'autorità di controllo interessata deve applicare per valutare l'urgenza nelle circostanze specifiche, si può fare riferimento al considerando 137, in cui si afferma che ciò si verifica in particolare "quando esiste il pericolo che l'esercizio di un diritto [dell'interessato] possa essere gravemente ostacolato". Secondo la giurisprudenza europea, non è necessario che l'imminenza del danno sia dimostrata con assoluta certezza: è sufficiente dimostrare che il danno è prevedibile con sufficiente probabilità 95.

256. Rispetto alla quarta condizione, occorre sottolineare che l'articolo 60, paragrafo 11, non fa riferimento ai "diritti e alle libertà degli interessati", a differenza dell'articolo 66, ma più in generale ai loro "interessi". Tuttavia, poiché la procedura da applicare è quella "di cui all'articolo 66", l'EDPB ritiene che tali interessi coincidano con i diritti e le libertà degli interessati di cui all'articolo 66.

257. Come indicato in precedenza, tali condizioni sono cumulative e spetta all'autorità di controllo interessata fornire "motivazioni" per ciascuna di esse, indipendentemente dal fatto che intenda adottare misure urgenti ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, ovvero chiedere un parere d'urgenza o una decisione vincolante d'urgenza al comitato europeo per la protezione dei dati ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 2 o 3.

258. Inoltre, prima di fare ricorso all'opzione in oggetto, l'autorità di controllo interessata dovrebbe prendere in considerazione diversi elementi aggiuntivi oltre alle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 11, quali:

- gli elementi desumibili dalla procedura di sportello unico,
- le interazioni con le altre autorità di controllo interessate (compresa l'autorità di controllo capofila),
- le interazioni con il titolare /responsabile del trattamento e, se del caso, con il reclamante per quanto riguarda il trattamento transfrontaliero in questione,
- la fase raggiunta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 60 (in particolare, quanto sia prossima la definizione della procedura e, di conseguenza, l'adozione di misure nei confronti del titolare /responsabile del trattamento).

259. Per quanto riguarda la circostanza per cui "urga intervenire", l'autorità di controllo interessata dovrebbe tenere conto in particolare dell'ultimo punto fra quelli sopra indicati.

### 13.2 Interazione con una procedura di cooperazione in corso ai sensi dell'articolo 60

260. La procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 deroga alla procedura di cui all'articolo 60 in ragione della sua eccezionalità, ma la lascia impregiudicata. Pertanto, se un'autorità di controllo interessata si avvale di una procedura d'urgenza ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 11, e tutte le condizioni pertinenti sono soddisfatte, ciò non comporta la conclusione della procedura di sportello unico in corso. Ne deriva che si dovrà tenere conto, nel quadro di tale procedura di sportello unico, delle conseguenze derivanti

---

95 Cfr. ordinanza nella causa T-346/06 R, IMS/Commissione (Raccolta 2007, pag. II-1781, punti 121 e 123).

dall'adozione di misure provvisorie da parte dell'autorità di controllo interessata a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, e/o di un parere d'urgenza o di una decisione vincolante da parte del comitato a norma dell'articolo 66, paragrafo 2 o 3.

261. In via generale, si può operare una distinzione a seconda della natura delle misure urgenti richieste:

- l'autorità di controllo interessata ha adottato misure provvisorie, limitate nel tempo e al suo territorio nazionale a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, e non intende chiedere misure definitive al comitato europeo per la protezione dei dati;
- l'autorità di controllo interessata ha adottato misure provvisorie a norma dell'articolo 66, paragrafo 1, e intende ottenere misure definitive mediante l'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 2, oppure l'autorità di controllo interessata intende ottenere direttamente misure definitive attraverso l'applicazione dell'articolo 66, paragrafo 3;

262. Ove trovi applicazione l'articolo 66, paragrafo 1, la procedura di sportello unico può proseguire in vista dell'adozione di misure definitive sotto la guida dell'ACC, senza che le misure provvisorie dell'autorità di controllo interessata abbiano conseguenze particolari sulla procedura stessa. Quando invece trovi applicazione l'articolo 66, paragrafo 2 o 3, le misure urgenti richieste all'EDPB dall'autorità di controllo interessata sono di natura definitiva. Pertanto, in un contesto del genere, la decisione vincolante d'urgenza o il parere d'urgenza adottati dal comitato incidono necessariamente sulla procedura di sportello unico in corso, in particolare per l'obbligo imposto all'ACC di attuare tale decisione o parere senza indugio. Di conseguenza, l'ACC e le altre autorità di controllo interessate dovranno sospendere la trattazione del caso in attesa dell'adozione della decisione vincolante d'urgenza o del parere d'urgenza.

263. Una volta che l'EDPB avrà adottato il parere d'urgenza o la decisione vincolante d'urgenza, la procedura di sportello unico potrà riprendere integrandovi gli effetti prodotti dalla procedura d'urgenza. Tuttavia, occorre ricordare che l'autorità di controllo capofila è tenuta ad adottare la sua decisione finale a seguito di tale parere d'urgenza o decisione vincolante d'urgenza entro un termine molto ravvicinato che viene stabilito dal comitato caso per caso (ad esempio, due settimane o un mese), esattamente alla luce dell'urgenza della questione riconosciuta dal comitato.

264. Soltanto l'ACC e le altre autorità di controllo interessate possono stabilire se le questioni sollevate dalla procedura di sportello unico in corso abbiano trovato piena definizione attraverso la decisione finale dell'ACC adottata sulla base della decisione vincolante d'urgenza o del parere d'urgenza del comitato, o se vi siano invece questioni residuali.

265. Nel primo caso, la procedura di sportello unico si concluderà successivamente all'adozione della decisione finale da parte dell'ACC, cui faranno seguito i passi procedurali disciplinati, a seconda dei casi, dall'articolo 60, paragrafi da 7 a 9. Ciò può comportare che l'ACC non trasmetta alcun progetto di decisione a norma dell'articolo 60, paragrafo 3, essendo la questione ormai definita.<sup>96</sup> Qualora residuino altre questioni che devono essere affrontate in aggiunta a quelle che sono state oggetto del parere d'urgenza o della decisione vincolante d'urgenza, l'ACC dovrà indicare con chiarezza quali questioni (quali sezioni) del suo progetto di decisione debbano ancora essere definite nell'ambito della procedura di sportello unico in corso, e quali siano state invece risolte attraverso la decisione vincolante d'urgenza o il parere d'urgenza adottato dal comitato. In tal caso, la procedura di cui all'articolo 60

---

<sup>96</sup> In ogni caso, le altre autorità di controllo interessate avranno già espresso le rispettive opinioni nel quadro della decisione vincolante d'urgenza o del parere d'urgenza adottato dal comitato europeo per la protezione dei dati.

riprenderà dopo l'adozione e la notifica della decisione finale dell'ACC, a partire dalla fase in cui è stata sospesa a causa della procedura d'urgenza.

## GUIDA DI RIFERIMENTO RAPIDA

### **I. INTRODUZIONE**

Il presente allegato si basa sul GDPR e sulle linee guida dell'EDPB relative all'articolo 60; per eventuali problemi di interpretazione giuridica dev'essere letto insieme alle sezioni pertinenti delle linee guida.

Il presente documento si propone di fornire rapidamente informazioni di riferimento sulle procedure relative alla cooperazione tra l'autorità di controllo capofila e le altre autorità di controllo interessate nei casi di trattamento transfrontaliero. Il documento è quindi strutturato sulla base della sequenza delle fasi della procedura di cui all'articolo 60, e mette in evidenza gli obblighi giuridici e le migliori pratiche condivise nelle suddette linee guida.

Per quanto riguarda la fase precedente all'avvio di una procedura di cui all'articolo 60, in particolare l'individuazione dell'autorità di controllo capofila e la verifica preliminare dei casi, occorre fare riferimento al WP244 rev.01 e agli altri orientamenti pertinenti.

Di seguito sono delineate le fasi principali di una procedura di sportello unico.

## FASE 0: individuazione dell'autorità capofila

Questa fase riguarda la conferma dello svolgimento di un trattamento transfrontaliero e dell'ubicazione dello stabilimento principale o dello stabilimento unico del titolare del trattamento/del responsabile del trattamento (articolo 56)

## FASE I: scambio di informazioni utili e istruttoria Articolo 60, paragrafo 1

Eventualmente articolo 60, paragrafo 2:  
assistenza reciproca e operazioni congiunte

## FASE II: progetto di decisione Articolo 60, paragrafi da 3 a 5

## FASE III: adozione della decisione finale Articolo 60, paragrafi da 6 a 10

Eventualmente articolo 60, paragrafo 2:  
assistenza reciproca e operazioni congiunte

Sistema di  
informazione  
EDPB  
Articolo 60,  
paragrafo 12

## II. LA PROCEDURA PUNTO PER PUNTO

Fase I: scambio di informazioni e istruttoria

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	Sistema di informazione EDPB (IMI)
1a	<p>Articolo 60, paragrafo 1 –  <i>L'autorità di controllo capofila coopera con le altre autorità di controllo interessate (...)</i>  <i>nell'adoperarsi per raggiungere un consenso. (...)</i></p>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessata in egual misura</p> <p><b>Quando:</b> durante l'intera procedura di cooperazione</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- cooperazione obbligatoria</li> <li>- cooperazione attiva (leale e costruttiva) per evitare controversie nell'adoperarsi per raggiungere un consenso (42)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- massimo impegno e sforzo serio e determinato da parte delle autorità di controllo per raggiungere il consenso come obiettivo giuridico (39);</li> <li>- l'agire consensuale dovrebbe costituire la norma (41);</li> <li>- impiegare tutti gli strumenti possibili per raggiungere un consenso (40,42);</li> <li>- scegliere gli approcci alla cooperazione più idonei a raggiungere un consenso nel caso in questione (0);</li> <li>- fornirsi reciprocamente l'opportunità di esprimere la propria opinione (42);</li> <li>- tener conto dei punti di vista delle altre autorità di controllo interessate (42, 127).</li> </ul>	
1b	<p>Articolo 60, paragrafo 1 – (...)  <i>L'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate si scambiano tutte le informazioni utili.</i></p>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila e autorità di controllo interessate in egual misura</p> <p><b>Quando:</b> durante l'intera procedura di cooperazione, tempestivamente</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- scambio obbligatorio di tutte le informazioni utili sulla questione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- scambio di tutte le informazioni (in fatto e in diritto) necessarie per raggiungere una conclusione sul caso (4);</li> <li>- scambi informali tra le autorità di controllo nelle prime fasi e indicazione dei possibili problemi, prima di avviare le fasi formali, per aumentare la possibilità di raggiungere un consenso (55-57);</li> </ul>	<p><b>Articolo 60 - Consultazione informale</b></p>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	Sistema di informazione EDPB (IMI)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- scambio dei documenti necessari e delle opinioni prima di trasmettere il progetto di decisione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- gli scambi di informazioni dovrebbero essere adeguati e proporzionati per consentire alle autorità di controllo di svolgere il proprio ruolo (5);</li> <li>- per l'autorità di controllo capofila: informazioni utili raccolte nei rapporti con il titolare del trattamento/il responsabile del trattamento (risultanze, relazioni, scambi con l'organizzazione) (5-8);</li> <li>- per l'autorità di controllo interessata: informazioni utili concernenti il caso (reclamo, altra corrispondenza, notifica di una violazione dei dati, eventuali altre risultanze ecc.) (50);</li> <li>- condividere i dati personali soltanto qualora ciò sia necessario per trattare il caso (51);</li> <li>- segnalare questioni specifiche soggette a vincoli di riservatezza per rispettare i requisiti giuridici nazionali (52).</li> </ul>	

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	Sistema di informazione EDPB (IMI)
2	<p>Articolo 60, paragrafo 2) –  L'autorità di controllo capofila può chiedere in qualunque momento alle altre autorità di controllo interessate di fornire assistenza reciproca a norma dell'articolo 61 (...) in particolare per lo svolgimento di indagini (...)</p>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> in qualunque momento prima della trasmissione del progetto di decisione</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- possibilità di chiedere assistenza reciproca a una o più autorità di controllo interessate, anche per indagare su un caso transfrontaliero in corso.</li> <li>- tali richieste seguono le disposizioni dell'articolo 61 (motivi della richiesta; termini per la risposta).</li> <li>- risposta delle autorità di controllo interessate senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese dal ricevimento della richiesta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le richieste possono riguardare: ulteriori informazioni fornite dal reclamante; fatti da controllare; elementi di prova da raccogliere; ispezioni da svolgere presso lo stabilimento del titolare del trattamento/responsabile del trattamento (70-73).</li> </ul>	<p><b>Articolo 61 - Assistenza reciproca</b></p> <p><b>Articolo 61 - Assistenza reciproca volontaria</b></p>
3	<p>Articolo 60, paragrafo 2) –  L'autorità di controllo capofila (...) può condurre operazioni congiunte a norma dell'articolo 62, in particolare per lo svolgimento di indagini (...).</p>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> in qualunque momento prima della trasmissione del progetto di decisione</p> <p><b>Che cosa:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'operazione congiunta può essere ospitata dall'autorità di controllo capofila o può essere organizzata dall'autorità di controllo capofila e svolgersi in uno o più Stati membri ove esistano stabilimenti del titolare del trattamento/responsabile del</li> </ul>	<p><b>Articolo 60 - Consultazione informale</b></p> <p><b>Articolo 62 - Operazione congiunta</b></p>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	Sistema di informazione EDPB (IMI)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- possibilità di avviare un'operazione congiunta per svolgere indagini su un titolare del trattamento o un responsabile del trattamento stabilito in un altro Stato membro</li> <li>- a tale operazione congiunta sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 62</li> </ul>	<p>trattamento pertinenti per il caso specifico (79-80).</p> <p><b>NOTA:</b> è possibile avvalersi dell'articolo 60, paragrafo 2, dopo la conclusione della procedura di sportello unico per effettuare i controlli a norma dell'articolo 60, paragrafo 10 (cfr. di seguito (74, 80)).</p>	

Fase II: progetto di decisione

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
1a	<p>Articolo 60, paragrafo 3 –  <i>L'autorità di controllo capofila comunica, senza indugio, le informazioni utili sulla questione alle altre autorità di controllo.</i></p>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> senza indugio</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- comunicazione alle autorità di controllo interessate delle informazioni utili sul caso in questione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le informazioni devono essere fornite alle autorità di controllo interessate rapidamente, a seconda delle circostanze del caso specifico (87-88);</li> <li>- l'autorità di controllo capofila dovrebbe prendere in considerazione l'opportunità di condividere, proattivamente e rapidamente, un cronoprogramma delle attività previste fino alla trasmissione del progetto di decisione (89-90, 102);</li> <li>- dopo il completamento dell'indagine, l'autorità di controllo capofila dovrebbe inviare una sintesi dei risultati alle autorità di controllo interessate per ottenere un riscontro entro un termine ragionevolmente breve. L'autorità di controllo capofila condivide la propria valutazione sui riscontri ricevuti (94);</li> <li>- le "informazioni utili" comprendono altri eventuali scambi su questioni controverse o opinioni discordanti, in linea con l'obiettivo del consenso (93-0);</li> <li>- l'autorità di controllo capofila può condividere con le altre autorità di</li> </ul>	<p><b>Articolo 60 - Consultazione informale</b></p>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
			<p>controllo interessate l'ambito di applicazione e le conclusioni principali del progetto di decisione prima di trasmetterlo formalmente, in modo che le autorità di controllo interessate possano contribuire alla procedura generale (57, 93);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nella preparazione del progetto di decisione, l'autorità di controllo capofila dovrebbe tener conto delle opinioni espresse in via preliminare dalle altre autorità di controllo interessate (93-94);</li> <li>- nei casi più semplici, ove il progetto di decisione sia autoesplicativo e/o le informazioni utili da scambiare siano pochissime, tali informazioni potranno essere condivise unitamente al progetto di decisione (104).</li> </ul> <p><b>NOTA: cfr. fase 1, punto 1b</b></p>	
<b>1b</b>	<p>Articolo 60, paragrafo 3 – L'autorità di controllo capofila trasmette <b>senza indugio</b> alle altre autorità di controllo interessate <b>un progetto di decisione</b> per ottenere il loro parere (...)</p>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> il prima possibile dopo aver raccolto tutti gli elementi fattuali e aver scambiato informazioni e punti di vista con le autorità di controllo interessate; il tempo necessario dipende dalla</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La trasmissione di un progetto di decisione si applica a tutte le procedure di sportello unico, anche nelle situazioni in cui: il reclamo viene ritirato durante una procedura di cui all'articolo 60 in corso; si giunge a una composizione amichevole; cessa la violazione; il</li> </ul>	<p><b>Articolo 60 - Progetto di decisione</b></p>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
		<p>complessità e dalle specificità del singolo caso.</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasmissione obbligatoria di un progetto di decisione alle autorità di controllo interessate in tutti i casi di cui all'articolo 60 a fini di consultazione.</li> </ul> <hr/> <p>CASO ECCEZIONALE: qualora intervengano fattori quali commenti trasmessi dalle autorità di controllo interessate o altre osservazioni proposte dal titolare del trattamento/responsabile del trattamento, l'autorità di controllo capofila può ritirare il proprio progetto di decisione prima dello spirare del termine di quattro settimane previsto per la consultazione a norma dell'articolo 60, paragrafo 4, esponendo chiaramente le proprie ragioni, e trasmettere un nuovo progetto di decisione alle altre autorità di controllo interessate il prima possibile; ciò segna l'inizio di un nuovo termine per la consultazione (163).</p> <hr/>	<p>caso dev'essere chiuso; non si prevedono azioni nei confronti del titolare del trattamento o responsabile del trattamento; oppure qualora l'autorità di controllo capofila non intenda assumere una decisione definitiva sul punto (97-99);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il progetto di decisione deve corrispondere per <b>forma</b> e <b>contenuto</b> alla decisione da adottare nel caso specifico, e soddisfare tutti i requisiti formali previsti per una misura giuridicamente vincolante (109-110, 114-117);</li> <li>- il progetto di decisione dovrebbe avere forma scritta, essere chiaro e univoco, riportare l'autorità di controllo che ha adottato la misura e la relativa data di adozione, recare la firma di un membro autorizzato dell'autorità di controllo e fare riferimento al diritto a un ricorso effettivo (109);</li> <li>- il progetto di decisione dovrebbe includere anche una descrizione dei fatti pertinenti, una solida motivazione e un'adeguata valutazione giuridica, affinché le autorità di controllo interessate</li> </ul>	

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
			<p>possano comprenderne appieno le conclusioni (104, 111,112);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il progetto di decisione dovrebbe indicare chiaramente se si prevede l'adozione della decisione finale a norma dell'articolo 60, paragrafi 7, 8 o 9. Nel caso dell'articolo 60, paragrafo 9, dovrebbe essere chiaro qual è la parte della decisione che deve essere adottata dall'autorità di controllo capofila e quale quella che deve essere adottata dall'autorità di controllo che ha ricevuto il reclamo (227);</li> <li>- il termine di quattro settimane inizia a decorrere dalla trasmissione del progetto di decisione (103,135);</li> <li>- l'autorità di controllo capofila dovrebbe avviare il flusso di lavoro soltanto nei giorni lavorativi e verificare che il termine non spira in uno dei giorni festivi previsti dall'UE (138).</li> <li>- L'autorità di controllo capofila dovrebbe assicurarsi che il progetto di decisione sia pienamente conforme alle disposizioni del diritto nazionale concernenti il diritto al contraddittorio, e che le misure adottate a riguardo siano citate nel progetto di decisione (105).</li> </ul>	

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
1c	Articolo 60, paragrafo 3 – [L'autorità di controllo capofila] tiene debitamente conto delle loro opinioni	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> il prima possibile</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prendere in considerazione le opinioni delle autorità di controllo interessate, al fine di giungere a un esito consensuale.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'autorità di controllo capofila dovrebbe rispondere alle opinioni formulate da tutte le autorità di controllo interessate (129);</li> <li>- l'autorità di controllo capofila dovrebbe spiegare in che modo intenda tenere debitamente conto di tali opinioni, indicando quelle che intende seguire e quelle che non intende seguire, anche in quanto reciprocamente contraddittorie (129);</li> <li>- l'autorità di controllo capofila dovrebbe tenere nella massima considerazione le opinioni dell'autorità di controllo interessata che ha ricevuto il reclamo, poiché quest'ultima agisce come punto di contatto per il reclamante e può essere tenuta ad adottare e difendere una decisione finale sul reclamo (130).</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> cfr. fase I, punto 1a, sul raggiungimento del consenso e fase II, punto 1a, sulla preparazione del progetto di decisione</p>	
2a	Articolo 60, paragrafo 4 – Se una delle altre autorità di controllo interessate solleva un'obiezione pertinente e	<p><b>Chi:</b> le autorità di controllo interessate, riconosciute come partecipanti alla procedura di sportello unico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'opzione di raggiungere un consenso dovrebbe avere la priorità su quella di avviare il processo di composizione delle controversie;</li> </ul>	<b>Articolo 60 - Progetto di decisione</b>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
	<i>motivata al progetto di decisione entro un periodo di quattro settimane dopo essere stata consultata (...)</i>	<p><b>Quando:</b> entro un periodo di quattro settimane dopo la trasmissione del progetto di decisione da parte dell'autorità di controllo capofila</p> <p><b>Che cosa:</b> possibilità di sottoporre un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione.</p> <p><b>NOTA:</b> cfr. le linee guida EDPB 9/2020 sull'obiezione pertinente e motivata</p>	<p>pertanto è opportuno seguire attentamente le fasi precedenti (133);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorità di controllo interessata dovrebbe presentare le proprie obiezioni in un'unica soluzione, pur distinguendo le diverse obiezioni (139);</li> <li>- se l'autorità di controllo interessata desiderasse modificare le obiezioni oggetto di trasmissione, potrebbe ancora farlo entro il termine di quattro settimane, eliminando la versione precedente e caricando nell'IMI una versione nuova (139);</li> <li>- una mera espressione di sostegno o il rinvio all'obiezione pertinente e motivata di un'altra autorità di controllo interessata non configurano un'obiezione pertinente e motivata. Ciascuna autorità di controllo interessata trasmette la propria obiezione conformemente alle linee guida sull'obiezione pertinente e motivata (142-145).</li> </ul>	
<b>2b</b>	<i>(...) l'autorità di controllo capofila, ove non dia seguito all'obiezione pertinente e motivata o ritenga l'obiezione non pertinente o non motivata,</i>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> il prima possibile, dopo lo spirare del termine di quattro settimane previsto per la consultazione sul progetto di decisione</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Il raggiungimento del consenso dovrebbe avere la priorità sull'avvio del processo di composizione delle controversie; pertanto è opportuno seguire attentamente le fasi precedenti (133,149);</li> </ul>	<b>Articolo 65 - Composizione delle controversie da parte del comitato</b>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
	<p><i>sottopone la questione al meccanismo di coerenza</i></p>	<p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di sottoporre la questione all'EDPB a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), se l'autorità di controllo capofila non dà seguito all'obiezione pertinente o motivata/ritiene l'obiezione non pertinente o non motivata</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> cfr. le linee guida EDPB 9/2020 sull'obiezione pertinente e motivata</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- in risposta alla presentazione di un'obiezione pertinente e motivata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe trasmettere la sua prima valutazione e indicare a quale obiezione pertinente e motivata intenda dare seguito e in che misura, e a quale obiezione non intenda dare seguito; dovrebbe inoltre precisare la propria posizione dando al contempo alle autorità di controllo interessate l'opportunità di illustrare le obiezioni in maniera più approfondita (146-149);</li> <li>- tale cooperazione supplementare può assumere forme diverse, tra cui l'organizzazione di riunioni o il ricorso a procedure di consultazione informale (146, 159);</li> <li>- dopo le spiegazioni fornite dall'autorità di controllo capofila, e se la discordanza di opinioni è solo marginale, le autorità di controllo interessate possono prendere in considerazione l'opportunità di ritirare l'obiezione pertinente e motivata. In tale situazione, l'autorità di controllo interessata dovrebbe dichiarare esplicitamente il ritiro della propria obiezione pertinente e motivata (147-149);</li> </ul>	

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- l'autorità di controllo capofila dovrebbe documentare tale ritiro e darne notifica alle altre autorità di controllo interessate senza indugio (148);</li> <li>- qualora non si raggiunga un consenso, l'autorità di controllo capofila dovrebbe deferire la questione all'EDPB il prima possibile (151-153, 173, 181).</li> </ul> <p><b>NOTA:</b> se l'autorità di controllo capofila desidera dare seguito ad alcune obiezioni, ma non ad altre, e/o non ritiene alcune obiezioni pertinenti e/o motivate, essa dovrebbe trasmettere un progetto riveduto nell'ambito della procedura di cui all'articolo 60, paragrafo 5, a norma della sezione seguente. →L'autorità di controllo capofila dovrebbe indicare chiaramente, tramite uno scambio informale, a quali obiezioni intenda dare seguito nell'ambito del progetto di decisione riveduto e come intenda farlo. L'autorità di controllo capofila dovrebbe inoltre indicare chiaramente quali obiezioni siano oggetto di una possibile successiva procedura di composizione della controversia ai sensi dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) (154).</p>	
<b>3a</b>	<p>Articolo 60, paragrafo 5 –  L'autorità di controllo capofila,  qualora intenda dare seguito</p>	<b>Chi:</b> autorità di controllo capofila	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'autorità di controllo capofila non può trasmettere un progetto di decisione riveduto soltanto sulla</li> </ul>	<b>Articolo 60 - Progetto di decisione riveduto</b>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
	<p><i>all'obiezione pertinente e motivata, trasmette un progetto di decisione riveduto alle altre autorità di controllo interessate per ottenere il loro parere.</i></p>	<p><b>Quando:</b> il prima possibile (principio della buona amministrazione)</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trasmissione obbligatoria di un progetto di decisione riveduto alle autorità di controllo interessate, soltanto qualora l'autorità di controllo capofila intenda dare seguito a un'obiezione pertinente e motivata.</li> </ul> <p><b>NOTA: cfr. fase II, punto 1b, sulla trasmissione del progetto di decisione</b></p>	<p>base di commenti o altre osservazioni ricevute (162-163 e linee guida EDPB 9/2020);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dopo la valutazione dell'obiezione pertinente e motivata, l'autorità di controllo capofila dovrebbe segnalare chiaramente a tutte le autorità di controllo interessate l'intenzione di trasmettere un progetto di decisione riveduto (169-170);</li> <li>- l'intervallo di tempo tra la ricezione delle obiezioni pertinenti e motivate e la trasmissione di un progetto di decisione riveduto dovrebbe essere il più breve possibile e commisurato alla procedura di sportello unico (167-168);</li> <li>- prima di trasmettere formalmente un progetto di decisione riveduto, l'autorità di controllo capofila può condividere un progetto di decisione riveduto preliminare, tramite consultazioni informali, per assicurarsi che vi sia accordo sulle modifiche introdotte e raggiungere così un consenso (170);</li> <li>- il progetto di decisione riveduto dovrebbe affrontare nella loro globalità i rischi posti dal progetto di decisione iniziale riguardo ai diritti e alle libertà fondamentali degli</li> </ul>	

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
			interessati, così come individuati nell'obiezione pertinente e motivata (158).	
<b>3b</b>	<p>Articolo 60, paragrafo 5 – (...)  Tale progetto di decisione riveduto è soggetto alla procedura di cui al paragrafo 4 entro un termine di due settimane</p>	<p><b>Chi:</b> l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate, riconosciute come partecipanti alla procedura di sportello unico</p> <p><b>Quando:</b> cfr. punti 2a/2b nella fase II</p> <p><b>Che cosa:</b> cfr. punti 2a/2b nella fase II</p> <p><b>NOTA:</b> qualora non vengano sollevate obiezioni pertinenti e motivate, si applica l'articolo 60, paragrafo 6</p>	<p>- Il progetto di decisione riveduto dovrebbe essere considerato un atto giuridico diverso rispetto al progetto di decisione trasmesso a norma dell'articolo 60, paragrafo 4 (182);</p> <p>- un'autorità di controllo interessata può sollevare un'obiezione pertinente e motivata al progetto di decisione riveduto anche se non ha sollevato un'obiezione al progetto di decisione iniziale (182-184);</p> <p>- un'autorità di controllo interessata non dovrebbe sollevare un'obiezione pertinente e motivata in relazione a un progetto di decisione riveduto, qualora non siano state sollevate obiezioni pertinenti e motivate sulla questione specifica, e l'autorità di controllo capofila non abbia riveduto il progetto di decisione in merito a tale questione (186).</p> <p><b>NOTA:</b> cfr. fase II, punti 2a/2b sulla trasmissione di un'obiezione pertinente e motivata</p>	<b>Articolo 60 - Progetto di decisione riveduto</b>

	<b>Riferimenti giuridici</b>	<b>Chi, quando e che cosa</b>	<b>Raccomandazioni e migliori pratiche</b>	<b>IMI</b>
			CASO ECCEZIONALE: in via eccezionale, qualora l'autorità di controllo capofila intenda consapevolmente dare seguito a un'obiezione pertinente e motivata sollevata durante tale ultimo periodo di consultazione, ove ciò permetta di raggiungere un consenso evitando di sottoporre la questione all'EDPB non essendovi più una controversia da comporre, l'autorità di controllo capofila può trasmettere un progetto di decisione (ulteriormente) riveduto (176-180).	

Fase III: adozione della decisione finale

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
1	<p><b>Articolo 60, paragrafo 6 - Se nessuna delle altre autorità di controllo interessate ha sollevato obiezioni al progetto di decisione trasmesso dall'autorità di controllo capofila entro il termine di cui ai paragrafi 4 e 5, si deve considerare che l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate concordano su tale progetto di decisione e sono da esso vincolate.</b></p>	<p><b>Chi:</b> le autorità di controllo interessate, riconosciute come partecipanti alla procedura di sportello unico</p> <p><b>Quando:</b> dopo quattro settimane dalla trasmissione del progetto di decisione (articolo 60, paragrafo 4); oppure dopo due settimane dalla trasmissione del(l'ultimo) progetto di decisione riveduto (articolo 60, paragrafo 5)</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accordo tra l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata sul progetto di decisione/progetto di decisione riveduto, in assenza di obiezioni pertinenti e motivate</li> <li>- natura vincolante del progetto di decisione/progetto di decisione riveduto per le autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate → il progetto di decisione/progetto di decisione riveduto non può più essere ritirato o modificato,</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non è necessario intervenire: l'accordo è implicito data l'assenza di obiezioni pertinenti e motivate (tacito accordo) (188)</li> <li>- La decisione nazionale finale adottata dall'autorità di controllo capofila/autorità di controllo interessata [cfr.2a/2b] non dovrebbe discostarsi dal progetto di decisione/progetto di decisione riveduto vincolante (189-191)</li> <li>- L'effetto vincolante è limitato allo specifico caso concreto in questione (196)</li> <li>- Un'autorità di controllo interessata che intenda aderire alla procedura in questa fase dovrebbe considerare la possibilità di avviare una procedura di sportello unico separata (altrimenti sarà automaticamente vincolata dal progetto di decisione/progetto di decisione riveduto) (192-195).</li> <li>- Il testo/le conclusioni del progetto di decisione/progetto di decisione riveduto vincolante possono essere riutilizzati in una successiva procedura di sportello unico</li> </ul>	

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
		salvo circostanze eccezionali. (187; 191)	(medesimo o diverso titolare del trattamento, medesima violazione) se questo può accelerare la gestione del caso. (197-198)	
2a	<b>Articolo 60, paragrafo 7 – (l)</b> <i>L'autorità di controllo capofila adotta la decisione e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del titolare del trattamento o responsabile del trattamento, a seconda dei casi, e informa le altre autorità di controllo interessate e il comitato della decisione in questione, compresa una sintesi dei fatti e delle motivazioni pertinenti.</i>	<p><b>Chi:</b> l'autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> il prima possibile data la natura vincolante a norma dell'articolo 60, paragrafo 6 (principio della buona amministrazione) (206) / NOTA: entro un mese dalla decisione vincolante dell'EDPB a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a) (206)</p> <p>CASO ECCEZIONALE: Fattori vincolanti sopravvenuti in questa fase (per esempio giurisprudenza/normativa dell'UE pertinente) possono imporre all'autorità di controllo capofila di rinunciare ad adottare una decisione nazionale finale e di trasmettere un nuovo progetto di decisione alle autorità di controllo interessate, dopo averle informate (207)</p> <p><b>Che cosa:</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Invio di una copia completa della decisione nazionale finale (a norma del diritto nazionale) al titolare del trattamento/responsabile del trattamento (210)</li> <li>- Informare il titolare del trattamento/responsabile del trattamento in merito ai suoi obblighi a norma dell'articolo 60, paragrafo 10 (214)</li> <li>- Utilizzare i campi "Decisione finale" dell'IMI per informare le altre autorità di controllo interessate e l'EDPB della decisione nazionale finale (211-212)</li> <li>- Utilizzare i campi "Decisione finale" dell'IMI per fornire una sintesi dei fatti e delle motivazioni alle altre autorità di controllo interessate e all'EDPB (215-216)</li> <li>- Si raccomanda di fornire alle autorità di controllo interessate una copia della decisione nazionale finale in inglese tramite l'IMI (217)</li> </ul>	<b>Articolo 60 - Decisione finale</b>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione della decisione nazionale finale (203-205; 230-235)</li> <li>- notifica della decisione nazionale finale allo stabilimento del titolare del trattamento/responsabile del trattamento (a norma del diritto nazionale) (208-209)</li> <li>- informazioni alle altre autorità di controllo interessate e al comitato in merito alla decisione nazionale finale</li> <li>- sintesi dei fatti e delle motivazioni nella decisione</li> </ul>		
2b	<p><b>Articolo 60, paragrafo 7 –</b>  <i>(seconda frase) L'autorità di controllo cui è stato proposto un reclamo informa il reclamante riguardo alla decisione.</i></p>	<p><b>Chi:</b> l'autorità di controllo interessata che ha ricevuto un reclamo oggetto della decisione vincolante a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, o dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), ove l'autorità di controllo capofila sia intervenuta sul reclamo</p> <p><b>Quando:</b> il prima possibile (principio della buona amministrazione) una volta ricevuta informazione dall'autorità di controllo capofila in merito all'adozione della decisione nazionale finale</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le informazioni dovrebbero essere fornite al reclamante conformemente alle normative e/o prassi nazionali (213)</li> <li>- Occorre informare il reclamante che il diritto al ricorso (eventuale) dev'essere esercitato nello Stato membro dell'autorità di controllo capofila (diritto nazionale) (213)</li> </ul>	<p><b>Articolo 60 - Decisione finale</b></p>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
		<b>Che cosa:</b> informazioni al reclamante sulla decisione nazionale finale adottata dall'autorità di controllo capofila		
3	<b>Articolo 60, paragrafo 8</b> - In deroga al paragrafo 7, in caso di archiviazione o di rigetto di un reclamo, l'autorità di controllo cui è stato proposto il reclamo adotta la decisione e la notifica al reclamante e ne informa il titolare del trattamento.	<p><b>Chi:</b> l'autorità di controllo interessata che ha ricevuto un reclamo oggetto della decisione vincolante a norma dell'articolo 60, paragrafo 6, o dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a), ove il reclamo sia stato archiviato o rigettato (218-219; 236-238)</p> <p><b>Quando:</b> Il prima possibile (principio della buona amministrazione) se la natura vincolante deriva dall'articolo 60, paragrafo 6 / entro un mese se la natura vincolante deriva dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione di una decisione nazionale finale che archivia/rigetta il reclamo (diritto nazionale) (221-225; 228-229)</li> <li>- notifica di una decisione nazionale finale al reclamante (diritto nazionale) (219; 226)</li> <li>- informazioni al titolare del trattamento in merito alla</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'autorità di controllo interessata può avvalersi dell'autorità di controllo capofila per trasmettere informazioni in merito alla decisione nazionale finale al titolare del trattamento/responsabile del trattamento (239)</li> <li>- Utilizzare i campi "Decisione finale" dell'IMI per informare le altre autorità di controllo interessate e l'EDPB della decisione nazionale finale (240)</li> <li>- Utilizzare i campi "Decisione finale" dell'IMI per fornire una sintesi dei fatti e delle motivazioni alle altre autorità di controllo interessate e all'EDPB (240)</li> <li>- Occorre informare il titolare del trattamento/responsabile del trattamento che il diritto al ricorso (eventuale) dev'essere esercitato nello Stato membro dell'autorità di controllo interessata (diritto nazionale) (239)</li> <li>- È possibile altresì fornire alle autorità di controllo interessate una copia della decisione nazionale finale in inglese tramite l'IMI (240)</li> </ul>	<b>Articolo 60 - Decisione finale</b>

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
		<p>decisione nazionale finale (diritto nazionale) (220)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- informazioni alle altre autorità di controllo interessate e al comitato in merito alla decisione nazionale finale</li> <li>- sintesi dei fatti e delle motivazioni nella decisione</li> </ul>		
4a	<p><b>Articolo 60, paragrafo 9 – (prima frase)</b> <i>Se l'autorità di controllo capofila e le autorità di controllo interessate convengono di archiviare o rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo, è adottata una decisione separata per ciascuna di tali parti della questione.</i></p>	<p><b>Chi:</b> l'autorità di controllo capofila e l'autorità di controllo interessata vincolate dall'accordo (a norma dell'articolo 60, paragrafo 6) /vincolate dalla decisione (a norma dell'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)) di archiviare/rigettare parti di un reclamo e di intervenire su altre parti di tale reclamo (241-242)</p> <p><b>Quando:</b> Il prima possibile (principio della buona amministrazione) se la natura vincolante deriva dall' articolo 60, paragrafo 6 / entro un mese se la natura vincolante deriva dall'articolo 65, paragrafo 1, lettera a)</p> <p><b>Che cosa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adozione di separate decisioni nazionali finali da parte dell'autorità di controllo capofila e dell'autorità di controllo</li> </ul>		

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
		interessata concernenti i diversi esiti relativi allo stesso reclamo (242)		
4b	<b>Articolo 60, paragrafo 9 – (seconda frase)</b> L'autorità di controllo capofila adotta la decisione per la parte riguardante azioni in relazione al titolare del trattamento, e la notifica allo stabilimento principale o allo stabilimento unico del responsabile del trattamento o del responsabile del trattamento sul territorio del suo Stato membro e ne informa il reclamante	<b>Chi:</b> l'autorità di controllo capofila che interviene su una parte del reclamo in relazione al titolare del trattamento  <b>Quando / Che cosa:</b> cfr. punto 2a per l'autorità di controllo capofila  <b>NOTA:</b> l'autorità di controllo capofila deve informare il reclamante della decisione nazionale finale che ha adottato (243)	<b>Cfr. punto 2a per l'autorità di controllo capofila</b>  <b>NOTA:</b> l'autorità di controllo capofila può avvalersi dell'autorità di controllo interessata per trasmettere informazioni al reclamante in merito alla decisione nazionale finale (243)	<b>Articolo 60 - Decisione finale</b>
4c	<b>Articolo 60, paragrafo (9) – (seconda frase) [...]</b> l'autorità di controllo del reclamante adotta la decisione per la parte riguardante l'archiviazione o il rigetto di detto reclamo, la notifica a detto reclamante e ne informa il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento	<b>Chi:</b> l'autorità di controllo interessata che archivia o rigetta una parte del reclamo  <b>Quando / Che cosa:</b> Cfr. punto 3 per l'autorità di controllo interessata	<b>Cfr. punto 3 per l'autorità di controllo interessata</b>	<b>Articolo 60 - Decisione finale</b>
5a	<b>Articolo 60, paragrafo 10 – (prima frase)</b> Dopo aver ricevuto la notifica della			

	Riferimenti giuridici	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
	<i>decisione dell'autorità di controllo capofila a norma dei paragrafi 7 e 9, il titolare del trattamento o responsabile del trattamento adotta le misure necessarie per garantire la conformità alla decisione per quanto riguarda le attività di trattamento nel contesto di tutti i suoi stabilimenti nell'Unione.</i>	<p><b>Chi:</b> titolare del trattamento/responsabile del trattamento</p> <p><b>Quando:</b> dopo aver ricevuto la notifica della decisione nazionale finale da parte dell'autorità di controllo capofila a norma dell'articolo 60, paragrafo 7 o 9 (244-245)</p>		
5b	<i>Articolo 60, paragrafo 10 – (seconda frase - a) Il titolare del trattamento o responsabile del trattamento notifica le misure adottate per conformarsi alla decisione all'autorità di controllo capofila [...]</i>	<p><b>Che cosa:</b> adozione e notifica delle misure volte a garantire la conformità alla decisione nazionale finale dell'autorità di controllo capofila(243; 246-248)</p>		
5c	<i>Articolo 60, paragrafo 10 – (seconda frase - b) [l'autorità di controllo capofila], che ne informa le altre autorità di controllo interessate.</i>	<p><b>Chi:</b> l'autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> il prima possibile dopo la notifica da parte del titolare del trattamento/responsabile del trattamento (249)</p> <p><b>Che cosa:</b> informazioni alle autorità di controllo interessate sulle misure adottate dal titolare del trattamento/responsabile del trattamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- L'autorità di controllo capofila dovrebbe considerare la possibilità di fornire alle autorità di controllo interessate una valutazione delle misure adottate dal titolare del trattamento/responsabile del trattamento (249)</li> <li>- L'autorità di controllo capofila può chiedere l'assistenza reciproca delle autorità di controllo interessate a norma dell'articolo 60, paragrafo 2, per verificare la conformità del titolare del trattamento/responsabile del</li> </ul>	

	<b>Riferimenti giuridici</b>	<b>Chi, quando e che cosa</b>	<b>Raccomandazioni e migliori pratiche</b>	<b>IMI</b>
			trattamento negli stabilimenti pertinenti (62; 69; 74; 80)	

**ARTICOLO 60, PARAGRAFO 11 - PROCEDURA D'URGENZA**

	Riferimenti	Chi, quando e che cosa	Raccomandazioni e migliori pratiche	IMI
U	<p><b>Articolo 60, paragrafo 11 -</b> <i>Qualora, in circostanze eccezionali, un'autorità di controllo interessata abbia motivo di ritenere che urga intervenire per tutelare gli interessi degli interessati, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 66.</i></p>	<p><b>Chi:</b> autorità di controllo interessate e autorità di controllo capofila</p> <p><b>Quando:</b> in qualunque momento durante una procedura di sportello unico, se si verificano circostanze eccezionali</p> <p><b>Che cosa:</b> applicazione della procedura d'urgenza a norma dell'articolo 66</p> <p><b>NOTA:</b> una decisione vincolante dell'EDPB in una procedura d'urgenza, a norma dell'articolo 66, paragrafo 3, può comportare l'adozione di una decisione nazionale finale senza trasmissione di un progetto di decisione/progetto di decisione riveduto (265)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Le autorità di controllo dovrebbero considerare vari fattori, in particolare la fase raggiunta nella procedura di sportello unico, prima di invocare l'urgenza dell'intervento (252-259)</li> <li>- Le autorità di controllo interessate e le autorità di controllo capofila dovrebbero valutare congiuntamente quale sia il modo migliore per tener conto dell'esito della procedura di cui all'articolo 66 nella procedura di sportello unico in corso (260-265)</li> </ul>	<p><b>Articolo 66 - Misure provvisorie adottate</b></p> <p><b>Articolo 66 - Parere d'urgenza/Decisione d'urgenza dell'EDPB</b></p>